

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Magistrale* in Innovazione e Servizio Sociale



**OMOGENITORIALITÀ E AFFIDO FAMILIARE:
UNA RICERCA SULLE OPINIONI DEI GENITORI
AFFIDATARI OMOSESSUALI E DEGLI OPERATORI
DEI CASF DELLA REGIONE VENETO**

Relatrice: Prof.ssa BARBARA SEGATTO

Laureanda: IRENE FRASSON
matricola N. 2004053

A.A. 2022/2023

Indice

Introduzione	5
CAPITOLO I	9
L'affido familiare: una risorsa da valorizzare	9
1.1 L'evoluzione legislativa della pratica dell'affidamento familiare in Italia	10
1.1.1 <i>L'affidamento familiare nella Regione Veneto: leggi specifiche</i>	11
1.2 Le caratteristiche dell'affido familiare	13
1.3 Uno strumento da privilegiare	17
1.4 I servizi che si occupano di affido familiare in Italia	18
1.4.1 <i>Il servizio Affidi nella Regione Veneto</i>	20
1.4.2 <i>I compiti e le azioni del CASF</i>	22
1.5 L'affidamento al servizio sociale	23
1.6 Conclusioni	25
CAPITOLO II	27
Leggi, diritti e tutele	27
2.1 La legge Cirinnà	27
2.1.1 <i>Il percorso di affermazione</i>	27
2.1.2 <i>La volontà del legislatore</i>	33
2.1.3 <i>Le differenze: due tipi di unione volutamente differenti</i>	34
2.2 Le famiglie omogenitoriali	37
2.2.1 <i>L'adozione del configlio o stepchild adoption</i>	37
2.2.2 <i>Omogenitorialità in Italia</i>	40
2.2.3 <i>L'evoluzione del concetto di "omogenitorialità" nel tempo</i>	42
2.2.4 <i>L'omogenitorialità nell'anno 2023: fatti di attualità</i>	45
2.3 Un'analisi della letteratura: ricerche e studi pro e contro l'omogenitorialità	51
2.3.1 <i>La capacità genitoriale in relazione al sesso biologico del genitore</i>	52
2.3.2 <i>Alcune ricerche italiane</i>	54
2.3.3 <i>Alcune ricerche internazionali contro l'omogenitorialità</i>	56
CAPITOLO III	61

La ricerca: l'omogenitorialità affidataria	61
3.1 Le fasi della ricerca	65
3.2 La finalità principale e gli obiettivi specifici	65
3.3 Il campione e le sue caratteristiche	66
3.4 Gli strumenti	74
3.5 Analisi dei dati	78
3.5.1 <i>Gli operatori</i>	78
3.5.2 <i>Le famiglie</i>	91
3.6 Limiti della ricerca	94
3.7 Gli sviluppi futuri.....	95
Conclusioni.....	97
Bibliografia	103
Sitografia	109

Introduzione

Perché è importante fare ricerca di servizio sociale rispetto a questioni legate alla comunità LGBTQIA+?

La risposta è ampia e legittimata, innanzitutto, facendo riferimento al Codice Deontologico dell'assistente sociale che già all'interno del preambolo definisce: "(...) il professionista si impegna con le persone affinché esse possano raggiungere il miglior livello di benessere possibile (...). L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto-riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione". Il Codice, quindi, esorta il professionista a rimanere al passo con i costanti cambiamenti della società: parlare di omosessualità e genitorialità all'interno della comunità LGBTQIA+ è sicuramente un tema nuovo, che negli ultimi 20 anni è, fortunatamente, emerso con maggiore rilevanza valicando confini che sembravano insuperabili. Continuando, il Codice Deontologico all'articolo 5 del titolo II riporta: "L'assistente sociale fa propri i fondamentali diritti della Costituzione della Repubblica Italiana. Riconosce il valore, la dignità intrinseca e l'unicità di tutte le persone e ne promuove i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni e nelle Convenzioni internazionali. Uno degli articoli della Costituzione Italiana che è bene citare in relazione ai diritti fondamentali delle persone, è l'articolo 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Questi articoli mettono in evidenza che le questioni legate alla comunità LGBTQIA+ devono essere messe in risalto e promosse perché sintomo di una società che sta cambiando e che, di conseguenza, ha bisogno di nuove forme di tutela sancite dalla

legge per evitare che alcuni diritti rimangano privilegi riservati solo a chi appartiene ad alcune comunità e non a tutti.

Perché il servizio sociale se ne deve occupare?

Nell'articolo *Yet another minority issue or good news for all? Approaching LGBT issues in European social work education*, di Andrea Nagy e Urban Nothdurfter (2017), viene affrontato l'interrogativo. Secondo gli autori, il servizio sociale si colloca nel mezzo ovvero tra la sfera privata e quella pubblico/politica di ogni persona ed è per questo motivo che si deve impegnare criticamente contro le discriminazioni presenti nella società che ostacolano la vita quotidiana di chi la compone. L'articolo poi, in relazione ai diritti LGBTQIA+, incarica gli assistenti sociali del compito di evitare e di contrastare il trattamento discriminatorio, gli stereotipi e gli atteggiamenti irrispettosi all'interno delle pratiche istituzionali e professionali promuovendo l'accessibilità a tutti dei diritti. Anche all'interno del Codice Deontologico sono presenti questi concetti: l'articolo 9 del titolo II, infatti, investe l'assistente sociale dell'obbligo di svolgere "la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere, di stato civile, di orientamento sessuale e identità sessuale, (...) e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona (...). Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori".

Un altro concetto che viene sottolineato da Nagy e Nothdurfter è che l'esistenza di diritti legali, sia specifici per le persone della comunità LGBTQIA+ che universali, non garantisce automaticamente l'uguaglianza sociale. Al di là di ciò che viene sancito dalla legge, i diritti devono essere interiorizzati e fatti propri per poter essere considerati tali da tutti. È proprio per questo che l'emancipazione delle persone LGBTQIA+ è ad un bivio: i progressi rispetto alla questione dell'uguaglianza e all'apertura di pratiche istituzionali sono avvenuti¹, ma le discriminazioni non sono terminate, anzi continuano. Infatti, la possibilità delle persone di essere ciò che sono in termini di orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, non è solo una questione di requisiti legali, ma è modellata e definita anche dai discorsi e dalle pratiche presenti all'interno della società. Gli autori, in merito a questo, riportano che il servizio sociale deve essere consapevole e

¹ Ci si riferisce in generale rispetto alla situazione di alcuni Stati membri dell'UE come Spagna, Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Svezia, Francia, Portogallo, Germania.

deve identificare criticamente tutto ciò che continua ad alimentare situazioni di omofobia, eterosessismo ed eteronormatività e, contestualmente all'articolo 12 del titolo II del Codice Deontologico che cita “L’assistente sociale, nell’esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e discriminazione”, contrastarlo.

Specificatamente all’argomento di questo progetto di ricerca, ovvero la pratica dell’affido familiare a persone omosessuali o nuclei omogenitoriali, l’articolo 10 del titolo II del Codice Deontologico sancisce il riconoscimento da parte dell’assistente sociale delle famiglie nelle loro diverse e molteplici forme ed espressioni e dei rapporti elettivi di ciascuna persona come il luogo privilegiato di relazioni significative. Questo articolo ha un’importanza rilevante proprio perché non definisce un tipo di famiglia specifica e universale quale luogo di privilegio di relazioni significative, ma riconosce la concreta molteplicità di declinazioni che la parola “famiglia” può acquisire. Come riportato in precedenza, però, quello che viene definito teoricamente, non ha automaticamente la stessa perentorietà nella vita quotidiana.

Il primo capitolo di questo elaborato approfondisce e analizza la pratica dell’affido familiare in Italia definendone le caratteristiche principali, le tipologie, i servizi che se ne occupano (con una precisazione rispetto all’organizzazione di quest’ultimi all’interno della Regione Veneto) e una breve presentazione dell’affidamento ai servizi sociali.

Il secondo capitolo ha lo scopo di definire un quadro generale rispetto alla situazione legislativa in Italia in vigore a tutela delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ ponendo l’attenzione sulla questione “omogenitorialità”. Attraverso la presentazione del processo di affermazione ed entrata in vigore della legge Cirinnà (relativa alle unioni civili), la messa in chiaro delle possibilità genitoriali concesse dallo Stato italiano per le persone omosessuali e l’analisi della letteratura internazionale e non a favore e contro l’omogenitorialità, si vogliono mettere in risalto i problemi e le controversie ad oggi ancora irrisolte rispetto alle “famiglie arcobaleno”.

Il terzo e ultimo capitolo è dedicato alla presentazione di un progetto di ricerca che ha avuto la finalità principale di rilevare l’atteggiamento delle persone, coppie e famiglie appartenenti alla comunità omosessuale rispetto alla pratica dell’affidamento familiare unitamente alle opinioni degli operatori impegnati nei servizi per l’affido della Regione Veneto rispetto al collocamento dei minori presso le famiglie della suddetta comunità.

CAPITOLO I

L'affido familiare: una risorsa da valorizzare

“Il Ben-essere del bambino o del ragazzo e la sua crescita positiva dipendono da una molteplicità di fattori, nello specifico dalle stesse risorse del bambino unite alle risorse che la comunità in cui cresce gli mette a disposizione, e alle competenze dei genitori” (Regione Veneto, 2008, p.23). La somma degli sforzi individuali dei genitori e dei membri della famiglia non sono sempre sufficienti per il perseguimento del mantenimento del minore nella condizione di benessere ed è per questo che interviene la comunità con le sue risorse: aiutare i bambini a crescere bene è una responsabilità dell'insieme di una comunità.

Per la corretta e serena crescita del minore è necessario un ambiente familiare adatto e sicuro ed è sempre preferibile che questo ambiente possa essere la famiglia naturale. Ma, all'interno della società odierna, sono molte le famiglie che attraversano momenti complicati e difficili, anche solamente temporanei, e per questo non possono o non riescono a prendersi cura dei loro figli in maniera adeguata. “È in questo momento che le risorse che una comunità può mettere a disposizione dei bambini diventano importanti al fine di integrare quello che la famiglia naturale non riesce a mettere in campo. Alcune volte bastano degli interventi educativi e/o sociali e/o psicologici di supporto ai genitori, altre volte è necessario che un'altra famiglia accolga per un certo periodo il bambino o il ragazzo in casa propria, fino a che i suoi genitori avranno superato le difficoltà che hanno originato la necessità dell'allontanamento anche parziale” (Regione Veneto, 2008, p. 23).

In Italia, alla fine del 2019, i minori in affidamento familiare a singoli, famiglie e parenti erano 13.555² su 9433159³ minori residenti nel nostro Paese (1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia) (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021). La diffusione del fenomeno è molto diversificata tra le varie regioni e province autonome: Liguria e Piemonte sono, infatti, le regioni in cui viene più praticato (più di due casi per mille residenti della popolazione di 0-17 anni), mentre Campania e Friuli-Venezia Giulia sono le regioni in cui viene meno praticato (inferiore ad un affidamento per mille residenti della popolazione minorile) (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021).

1.1 L'evoluzione legislativa della pratica dell'affidamento familiare in Italia

La configurazione attuale dell'affidamento familiare è la conseguenza di una lunga e lenta evoluzione. Essa è coordinata da una serie di riferimenti normativi che ne compongono la cornice di riferimento sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista operativo.

In primo luogo, si fa riferimento alla Costituzione che oltre a dettare principi di uguaglianza e di parità senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, afferma anche il diritto inalienabile del minore ad essere educato nell'ambito della famiglia (art. 30) assegnando allo Stato il compito di intervenire a sostegno di quelle che sono in difficoltà. Continuando, si cita poi la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 ratificata in Italia con la legge 176/91: i minori sono visti come soggetti a pieno titolo, con propri bisogni e necessità che devono essere soddisfatti. Oltre a questo, viene riconosciuto a loro il diritto a crescere in un ambiente che garantisca relazioni affettive, educative e sociali stabili e significative. Quello che viene definito all'interno di questa Convenzione è il frutto di una trasformazione relativa alla cultura dell'infanzia: “studi psicologici e sociologici hanno messo in evidenza l'importanza di un ambiente familiare riconosciuto

² Dato riferito all'affidamento residenziale per almeno 5 notti, si escludono poi i minori stranieri non accompagnati.

³ Popolazione 0-17 anni residente in Italia al 1° gennaio 2020 (Fonte: Istat, 2019)

come luogo spazialmente e simbolicamente ideale per la crescita di un bambino” (Regione Veneto, 2008, p. 58).

L’affidamento familiare, in Italia, viene disciplinato per la prima volta dalla legge 184/1983, modificata poi con l’introduzione della legge 149/2001 e ampliata dalla legge 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare.

La prima legge citata è stata redatta in un’ottica di privilegiare sempre, dove non sia possibile mantenere il minore all’interno della propria famiglia, il collocamento dello stesso presso una famiglia. Il tentativo iniziale è stato quello di abbandonare una visione incentrata sulla patologia e sulle carenze, concentrandosi invece sulla promozione del benessere sostenendo, prima di tutto, la genitorialità. In riferimento alla legge, quando si parla di affidamento familiare, infatti, ci si riferisce alla situazione in cui “il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”⁴. La famiglia affidataria rappresenta, quindi, una risorsa ed un contesto relazionale naturale e arricchente perché accoglie in maniera adeguata il bambino, lo educa e lo cura. Al comma 4 del medesimo articolo viene espresso chiaramente che il ricorso al collocamento in un istituto deve essere superato poiché deve essere sempre privilegiato il collocamento in ambito familiare e dove non sia possibile quello in comunità di tipo familiare.

Analizzando ulteriormente la legge in questione, con particolare attenzione alle modifiche apportate dalla legge 149/01, si può definire che essa rappresenti il punto di convergenza di tutti i passaggi legislativi elencati poc’anzi sottolineando in modo marcato, infatti, fin dal suo titolo, le sue priorità e finalità: “Diritto del minore ad una famiglia”. Ecco che questa legge diventa il riferimento fondamentale per chi si occupa di affido familiare: l’art. 1 comma 1 è stato infatti modificato aggiungendo il verbo “crescere”: “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”. Non si tratta di una modifica banale, ma è il frutto di un lungo percorso di riflessione e analisi: non si pone l’accento sulla famiglia di origine del minore per preservare a tutti i costi il legame di sangue, ma piuttosto per perseguire quella che è la finalità principale della legge e quindi il benessere del minore. Per farlo è necessario,

⁴ Art. 2 comma 1, Legge 184/1983, “Diritto del minore ad una famiglia”.

dunque, rispettare la sua storia, i suoi legami familiari e l'ambiente sociale e affettivo che concorrono a costruirne l'identità.

Un'altra legge rilevante per la storia legislativa dell'affido familiare è la legge 19 ottobre 2015 n. 173, "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare". La sua introduzione ha lo scopo di "imporre" ai giudici il rispetto dei legami affettivi che il bambino in affido ha stabilito con la famiglia che si è presa cura di lui anche attraverso l'adozione. "Antecedentemente all'emanazione di questa legge, il nostro ordinamento giuridico non prevedeva la possibilità per la famiglia affidataria di adottare il bambino o ragazzo accolto in affido e dichiarato in stato di abbandono" (Lenti, 2018, p. 366). Gli scenari possibili erano quindi due:

- A seguito della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in affido, quest'ultimo doveva lasciare la famiglia affidataria e andare in adozione da una nuova famiglia;
- Il Tribunale per i Minorenni deliberatamente non dichiarava l'adottabilità del minore, rinnovando così l'affido, nella convinzione che il bambino, dati il forte legame instaurato con gli affidatari e il mantenimento dei rapporti con la sua famiglia di origine, sarebbe stato danneggiato dalla perdita dei legami che l'adozione avrebbe comportato.

Contestualmente all'argomento della continuità affettiva, l'art. 5-ter, l. 184/1983 ribadisce che la continuità affettiva non va riconosciuta solo in caso di adozione, ma anche quando il minore rientra all'interno della famiglia di origine o passa ad un'altra famiglia. Oltre a questo, la legge in questione afferma che i giudici devono ascoltare i soggetti coinvolti nell'affidamento, più precisamente (Lenti, 2018):

- Il bambino che ha compiuto dodici anni di età, o anche di età inferiore se capace di discernimento;
- Gli affidatari (nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento, e di adottabilità);
- I servizi sociali degli enti locali (in tutte le fasi dei progetti di affidamento).

1.1.1 *L'affidamento familiare nella Regione Veneto: leggi specifiche*

Specificatamente in relazione alla Regione Veneto, la materia dell'affidamento familiare viene chiaramente esplicitata all'interno del regolamento 8/84 attuativo della legge regionale 55/82 che definisce le norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale. Il regolamento introduce la possibilità di assegnare, da parte dei Comuni o delle aziende Ulss, un contributo mensile agli affidatari (pari alla pensione minima Inps). Continuando, "una prima azione regionale volta alla diffusione dell'affidamento familiare come pratica di intervento nell'ambito della protezione e cura dei bambini e dei ragazzi, è stata con l'approvazione e l'attuazione del Progetto Pilota regionale per la promozione dell'affidamento familiare (deliberazione 7651/92)" (Regione Veneto, 2008, p.60). Quest'ultimo ha permesso l'avvio di molte realtà di servizi équipes o centri dedicati all'affido familiare nel territorio regionale. Ma è con la delibera della Giunta 1855 del 13 giugno 2006 che è stato dato un contributo sostanziale nella direzione di vedere concretamente realizzati all'interno della Regione Veneto i Centri per l'affido e la Solidarietà familiare (l'argomento verrà approfondito maggiormente al paragrafo 1.4). Continuando, è di rilevanza la delibera di Giunta 520/04 con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa con il Tribunale per i minorenni di Venezia che ha avviato la rilevazione anagrafica semestrale dei bambini e dei ragazzi in affidamento familiare e le delibere di riparto del fondo sociale (l.r. 13 aprile 2001, n. 11, art. 133).

1.2 Le caratteristiche dell'affido familiare

La prima caratteristica fondamentale dell'affidamento familiare sta nel fatto che il minore, pur entrando a far parte di una nuova famiglia, mantiene e deve mantenere il legame con quella di origine, per quanto possibile. Questo aspetto è molto importante perché questa è una misura temporanea e ha lo scopo principale di far ritornare il minore nella sua famiglia che, durante il periodo di allontanamento del minore, viene adeguatamente supportata e aiutata a risolvere i problemi che hanno causato l'allontanamento stesso.

La durata è valutata in base ai singoli casi e alle specifiche situazioni, ma la legge prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili solo con provvedimento del Tribunale per i minorenni (viene prorogato qualora la sua sospensione rechi danno al

minore) per ulteriori due anni. È giusto precisare però che, nonostante la legge disciplini in modo chiaro la durata dell'affido familiare, in Italia, quasi il 22% degli affidamenti ha una durata da 2 a 4 anni e il 39,1% supera i 4 anni⁵ (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021).

La seconda caratteristica dell'affido familiare è determinata dalla presenza o meno del consenso da parte dei genitori del minore che comporta la definizione di due procedure differenti:

- L'affido consensuale: si tratta di un provvedimento amministrativo e si riferisce alla situazione in cui i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) sono concordi con il provvedimento che viene disposto dal servizio sociale stesso e viene poi reso esecutivo con proprio decreto dal giudice tutelare che non ha il potere di entrare nel merito della scelta del servizio, ma solo di controllare che le regole di legge siano state rispettate;
- L'affido giudiziale, invece, ricade nella situazione in cui non vi è consenso e dunque, il provvedimento viene disposto dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine sociale condotta dal servizio sociale.

In tutto il territorio italiano prevalgono gli affidamenti giudiziali (stimati a 4 affidamenti su 5, più precisamente il 79,2% degli affidamenti è di tipo giudiziale, mentre il restante 18,8% è consensuale) (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021) e questo è determinato da due fattori:

- La tendenza ad intervenire in maniera giudiziale fin dall'inizio nel caso di problematiche o conflittualità o scarsa adesione della famiglia;
- Il protrarsi delle permanenze in affido che superano i due anni e, in automatico, dovendo ricorrere al Tribunale per la proroga, diventano giudiziali.

In generale, però, il provvedimento, che sia redatto da un Tribunale o meno, deve indicare nella sua forma essenziale (art. 4 c. 3° e 4° legge 184/1983) (Lenti, 2018, p. 337):

- “Le ragioni per le quali è stato preso;
- I tempi e i modi dell'esercizio dei poteri attribuiti all'affidatario;
- Le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;

⁵ Dato che si riferisce all'anno 2019.

- Qual è il servizio sociale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza nonché vigilanza;
- Il periodo presumibile della sua durata”.

La terza caratteristica è legata alla variabile del legame di consanguineità fra il bambino o il ragazzo affidato e gli affidatari (Regione Veneto, 2008):

- Intra-familiare: il bambino o il ragazzo viene affidato all'interno della rete parentale naturale qualora si verifichi l'esistenza di un legame affettivamente significativo tra esso e i parenti interessati. In quelle situazioni nelle quali si evidenzia la necessità o la possibilità dell'affido del minore di età all'interno della rete parentale di origine, nonostante la normativa non lo preveda, sembra opportuno che si offra ai parenti la possibilità di accedere ad attività formative e che si proceda in ogni caso ad un'attenta valutazione delle caratteristiche del possibile nucleo familiare accogliente, in considerazione non solo delle sue caratteristiche, ma anche del preesistente rapporto con i genitori affidanti e il minore stesso;
- Etero-familiare: il bambino o ragazzo viene affidato a terzi che non hanno legami di consanguineità con la famiglia di origine.

In Italia, esiste una leggera prevalenza dell'affido etero-familiare, infatti, il 56,7% dei minori si trova in affido etero-familiare, il restante 43,3% è affidato ai parenti⁶ (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021).

Un'altra caratteristica dell'affido familiare è che essendo appunto un provvedimento che ha lo scopo di aiutare un minore e la sua famiglia in un momento di difficoltà, è uno strumento ampio e duttile che si presta molto bene alle differenti esigenze e ai differenti bisogni delle famiglie. Esistono molti tipi di affido che rappresentano un *continuum* di interventi spaziando dai più “leggeri” e meno convenzionali agli affidi, invece, più “pesanti” e convenzionali e che richiedono un maggiore intervento istituzionale e maggiore formazione e risorse da parte degli affidatari (solitamente sono situazioni in cui il minore si trova in maggiore difficoltà). In seguito, si riportano le varie tipologie.

- a. Distinzione dell'affido in base al tempo:

⁶ Dato che si riferisce al 31/12/2019, Veneto si trova in decima posizione su ventuno.

- Affido residenziale o a tempo pieno: il minore trascorre almeno cinque notti alla settimana presso la famiglia affidataria, ovviamente mantenendo i rapporti con il nucleo di origine;
 - Affido a tempo parziale: il minore è affidato per parte della settimana;
 - Diurno: il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari per poi tornare a casa dai suoi genitori;
 - Affido a breve tempo o affido “ponte”: è una forma di affido che non dura più di qualche giorno o settimana e riguarda principalmente bambini molto piccoli o comunque sotto i sei anni. Si attiva quando il Tribunale per i minorenni non riesce a individuare una famiglia adottiva entro pochi giorni, oppure per i bambini i cui genitori sono momentaneamente impossibilitati a prendersene cura (ad esempio per ricoveri ospedalieri imprevisti) o per rispondere al bisogno di pause di breve periodo per aiutare le famiglie in condizione di particolare stress (per esempio: eventi traumatici, lutti familiari);
 - Affido di emergenza: prevede la disponibilità immediata ad accogliere nella propria abitazione bambini che, per gravi motivi, si trovano a vivere in una situazione di emergenza o pericolo e per i quali si è verificata l'impossibilità di un'idonea accoglienza presso parenti. Ha una durata massima di tre mesi e solitamente vengono coinvolte famiglie adeguatamente preparate a questo tipo di accoglienza facendo riferimento ad associazioni o reti di supporto.
- b. Distinzione dell'affido in base all'età e alle caratteristiche dei bambini o dei ragazzi (Regione Veneto, 2008, p.64):
- “Affido di bambini o ragazzi disabili”: si tratta dell'affidamento di bambini o ragazzi la cui situazione di handicap è certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92;
 - Affido di bambini piccoli: se per la determinazione del contributo alla famiglia affidataria viene fatta una distinzione fra bambino che non ha ancora compiuto due anni (...) e bambino che ha un'età superiore, un'altra importante distinzione è prevista dalla DGR 2416/08 che da l'indicazione che tutti i bambini che hanno meno di sei anni debbano essere accolti esclusivamente in famiglie affidatarie o in comunità familiari ove sia residente una famiglia (la DGR nominata si riferisce alla Regione Veneto);

- Affido di ragazzi: rientrano in questa distinzione coloro che si trovano nell'arco di età che va dal compimento del sedicesimo anno fino al ventunesimo. Anche in questo caso la distinzione è legata all'erogazione del contributo alla famiglia affidataria: la DGR 675/08 della Regione Veneto definisce chiaramente come procedere e stabilisce la possibilità di estendere l'erogazione fino al compimento del ventunesimo anno di età del ragazzo” (in Veneto i ragazzi dai 18 ai 21 anni in affidamento familiare sono 153 su un totale di 1200 giovani in tutta Italia, la Lombardia è al primo posto con 319 casi, mentre il Veneto è al secondo posto)⁷ (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021).

Quindi, per concludere, “l'affido familiare persegue due obiettivi di base profondamente interconnessi tra loro:

- Offrire ai genitori naturali un'opportunità di distanziarsi temporaneamente dai loro figli per cercare di risolvere le loro difficoltà con l'aiuto degli operatori sociali,
- Far sperimentare ai minori un ambiente di crescita aggiuntivo che possa contribuire ad aumentare la qualità della loro vita e sostenere la loro crescita” (Regione Veneto, 2008, p. 25).

1.3 Uno strumento da privilegiare

All'interno delle *Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare*, vengono elencati i principali motivi che rendono necessario privilegiare lo strumento dell'affido familiare:

- La natura temporanea;
- La finalità principale cioè di far rientrare il minore nel suo nucleo di origine quando questo abbia superato le difficoltà;
- La definizione di un progetto di intervento per la famiglia di origine;
- La valorizzazione dell'accoglienza familiare;

⁷ Dato che si riferisce al 31/12/2019.

- La centralità della creazione e del mantenimento di un rapporto aperto con la famiglia affidataria che viene considerata risorsa fondamentale per il progetto di affido;
- La valorizzazione del territorio di appartenenza del bambino o del ragazzo per permettere che i suoi legami sociali vengano mantenuti e arricchiti.

“È un’opportunità per il bambino o ragazzo e la sua famiglia di origine di scrivere un’altra storia (...)” (Regione Veneto, 2008, p.27).

Lo strumento legislativo dell’affido familiare è anche una pratica di aiuto e tutela molto complessa e per questo è necessario definire una precisazione. L’articolo 5 comma 1° della legge 184/1983 definisce che la famiglia affidataria deve accogliere il minore e provvedere al suo mantenimento, educazione e istruzione “tenendo conto delle indicazioni dei genitori”, salvo i casi di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale. Il genitore affidatario, dunque, esercita i poteri concessi con la responsabilità genitoriale solo per le materie di ordinaria organizzazione della vita del minore. L’esercizio di tale responsabilità è quindi frammentato e soggetto in ogni caso alla vigilanza del servizio sociale competente. Solitamente, infatti, l’affidatario non è il tutore del minore; quindi, non ne ha la responsabilità legale, ma è responsabile soprattutto sotto il profilo della mancata sorveglianza.

1.4 I servizi che si occupano di affido familiare in Italia

Con il DPR 616/1977, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, lo Stato delega le funzioni amministrative delle materie indicate dall’art. 118, secondo comma, della Costituzione alle regioni stesse. Questo decreto, all’articolo 25, attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23.

L’art. 22 infatti riporta: “Le funzioni amministrative relative alla materia “beneficenza pubblica” concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi,

qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale”.

L’articolo 23 specifica che “Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all’articolo precedente le attività relative:

- a) All’assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
- b) All’assistenza post-penitenziaria;
- c) Agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) Agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75”.

Il DPR appena citato fa comprendere come già dal 1977, si fosse posto in capo ai Comuni l’esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza, prevedendo contestualmente il trasferimento agli stessi delle funzioni, del personale e dei beni dei diversi enti operanti in materia. La messa in vigore di questo decreto da inizio ad un processo di semplificazione e federalismo amministrativo, se non che, di decentramento in materia di servizio sociale, che è continuato poi con il decreto legislativo n. 112 del 1998. Quest’ultimo definisce la materia “servizi sociali” come il complesso di attività relative alla “predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”⁸. Anche se ad oggi il processo di decentramento e di autonomia regionale e degli enti locali in materia di servizi sociali ha trovato una sua conclusione nella legge 328/2000, questo ha portato ad una diversificazione marcata in tutto il territorio nazionale sia a livello regionale che all’interno del territorio regionale stesso.

In relazione al tema dell’affido familiare, esiste all’interno del territorio italiano un servizio apposito che se ne occupa e che assume diverse denominazioni quali: servizio

⁸ Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/05/21/098A4235/sg>, art. 128, titolo IV, capo II.

affidi, centro per l'affido e la solidarietà familiare (CASF), centro affidi, centro per l'affido. È importante però precisare che l'affido familiare non è una prestazione di aiuto come le altre prestazioni erogate dai sistemi di welfare. Per metterlo in atto, infatti, non basta prevederlo per legge, destinare le risorse economiche e organizzare la struttura e il personale, ma è essenziale che ci sia la disponibilità volontaria di famiglie motivate alla solidarietà. Bisogna, quindi, lavorare e sollecitare questo tipo di disponibilità accompagnando e sostenendo le famiglie che si sono messe a disposizione.

Le funzioni principali svolte dal servizio che si occupa di affido familiare sono:

- Collaborazione con il servizio sociale dell'ente gestore che si occupa dei minori in difficoltà (servizio di tutela minori, servizio socio-assistenziale per minori e famiglie...);
- Sensibilizzazione della comunità locale in materia di affido familiare;
- Promozione dell'affido;
- Informazione e formazione degli aspiranti affidatari;
- Conoscenza e valutazione degli affidatari;
- Definizione dell'abbinamento famiglia-minore;
- Sostegno degli affidatari durante l'accoglienza del bambino o ragazzo.

1.4.1 Il servizio Affidi nella Regione Veneto

La percentuale di bambini e ragazzi in affidamento è dell'1,4 per mille residenti 0-17 anni della popolazione residente⁹ della Regione Veneto¹⁰. Di questi, il 69,8% dei minori è in affido etero-familiare, il restante 30,2% è affidato ai parenti¹¹, il 68% degli affidi è di tipo giudiziale, mentre il 32% è di tipo consensuale¹² (quest'ultimo valore è il più alto tra tutte le Regioni). In relazione alla durata dell'affidamento, i dati relativi al 31/12/2019, riportano che in Veneto il 30,9% degli affidi ha una durata di oltre 4 anni, il 22,2% ha una durata da uno a due anni, mentre il 27,2% ha una durata di meno di un anno (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021).

⁹ La popolazione 0-17 anni in Veneto al 1° gennaio 2020 ammonta a 773519 minori (Fonte: Istat, 2020)

¹⁰ Dato che si riferisce al 31/12/2019.

¹¹ Dato che si riferisce al 31/12/2019.

¹² Dato che si riferisce al 31/12/2019.

All'interno della Regione Veneto, attualmente, sono attivi 23 Centri per l'Affido e la Solidarietà familiare (la Regione Veneto utilizza questa denominazione per i servizi che si occupano di affido) situati in diverse zone del territorio in relazione alle aree di competenza. Per convenienza, i vari servizi verranno elencati suddividendoli in base al territorio dell'azienda Ulss a cui appartengono indipendentemente che siano servizi propri di quest'ultima:

- Ulss 1 – Dolomiti: 2 servizi;
- Ulss 2 – Marca Trevigiana: 3 servizi;
- Ulss 3 – Serenissima: 3 servizi di cui 2 comunali;
- Ulss 4 – Veneto Orientale: un servizio;
- Ulss 5 – Polesana: 2 servizi;
- Ulss 6 – Euganea: 5 servizi di cui 3 comunali;
- Ulss 7 – Pedemontana: 2 servizi;
- Ulss 8 – Berica: 2 servizi di cui uno comunale;
- Ulss 9 – Scaligera: 3 servizi di cui uno comunale.

Per seguire l'Affido familiare sono operativi nel territorio regionale i Centri per l'affido e la solidarietà familiare (CASF) istituiti con DGR n. 1855 del 13 giugno 2006. I CASF sono servizi sovra-distrettuali, chiaramente identificabili per sede e per i professionisti che vi operano (equipe multidisciplinare composta da assistente sociale, psicologo, educatore) e che si occupano in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare e in particolare di promozione dell'affido, di formazione e di sostegno delle famiglie affidatarie.

Altre delibere della Giunta regionale del Veneto essenziali per l'istituzione dei CASF sono:

- DGR n. 2430/07 e DGR n. 675/08 che determinano il riparto del Fondo Regionale per le Politiche Sociali per “interventi a favore dei minori in situazioni di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari”;
- DGR n. 3827/07 sul funzionamento delle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali.

È importante precisare che l'organizzazione di questi servizi all'interno della regione è diversificata e segue una logica di superamento dei singoli confini comunali abbracciando un territorio più ampio: esistono CASF gestiti all'interno delle aziende

ULSS altri, invece, gestiti da comuni capofila. “In questo modo si vuole raggiungere l’obiettivo di promuovere interventi e servizi nel territorio che superino la frammentarietà, creando omogeneità ed integrazione. Il Centro per l’Affido, quindi, sia esso gestito direttamente dall’azienda Ulss o da un comune capofila, può crescere e svilupparsi se viene favorita la dimensione dell’integrazione e della programmazione comune, attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro, l’integrazione tra servizi, tra servizi e privato-sociale e tra gli enti” (Regione Veneto, 2008, p. 47). In particolare, l’azienda Ulss, in relazione alle sue competenze, deve comunque assicurare “la partecipazione dei servizi che ad essa afferiscono, l’apporto dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e/o dell’età evolutiva e il contributo del consultorio familiare” (Regione Veneto, 2008, p. 47). Il comune, invece, è direttamente responsabile dello sviluppo della cultura dell’affido poiché fortemente condizionato dal livello di attivazione e sensibilizzazione del territorio in cui l’ente locale opera (questo aspetto non è vincolato dalla presenza della delega o di forme di gestione associata perché l’ente locale deve essere attore attivo nella costruzione di percorsi di attivazione delle risorse presenti e quindi anche quelle relative all’affido familiare).

Si è quindi compreso che il CASF si colloca in una dimensione di confine tra il mondo dei servizi e il territorio, cioè la comunità locale e opera su due livelli (Regione Veneto, 2008, p.50):

- “La promozione della cultura dell’affido e il sostegno a progetti di prossimità (dimensione dei progetti di vicinanza solidale, continuità fra i progetti: una famiglia inizia con un piccolo lavoro di solidarietà familiare e poi questo può servire per prepararsi ad un affido più solido);
- Il lavoro diretto con i bambini e le famiglie”.

1.4.2 I compiti e le azioni del CASF

Nello specifico, le azioni e i compiti che il Centro per l’affido e la Solidarietà familiare è tenuto a svolgere sono (Regione Veneto, 2008, p.51):

- “Promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà nel territorio e sensibilizzazione alla cittadinanza (incontri di sensibilizzazione e informazione);

- La partecipazione alla programmazione territoriale sullo sviluppo delle risorse accoglienti;
- Reperimento di famiglie disponibili per l'affido;
- Interazione e valorizzazione dell'associazionismo familiare;
- Corsi di formazione per famiglie affidatarie;
- Valutazione e conoscenza delle famiglie aspiranti all'affido;
- Inserimento in banca-risorse delle famiglie disponibili e aggiornamento periodico di essa;
- Formazione permanente e sostegno a tutte le famiglie affidatarie della banca risorse che non hanno un affido in corso (gruppi dell'attesa);
- Abbinamento e contratto-progetto con la famiglia affidataria;
- Accettazione delle richieste portate dal servizio titolare e successiva collaborazione per redazione del Pei;
- Collaborazione a tutte le fasi del Progetto quadro tramite partecipazione all'unità di lavoro;
- Sostegno all'affido e compartecipazione con il servizio titolare alle verifiche semestrali;
- Accompagnamento della famiglia affidataria;
- Incontri di gruppo di sostegno ai diversi tipi di affido: per le famiglie con affidi residenziali e per le famiglie con affidi diurni;
- Ridefinizione dell'eventuale disponibilità della famiglia affidataria al termine dell'esperienza di affido".

1.5 L'affidamento al servizio sociale

Si ritiene necessario compiere un approfondimento rispetto alla pratica dell'affidamento al servizio sociale. Si tratta di un tipo di affidamento che ha delle particolarità rispetto all'affido familiare fin qui descritto.

Nonostante “nella prassi accade con una certa frequenza che la locuzione *affidamento ai servizi sociali* sia impiegata, impropriamente, anche in caso di affidamento consensuale alla separazione dei genitori” (Lenti, 2018, p.339), o per i casi di

prostituzione minorile o per i minori privi di assistenza in Italia, di fatto, l'affidamento di un minore ai servizi sociali ha un'origine molto distante dall'affidamento definito dall'art. 2, l. 184/1983. Esso è stato introdotto, in Italia, negli anni '50 attraverso la legge 25 luglio 1956 n.888 modificatrice della r.d.l. 20/07/1934 n. 1404 e aveva una funzione prettamente rieducativa. Infatti, il suo scopo era preventivo nei confronti di minori con una condotta "deviante" per evitare che questa si evolvesse in una condotta criminale. La legge stabiliva la possibilità, per il minore in affidamento al servizio sociale, di essere collocato all'interno di una "casa di reclusione", il cosiddetto riformatorio. Dal 1956, il provvedimento è rivolto a minori che manifestano irregolarità sia dal punto di vista della condotta che dei bisogni psico-educativi. Si mette, quindi, in risalto che la misura ha una finalità maggiormente incentrata sul fornire un aiuto concreto al problema del disadattamento minorile, collocandosi non più soltanto all'interno dell'ambito penale, ma a cavallo di quest'ultimo e quello civile. Dal 1977 ad oggi, l'affidamento al servizio sociale comporta che il servizio sociale sia nella condizione di agire tutti gli interventi che ritiene necessari al benessere del minore senza dover ottenere l'approvazione della famiglia di origine. Si tratta di interventi di diverso tipo "con finalità rieducativa" che possono comportare anche "la collocazione presso una famiglia o, più spesso, una comunità residenziale." (Lenti, 2018, p. 340). I servizi hanno il compito di controllare la condotta del minore e di aiutarlo a superare le difficoltà in ordine a una normale vita sociale, riferendo periodicamente al giudice del Tribunale per i minorenni sul suo comportamento. Infatti, l'affidamento a scopo rieducativo può essere disposto dal Tribunale per i minorenni su richiesta del pubblico ministero, dei genitori o del tutore o, in caso di urgenza, il tribunale può procedere d'ufficio.

Questo strumento, però, presenta numerose criticità¹³:

- Non tipicizza la condotta che può dar luogo all'applicazione delle misure;
- Non ne determina la durata nel minimo e nel massimo;
- Non indica l'età minima per esservi assoggettati;
- Non prevede l'obbligo del difensore e tanto meno la sua nomina di ufficio in caso di sua mancanza;

¹³ Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *L'affidamento al servizio sociale*, https://www.minori.gov.it/sites/default/files/ricerca_affidamento_al_servizio_sociale.pdf.

- Non impone l'obbligo dell'ascolto del minore da parte del giudice ma solo il suo intervento nella procedura.

È proprio in relazione ad alcune delle criticità riportate che si rileva una diversa applicazione di questa pratica all'interno dei diversi Tribunali per i minorenni presenti all'interno del territorio italiano (tanto che alcuni di questi non la utilizzano affatto).

“Un tempo l'affidamento con funzione rieducativa era l'unico tipo di affidamento previsto dalla legge per i minori in difficoltà ed era parte integrante del sistema di valori e dell'atmosfera culturale di cui era espressione anche l'art. 319 del codice civile, abrogato con la riforma del 1975” (Lenti, 2018, p. 340) (l'articolo in questione definiva che il padre non in grado di fermare la condotta irregolare del figlio poteva collocarlo all'interno di un istituto di correzione se autorizzato dal giudice del tribunale). Nonostante la sua “antica” e iniziale finalità e ad oggi poco adatta alle esigenze della società odierna, l'affidamento ai servizi sociali è sopravvissuto, “benché siano ormai statisticamente minoritari i casi in cui vi si ricorre per contrastare condotte del minore che sono socialmente devianti, ma che non possono essere ricondotte a comportamenti censurabili dei genitori” mentre è cresciuto il suo utilizzo nell'ambito dei contesti di maltrattamento familiare (Lenti, 2018, p. 340).

1.6 Conclusioni

In conclusione, si ribadisce che il termine dell'affidamento familiare dovrebbe coincidere con l'allontanamento temporaneo di un minore dal suo nucleo familiare in previsione di un suo ritorno una volta superate le criticità che hanno determinato l'allontanamento stesso. In questo caso, il servizio sociale dell'ente gestore e/o il Tribunale per i minorenni hanno la responsabilità di valutare se siano venute meno le difficoltà della famiglia di origine che avevano determinato l'avvio della pratica dell'affidamento. Questo avviene attraverso un *assessment* aggiornato della situazione con particolare riguardo alle capacità genitoriali presenti nella famiglia di origine in cui il minore rientrerà attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti: il minore stesso e la sua famiglia e anche gli affidatari per analizzare anche le implicazioni affettive che tale decisione comporta. A prescindere dalla conclusione del percorso di affidamento, in

Veneto il rientro presso la famiglia di origine accade nel 48,6% dei casi (percentuale riferita all'Italia 34%)¹⁴ (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2021).

Indipendentemente dal tipo di conclusione, il passaggio da minore in affidato al termine del percorso deve essere predisposto in maniera da creare un percorso di sostegno che accompagni gradualmente questa fase molto delicata e complessa. I servizi devono offrire gli aiuti necessari, non soltanto al minore e a coloro che lo accoglieranno in questa nuova fase della sua vita, ma anche ai genitori affidatari. Essi devono essere sostenuti rispetto all'elaborazione e all'accettazione della separazione, ma allo stesso tempo affiancati nella creazione di una nuova realtà di continuità affettiva con l'affidato.

Dal punto di vista formale, invece, l'affido familiare cessa con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, cioè il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni.

¹⁴ Dato che si riferisce all'arco temporale 01/01/2019 al 31/12/2019.

CAPITOLO II

Leggi, diritti e tutele

La genitorialità in relazione alle persone gay e lesbiche è un argomento delicato e complesso soprattutto perché subisce diversi esiti sulla base del contesto territoriale dove ci si trova a vivere. In Italia, ad oggi, sebbene siano stati fatti alcuni passi avanti verso l'acquisizione dei diritti da parte della comunità LGBTQIA+, esistono ancora discriminazioni sociali, politiche e legislative.

2.1 La legge Cirinnà

La legge 20 maggio 2016, n.76, entrata in vigore il giorno 5 giugno 2016, è il simbolo di un grande passo avanti da parte dello Stato italiano nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Dopo una lunga “battaglia” iniziata nel 1986, l'Italia ha definito una legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Questo istituto giuridico è quindi suddiviso in due parti:

- Art. 1, commi 1-35, conosciuta anche come Legge Cirinnà (dal nome della senatrice promotrice e prima firmataria), definisce i diritti e i doveri reciproci rispetto alle unioni civili per le coppie dello stesso sesso;
- Art. 1, commi 36-69, definiscono invece la disciplina delle convivenze (questa seconda parte non verrà analizzata in questo elaborato).

2.1.1 Il percorso di affermazione

Come accennato inizialmente, la legge Cirinnà è il frutto di un lungo e persistente tentativo durato trent'anni promosso da associazioni, deputati e politici italiani di introdurre all'interno dell'ordinamento una legge che regolamentasse le unioni tra

persone al di là dell'istituto del matrimonio (tra cui si può comprendere anche l'unione tra persone dello stesso sesso).

La prima proposta di legge fu presentata dalla senatrice Ersilia Salvati e dalle onorevoli Romana Bianchi e Angela Bottari. Era il 1986 e grazie all'”Interparlamentare donne Comuniste” e ad Arcigay anche in ambito parlamentare si cominciò a parlare di unioni civili. Successivamente, nel 1988, l'avvocata e parlamentare socialista Alma Agata Capiello, insieme ad altri 27 colleghi, introdusse una nuova proposta di legge che aveva lo scopo di definire delle tutele rispetto alle “famiglie di fatto” (così chiamate all'interno del testo di legge). “Il mutamento del costume sociale, le riforme legislative e la crescente diffusione delle convivenze *more uxorio*, hanno contribuito a determinare un radicale mutamento nella considerazione di tale fenomeno, che si impone oggi alla nostra attenzione”.¹⁵ Questa proposta di legge, che aveva lo scopo di definire un riconoscimento delle convivenze tra persone, superando così il concetto di famiglia solo se presente il vincolo matrimoniale, non fu mai calendarizzata. All'interno del testo non si fa preciso riferimento al sesso delle persone conviventi, ma allo stesso tempo la legge non esclude (perché non è presente nessun rimando che non permetta questa possibile apertura) di poter legittimare un riconoscimento anche alle coppie di persone dello stesso sesso. Infatti, “la proposta Capiello, che ebbe ampia risonanza sulla stampa, adombrava il riconoscimento anche delle coppie omosessuali”¹⁶.

“Dagli anni Novanta divenne consistente il numero di proposte di legge per disciplinare le unioni civili presentate sia alla Camera che al Senato, così come divennero pressanti gli inviti del Parlamento Europeo”.¹⁷ Il Parlamento europeo, infatti, l'8 febbraio 1994, ha approvato la *Risoluzione per la parità dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche nella Comunità europea*, all'interno della quale si invitava la Commissione ad agire per porre fine “agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni” (Regione Emilia Romagna,

¹⁵ Camera dei Deputati, *PDL N. 2340, Disciplina della famiglia di fatto, 12 febbraio 1988*, <http://legislature.camera.it/dati/leg10/lavori/stampati/pdf/23400001.pdf>.

¹⁶ Il Dubbio, *La storia delle unioni civili “fallite” dal 1986 ad oggi*, <https://www.ildubbio.news/avvocatura/la-storia-delle-unioni-civili-fallite-dal-1986-ad-oggi-h4f9fwnf>.

¹⁷ Il Dubbio, *La storia delle unioni civili “fallite” dal 1986 ad oggi*, <https://www.ildubbio.news/avvocatura/la-storia-delle-unioni-civili-fallite-dal-1986-ad-oggi-h4f9fwnf>.

1994, p. 3) e “a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini” (ibidem).

Nel corso degli anni Novanta sono state innalzate almeno altre dieci proposte di legge, ma mai nessuna è entrata all’interno dell’ordine del giorno dei lavori delle Camere, anche per il veto espresso ed esplicito delle gerarchie cattoliche.

Gli inviti provenienti dall’Europa hanno continuato anche successivamente e nel dicembre del 2000 è avvenuta l’approvazione, a Nizza, della *Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea* nella quale veniva esplicitato che l’uguaglianza è “fra i principi fondamentali dell’ordinamento europeo, non solo quale principio di uguaglianza davanti alla legge, ma espressamente come diritto a non essere discriminati sulla base di caratteristiche soggettive costitutive dell’identità della persona (artt. 21 e 23)” (Cavina & Danna, 2009, p. 170). Continuando, l’art. 9 riporta che è necessario riconoscere la libertà di manifestare il proprio orientamento sessuale senza condizionamenti e sancisce il diritto di sposarsi e di costruire una famiglia, senza esprimere nessun tipo di vincolo a riguardo. L’Europa quindi si schiera in modo evidente e chiede di fare lo stesso anche ai paesi membri.

All’inizio del nuovo millennio, sono continuati i tentativi di far approvare delle proposte di legge che fossero in linea con le indicazioni date dalle istituzioni europee. Interessanti sono stati i tentativi promossi a cavallo tra il 2002 e il 2003 dal deputato Franco Grillini e della militanza omosessuale alla Camera dei deputati che ricalcavano il matrimonio sul modello delle leggi che nel frattempo erano state approvate nei paesi scandinavi a partire dalla Danimarca. La prima, *Istituzione del registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all’istituto del matrimonio*, proposta nel luglio del 2002, ha l’ambizione di seguire la scia dei paesi europei citati proponendo un’istituzione quasi del tutto equivalente al matrimonio. Questa e le altre due proposte di legge successive (*Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto* proposta nell’ottobre del 2002 e *Disciplina dell’unione affettiva* proposta nell’aprile del 2003) non furono mai accolte.

Nel settembre del 2003 il Parlamento europeo ha approvato la *Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea*, nella quale si “ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di abolire qualsiasi forma di discriminazione, legislativa o de facto, di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in particolare in materia

di diritto al matrimonio e all'adozione”¹⁸. Sebbene sia chiara la continua richiesta da parte dell’Unione europea agli stati membri (e quindi anche all’Italia) di definire una legge, numerosissime sono state le proposte avanzate nei tredici anni successivi che, fino all’approvazione della legge Cirinnà, non hanno portato ad un nulla di fatto. In particolare, nel febbraio del 2007 è stato presentato al Consiglio dei ministri il disegno di legge che formalizza i riconoscimenti delle convivenze in Italia nominato *Diritti e doveri delle persone stabilmente CONviventi - DICO*. Inizialmente il Consiglio aveva formalizzato il riconoscimento di tali unioni, ma successivamente l’iter legislativo si è concluso con la caduta del governo a quell’epoca in carica. L’anno seguente venne depositato alla Camera dei deputati, dai deputati Barani e De Luca e su proposta dei ministri Brunetta e Rotondi, un altro disegno di legge riguardante le coppie conviventi conosciuto con il nome DiDoRe (*Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*), ma anche in questo caso, il processo per l’eventuale approvazione non è avvenuto.

La prima stesura di quella che poi sarebbe diventata la legge 76/2016 è stata depositata a giugno 2014 dalla senatrice Monica Cirinnà. Il testo unificava vari disegni di legge riportati successivamente:

- n. 14 - *Disciplina delle unioni civili*;
- n. 197- *Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*;
- n. 239 - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*;
- n. 314 - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*;
- n. 909 - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*;
- n. 1211 - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*;
- n. 1231 - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*;
- n. 1316 - *Disposizioni in materia di unioni civili*;
- n. 1360 - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*;

¹⁸ Parlamento europeo, *Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea*, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0281_IT.html, punto 81.

- n. 1745 - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*;
- n. 1763 - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*.

Tra il 2014 e il 2015 sono state presentate altre due proposte ed entrambe avevano la finalità di estendere i benefici del matrimonio anche alla coppia che sottoscrive l'unione civile, ma successivamente la relatrice decise di eliminare dal testo ogni riferimento al matrimonio nominando, però, tutti gli articoli del codice civile che ne trattano. Si giungeva, dunque, ad una proposta di legge simile a quella approvata in Germania nel 2001 sulle unioni civili che prevedevano il riconoscimento di quasi tutti i benefici riservati al matrimonio tra cui l'eredità, la pensione di reversibilità e l'adozione del figlio del partner, vietando esplicitamente però l'adozione congiunta da parte della coppia. Dopo l'approvazione del testo da parte della commissione parlamentare, i tempi per l'esame degli emendamenti furono allungati da alcune richieste di modifiche massicce pervenute da alcuni senatori di area cattolica contrari al disegno di legge.

Numerosi furono i tentativi di ostruzione all'approvazione del DDL appena definito. Uno su tutti, i fatti accaduti il 13 gennaio 2016: il Centro Studi Livantino presentò un appello al Parlamento italiano affinché i contenuti del DDL venissero abissati perché troppo simili a quelli del matrimonio civile e avrebbero aperto all'adozione del configlio (o stepchild adoption) per le coppie omosessuali e sdoganato la surrogazione di maternità. Iniziò quindi un dibattito rispetto al nuovo DDL Cirinnà che iniziò in Senato il 2 febbraio 2016 e che terminò il 23 febbraio con la presentazione di un maxiemendamento del governo che recepiva quasi integralmente il DDL anche se erano presenti alcune precisazioni come il mancato riferimento all'articolo 29 della Costituzione, che tratta l'istituzione del matrimonio e l'eliminazione dell'obbligo di fedeltà per le parti contraenti l'unione civile.

Dopo che la prima lettura è stata approvata, il disegno di legge passò all'esame della Camera il 9 maggio 2016 e fu approvato, senza nessuna ulteriore modifica, e in via definitiva, l'11 maggio 2016 con 372 voti favorevoli, 51 contrari e 99 astenuti.

Concludendo, il disegno di legge approvato dal Parlamento è stato promulgato dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella il 20 maggio 2016 per essere, poi, pubblicato il giorno seguente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrare

in vigore il giugno dello stesso anno. Dal 2018 al 2021 sono state celebrate 8792 unioni civili (Istat, 2018; 2019; 2020; 2021).

È interessante ricordare che, durante l'iter di approvazione della legge 76/2016, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia rispetto alla mancanza di un riconoscimento legislativo per le unioni civili. Il caso in questione è la "causa Oliari e altri contro Italia" la quale sentenza è stata pronunciata a Strasburgo il 21 luglio 2015. Tre coppie omosessuali hanno fatto ricorso in merito al rifiuto che tutte hanno ricevuto dai rispettivi comuni di residenza di affiggere la pubblicazione di matrimonio o del rifiuto di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto all'estero nei registri del luogo di residenza. Tutte e tre le coppie hanno intrapreso delle cause in Tribunale, ma nessuna ha dato esito positivo nei loro confronti. Per questo motivo si sono rivolte alla Corte europea che ha sentenziato al punto 72: "la Corte conclude che le persone che sono parti dei presenti ricorsi debbano essere considerate "vittime" delle dedotte violazioni ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione".¹⁹ L'articolo 34 afferma: "La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli".

La Corte ha quindi ammonito l'Italia rispetto alle decisioni emanate dai Tribunali nei riguardi delle fattispecie in esame e in aggiunta ha riportato in sentenza che: "l'insoddisfacente stato del pertinente diritto interno sul riconoscimento delle unioni omosessuali, che rivela una protratta omessa attuazione di un diritto fondamentale riconosciuto costituzionalmente in modo effettivo e che dà luogo a una continua incertezza, rende l'intervento attivo dello Stato italiano nella disciplina del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare incompatibile con i requisiti del paragrafo 2 dell'articolo 8 della Convenzione"²⁰.

¹⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Causa Oliar e altri c. Italia (Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11)*, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22appno%22:%5B%2218766/11%22,%2236030/11%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-157810%22%5D%7D>.

²⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Causa Oliar e altri c. Italia (Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11)*, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22appno%22:%5B%2218766/11%22,%2236030/11%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-157810%22%5D%7D>.

Non è certo se l'arrivo di questa sentenza abbia o meno accelerato il processo di approvazione della legge Cirinnà, ma in ogni caso qualche mese dopo la legge è entrata in vigore.

2.1.2 *La volontà del legislatore*

Entrando nello specifico della legge Cirinnà, quello che si può notare inizialmente, è che non si parla di matrimonio: la legge, infatti, istituisce l'unione civile, che non è una forma di unione del tutto equivalente al matrimonio. In realtà però, “la somiglianza dell'unione civile al matrimonio è rafforzata dal comma 20: stabilisce che si applicano anche alle parti dell'unione civile le norme, in qualunque legge e regolamento ricorrano, che fanno riferimento al matrimonio o contengono le parole *coniuge, marito, moglie* o equivalenti” (Lenti, 2018, p.160). Questa specifica non permette comunque di poter definire le due realtà equivalenti perché esistono delle differenze, anche rilevanti, che portano a considerare l'unione civile come una unione meno forte e vincolante del matrimonio.

La disciplina del matrimonio è contenuta all'interno del libro primo, titolo VI, capo I-VII del codice civile e, oltre a questo, l'articolo 29 della Costituzione definisce che: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”. Parallelamente, l'articolo 1 della legge 76/2016 recita: “La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto”. Come si può notare, l'articolo 29 citato precedentemente non viene nominato. Prima dell'approvazione di questa legge il DPR 30/05/1989, n.223, all'articolo 14 definisce la famiglia come: “un insieme di persone legato da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune” (Cavina & Danna, 2009, p.177). In questo caso si fa riferimento al matrimonio, che, come ribadito, in Italia non può essere contratto tra persone dello stesso sesso, ma allo stesso tempo, l'articolo 29 della Costituzione citato poc'anzi, utilizza l'espressione “società naturale” che secondo Danna e Cavina, “non significa immutabilità della regolazione normativa: questa può mutare con il mutare del costume sociale, con l'evolversi della concezione della famiglia

e dei rapporti tra i suoi membri” (2009, p.179). Da queste parole si comprende come anche una società che considera una relazione tra persone dello stesso sesso come “naturale”, oltre a eliminare il fattore discriminatorio, è una società che si adatta e rimane al passo con i cambiamenti che avvengono inevitabilmente al suo interno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito infatti che “l'omosessualità è qualcosa di naturale in quanto “naturale” variante del comportamento sessuale umano” (ibidem).

Queste specifiche ribadiscono, però, che la giurisdizione italiana considera il matrimonio e l'unione civile come due forme di unione diverse e non equivalenti proprio perché è stato scelto di redigere una legge *ex novo* senza invece adattare quella già esistente all'interno del codice civile per le unioni matrimoniali. Il favor costituzionale riservato alla famiglia fondata sul matrimonio, se per un verso esclude che il legislatore possa privarla di tutela giuridica, per l'altro verso non implica affatto che il legislatore debba omettere di tutelare allo stesso modo anche altre formazioni come le unioni tra persone dello stesso sesso.

2.1.3 Le differenze: due tipi di unione volutamente differenti

Le principali differenze tra questi due tipi di unioni sono molteplici. La prima riguarda, molto semplicemente il sesso. Il matrimonio, infatti, a differenza delle unioni civili, può essere contratto solo da persone di sesso diverso. Oltre a questo, si aggiunge che i commi 26 e 27 della legge 76/2016 definiscono che se un componente di una coppia di sesso opposto unita in matrimonio, intraprende e ottiene la rettificazione del sesso e se le persone in questione non vogliono far cessare la loro unione matrimoniale, questa verrà automaticamente tramutata in unione civile. Se dovesse però succedere il fatto opposto (cioè che all'interno di una coppia di persone dello stesso sesso uno dei due ottiene la rettificazione del sesso), l'unione civile verrà sciolta senza la possibilità di essere mutata in matrimonio.

Un'altra differenza è legata al rito: l'unione civile prevede una procedura molto più veloce perché non è contemplata la recita di formule particolari (previste invece per il matrimonio). In aggiunta, è necessario che le persone che si vogliono unire civilmente presentino una dichiarazione davanti all'ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni. Conseguentemente, l'ufficiale compilerà un certificato nel quale verranno

inseriti i dati anagrafici della coppia e dei testimoni, la residenza e il regime patrimoniale. Anche gli obblighi che precedono il rito sono differenti: per quanto riguarda l'unione civile, infatti, non sono contemplate le pubblicazioni (sarà l'ufficiale di stato civile a controllare la presenza di eventuali impedimenti al momento della richiesta della celebrazione) e non possono nemmeno essere formulate eventuali opposizioni allo svolgimento dell'unione previste, invece, per il matrimonio.

Un altro elemento differente è il limite d'età dei coniugi previsto per legge: se il matrimonio può essere contratto anche da soggetti minorenni (se si tratta di ragazzi che hanno compiuto 16 anni e se il giudice lo permette), per le unioni civili i soggetti devono per forza essere maggiorenni.

Un'altra differenza è riferita alla mancanza di insorgenza del rapporto di affinità, definito dall'articolo 78 del codice civile²¹, quando viene contratta un'unione civile. Nonostante questo articolo contenga la parola "coniuge", il rapporto non sorge perché questa norma non è espressamente richiamata all'interno della legge 76/2016. Ecco perché precedentemente, si era precisato che, i due istituti non definiscono un tipo di unione equivalente. Infatti, anche se una norma fa riferimento al matrimonio o ai coniugi non è automaticamente valida per le unioni civili se non espressamente presente all'interno della legge Cirinnà.

Anche in relazione ai diritti e agli obblighi personali nascenti dall'unione civile e dal matrimonio, sono presenti delle differenze. "Il c. 11° legge 76/2016 è modellato sull'art. 143 del codice civile, con due eccezioni: non menziona il dovere di fedeltà, né quello di collaborare nell'interesse della famiglia. Il c. 12° legge 76/2016 è modellato sull'art. 144, ma non menziona le esigenze preminenti della famiglia" (Lenti, 2018, p. 163). "Con questa scelta, il legislatore intende sottolineare con il massimo di retorica verbale la differenza fra matrimonio e unione civile e sviluppa l'indicazione contenuta nel c. 1° legge 76/2016, ove si legge che l'unione civile fra persone dello stesso sesso è istituita quale *specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione*" (Lenti, 2018, p. 164). Il legislatore ci sembra voler suggerire che l'unione civile non è una famiglia, la quale, contrariamente, viene regolata dall'articolo 29 della Costituzione,

²¹ Riferendosi dunque al vincolo di parentela che un coniuge ha nei confronti dei parenti dell'altro coniuge, il fatto di non normare questo tipo di legame, significa non voler legittimare dei rapporti tra persone che, prescindere dall'unione civile, si considerano affini.

ma allo stesso tempo la famiglia non è creata dal legislatore, ma viene solamente normata da esso (Cavina & Danna, 2009).

In relazione a questo, l'iter per lo scioglimento dell'unione civile è semplificato rispetto a quello previsto per il matrimonio: non esiste il periodo di separazione e basterà ricorrere all'ufficiale di Stato Civile e non al Giudice (anche in presenza di una volontà disgiunta da parte dei due coniugi) per ottenere il divorzio che potrà essere richiesto dopo tre mesi dalla presentazione della volontà di scioglimento dell'unione.

Continuando, poiché, la legge Cirinnà non disciplina nulla rispetto alla questione genitorialità delle coppie dello stesso sesso, queste ultime, a differenza di quelle unite in matrimonio, non possono accedere alle prestazioni di maternità/paternità né agli assegni familiari. Sempre in materia di genitorialità, un'altra differenza con il matrimonio è che le coppie dello stesso sesso unite civilmente non possono accedere all'istituto dell'adozione (legge 184/83) o ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. I bambini nati durante l'unione civile saranno considerati figli del genitore biologico, non è prevista quindi la possibilità di ricorrere alla *stepchild adoption* (i temi legati alla genitorialità omosessuale verranno ampliati e analizzati maggiormente al paragrafo 2.2).

Dopo aver definito le principali differenze, si riportano le questioni che, invece, sono equivalenti sia per il matrimonio che per l'unione civile. Dal punto di vista economico, nulla viene modificato e questo significa che le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una soluzione diversa, oltre a questo, per entrambi, si prevede l'obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il diritto di successione. Le coppie unite civilmente, come quelle sposate, godono dello stesso trattamento fiscale e previdenziale (quindi ci si riferisce alle detrazioni per familiari a carico e prima casa, all'assegno di mantenimento in seguito a divorzio, alla pensione di reversibilità e al TFR in caso di morte di uno dei due coniugi). L'introduzione di queste forme di tutela previste per le coppie sposate a quelle unite civilmente è sinonimo di una volontà del legislatore di tutelare sia il singolo partner, ma anche la coppia dal punto di vista di sussistenza economica reciproca.

È quindi indubbio, che, l'entrata in vigore della legge Cirinnà abbia finalmente introdotto dei diritti che prima mancavano nei confronti delle coppie omosessuali, ma allo stesso tempo, però, alcuni temi essenziali e richiedenti di diritti non sono stati presi in considerazione. Uno di questi è sicuramente la genitorialità.

2.2 Le famiglie omogenitoriali

Precedentemente è stato evidenziato come il comma 12 della legge 76/2016 sia il frutto di un lavoro di modifica dell'articolo 144 del codice civile. Se in quest'ultimo è chiaro che il legislatore consideri l'unione matrimoniale come una istituzione che supera gli interessi dei singoli che la compongono (e quindi il riferimento è ai figli)²², la stessa intenzione non è indirizzata alle coppie dello stesso sesso. La volontà del legislatore di non normare il tema dell'omogenitorialità all'interno di una legge specifica e creata appositamente per definire e concedere nuovi diritti, è la conferma che l'unione civile è considerata un vincolo che riguarda soltanto le due persone che lo contraggono senza estendere le sue "conseguenze" a terzi. Un esempio è sicuramente il mancato rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell'altro e l'impossibilità di adottare il figlio da parte del partner del genitore naturale.

In Italia, quando si parla di famiglie omogenitoriali, cioè famiglie composte da una coppia di persone omosessuali e dai loro figli, si apre uno scenario complesso che ha come principale problema il mancato riconoscimento, non solo culturale, ma anche e soprattutto giuridico, appropriato. Come già ribadito, la legge 76/2016 non ha affrontato l'argomento "genitorialità" e per questo, ancora oggi, anche se presente una norma che legifera le unioni tra persone dello stesso sesso, manca un riconoscimento e una tutela dei minori nati all'interno di esse che risultano avere solo un genitore (cioè quello biologico). Quindi, il legislatore sembra essere indifferente rispetto all'argomento: in dottrina questo viene chiamato "vuoto legislativo", ma in realtà è una scelta politica o sarebbe più corretto parlare di "disimpegno morale" (Tiano & Trappolin, 2019).

2.2.1 L'adozione del configlio o stepchild adoption

Prima della legge Cirinnà, un modo per colmare questa lacuna legislativa, cioè l'impossibilità di riconoscimento del figlio da parte del genitore non biologico, era l'adozione del figlio da parte di quest'ultimo. Non esiste però una legge specifica in riferimento a queste specifiche famiglie, ma il primo riconoscimento è avvenuto, nel 2014, per via giurisprudenziale da parte del Tribunale dei minori di Roma che ha

²² L'articolo obbliga i coniugi a tener conto nell'accordo sull'indirizzo della vita familiare, non solo dei bisogni di entrambi, ma anche quelli "preminenti della famiglia stessa".

permesso ad una donna di adottare la figlia naturale della compagna dopo che le due si erano recate in Spagna per accedere alla pratica di procreazione eterologa assistita. L'adozione del figlio si basa infatti sull'articolo 44 della legge 184/1983 che permette l'adozione del figlio del coniuge, purché vi sia il consenso del genitore biologico e a condizione che l'adozione corrisponda all'interesse del minore. Si tratta però di una adozione non legittimante che mira a tutelare il diritto del minore ad avere una famiglia in situazioni in cui la legge non avrebbe consentito di giungere all'adozione piena. Le deroghe previste dall'articolo 44 sono:

- “Quando gli adottandi sono uniti al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
- Quando un coniuge adotta il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge;
- Quando il minore è portatore di handicap e orfano di entrambi i genitori;
- Quando non sia possibile l'affidamento preadottivo”²³.

È per questo che la stepchild adoption è un istituto finalizzato a consolidare i legami familiari e a tutelare l'interesse del minore a veder garantita l'instaurazione di un rapporto giuridico analogo a quello genitoriale con un soggetto al quale non è legato biologicamente, ma che è determinato ad assumere nei suoi riguardi un ruolo genitoriale attraverso un legame affettivo continuando ad alimentarlo anche nei confronti di entrambi i genitori.

Nonostante queste premesse definite dall'articolo 44, il procedimento di adozione in questione non è automatico, ma deve essere proposto davanti ad un Tribunale per i minorenni “che effettua un'indagine sull'idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare dell'adottante”²⁴. Nel caso riportato in precedenza, il Tribunale dei minorenni di Roma, ha dato il suo consenso perché ha riconosciuto il “superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche

²³ Camera dei Deputati, *Il dibattito sulla stepchild adoption*, https://temi.camera.it/leg17/post/il_dibattito_sulla_stepchild_adoption.html?tema=temi/diritto_di_famiglia

²⁴ Camera dei Deputati, *Il dibattito sulla stepchild adoption*, https://temi.camera.it/leg17/post/il_dibattito_sulla_stepchild_adoption.html?tema=temi/diritto_di_famiglia

formalmente con l'adulto, in questo caso la madre sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo”²⁵.

In mancanza di una legge che definisca chiaramente la possibilità di estendere l'adozione del configlio anche alle coppie omogenitoriali, un'importante riferimento e un'importante conferma è data dalla sentenza n.12962 del 2016 nella quale la Corte Suprema, in merito ad una adozione di un minore da parte della compagna della madre e quindi il genitore sociale, ha affermato che, essa “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice”²⁶. I giudici della Corte Suprema, infatti, non hanno accolto il ricorso al primo grado di giudizio avanzato dalla Corte di Appello. La motivazione riguardava la questione del possibile conflitto di interesse nato dalla decisione della madre biologica di ottenere questo riconoscimento giuridico che sarebbe stato in contrasto con quello della figlia, tanto da essere necessaria la nomina di un curatore. La Corte Suprema si è pronunciata a favore della decisione presa in primo grado perché in sede di giudizio di legittimità non è previsto sindacare sulla decisione di non sussistenza del conflitto di interessi. Oltre a questo, ha ribadito che “il conflitto d'interesse tra genitori e figli minori si determina non in presenza di un interesse comune, sia pure distinto e autonomo, di entrambi al compimento di un determinato atto, ma soltanto allorché i due interessi siano, nel caso concreto, incompatibili tra loro”²⁷. E ancora “il conflitto di interesse deve essere concreto, diretto e attuale, e sussiste se al vantaggio di un soggetto corrisponde il danno dell'altro”²⁸.

Dal 2014 ad oggi, nonostante siano stati altri i casi in cui è stata autorizzata dal Tribunale la *stepchild adoption*, non sono mancati pareri negativi da parte della giurisprudenza (come il Tribunale per i minorenni di Torino dell'11 settembre 2015, il Tribunale per i minorenni di Milano del 17 ottobre 2016, il Tribunale per i minorenni di Venezia del 31 maggio 2017 e il Tribunale per i minorenni di Palermo del 30 luglio 2017).

²⁵ Camera dei Deputati, *Il dibattito sulla stepchild adoption*, https://temi.camera.it/leg17/post/il_dibattito_sulla_stepchild_adoption.html?tema=temi/diritto_di_famiglia

²⁶ Camera dei Deputati, *Il dibattito sulla stepchild adoption*, https://temi.camera.it/leg17/post/il_dibattito_sulla_stepchild_adoption.html?tema=temi/diritto_di_famiglia

²⁷ Articolo29, *Sentenza della Corte Suprema n. 12962 del 2016*, <http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2016/06/SENTENZA-CORTE-DI-CASSAZIONE.pdf>.

²⁸ Ibidem.

È bene ricordare che fino al 2007, l'adozione in casi particolari era ammessa solo per le coppie sposate, successivamente si è data questa possibilità anche alle coppie conviventi eterosessuali. La motivazione della giurisprudenza è legata al fatto che sia nell'interesse del minore che un rapporto affettivo corrisponda anche ad un rapporto a livello giuridico comprendente di diritti e doveri da parte dell'adulto. Negli anni quindi, si è verificato un adattamento di questa legge alle esigenze sia della società e dei suoi cambiamenti, ma soprattutto a quelli che sono gli interessi dei minori. Sul fronte delle coppie omosessuali, questo passo, sebbene compiuto da molti Tribunali del territorio, riscontra ancora dei pareri negativi forse non del tutto giustificabili. In ogni caso, è bene precisare che, originariamente, l'adozione del configlio aveva lo scopo di riconoscere le cosiddette "famiglie ricostruite", dove appunto, l'adottante, non è il genitore biologico del minore adottando, ma non è nemmeno stato/a protagonista del desiderio di concepire questo figlio. Questo particolare è sicuramente da tenere in considerazione perché, per le coppie omosessuali, la possibilità del genitore sociale o non biologico di adottare il figlio del partner, può essere considerata non del tutto appropriata. In molti casi, infatti, non si tratta di un figlio "acquisito" perché si è intrapresa una relazione con il genitore biologico di quest'ultimo, ma si tratta di un figlio pensato, desiderato e concepito dalla coppia. Si tratta, quindi, di dover chiedere ad un tribunale la possibilità di adottare il proprio figlio, cioè il figlio che insieme al proprio partner si è voluto avere.

2.2.2 Omogenitorialità in Italia

In Italia se una persona o una coppia omosessuale vuole diventare genitore di un figlio biologicamente proprio, non lo può fare. Come già definito al paragrafo 2.1.3, la legge 76/2016 non legifera in tema di "omogenitorialità" alimentando così una buona prassi che dagli anni 2000 (se non anche precedentemente), ha portato moltissime coppie omosessuali o persone singole a recarsi all'estero per poter avere accesso a procedure di procreazione come la gestazione per altri e la procreazione medicalmente assistita eterologa.

Quando si fa riferimento alla gestazione per altri, si intende la possibilità che una donna porti avanti una gravidanza per conto di un'altra coppia (cioè gli aspiranti genitori del nascituro) o di un genitore designato. Questa donna non avrà legami biologici con il feto, in quanto è la "portatrice gestazionale" e mette a disposizione il suo corpo. Saranno

i genitori o solo uno di loro a fornire il patrimonio genetico del feto attraverso l'ovulo o lo sperma che poi verrà sottoposto a inseminazione artificiale. Questa pratica è utilizzata dalle coppie omosessuali formate da uomini perché biologicamente impossibile per loro generare un bambino, ma anche da coppie etero che non possono portare avanti una gravidanza perché controindicato dal punto di vista medico. Oltre a questi casi più comuni, le altre possibili motivazioni sono:

- La futura madre non ha un utero, presenta malformazioni uterine o ha una condizione medica che non le permette di portare avanti una gravidanza senza mettere a rischio la sua vita e quella del bambino;
- Il genitore o i genitori designati subiscono ripetuti fallimenti di impianto di fecondazione in vitro o aborti spontanei che non rispondono al trattamento;
- Il genitore futuro è single.

In Italia, le coppie che si recano all'estero per accedere a questa pratica sono, solitamente, coppie omosessuali di uomini.

La gestazione per altri è soggetta ad una serie di complesse implicazioni etiche, legali e psicologiche e per questo deve essere normata e definita da leggi molto precise e dettagliate. Questa pratica è legale, contemplata solo se in forma altruistica o gratuita e aperta anche alle coppie omosessuali in Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito (ma solo per i residenti), Canada (tranne per lo Stato del Québec), Australia e in alcuni stati dell'USA come New York, New Jersey, New Mexico, Nebraska, Virginia, Oregon, Washington e California. In Italia, invece, è vietata e regolamentata dalla legge 40 del 2004 *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*. Nel comma 6 dell'articolo 12 si legge: "Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600 mila a un milione di euro".

La procreazione medicalmente assistita eterologa, invece, prevede, a differenza di quella omologa, che i gameti utilizzati non siano per forza appartenenti alla coppia o alla persona che intraprende questo percorso. Esistono varie tecniche differenti, le quali prevedono di favorire il più possibile o l'incontro tra ovocita e lo spermatozoo all'interno del corpo della donna o di ottimizzare al meglio le possibilità riproduttive attivando le procedure di fecondazione all'esterno del corpo della donna. Queste tecniche di riproduzione prevedono quindi che una metà del patrimonio genetico giunga da un

donatore terzo alla coppia e per questo, in Italia, questa procedura non è permessa in nessun caso. Solitamente, sono le single o le coppie lesbiche che si recano all'estero e ricorrono alla PMA eterologa per poter formare una famiglia, ma potrebbe essere utilizzata anche da una coppia eterosessuale sterile, ma non infertile o da un single eterosessuale che desidera avere un figlio da solo.

In Italia, l'accesso alle tecniche è consentito solo "quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate e documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"²⁹.

È chiaro quindi, che se una coppia o un single omosessuale vuole avere dei figli propri, in Italia, non lo può fare perché le leggi non lo permettono. Infatti, non è concessa nemmeno l'adozione di un minore perché riservata solamente alle coppie eterosessuali sposate da almeno 3 anni³⁰ (come anticipato al paragrafo 2.1.3, nella legge Cirinnà è specificato che le coppie unite civilmente non possono richiedere l'adozione).

Le uniche possibilità di genitorialità per le persone omosessuali, in Italia, sono l'affido familiare o l'adozione in casi particolari. Anche se sicuramente presenti nel territorio, ad oggi, non esistono ricerche che si sono occupate di definire quantitativamente i casi in questione.

2.2.3 L'evoluzione del concetto di "omogenitorialità" nel tempo

Se si vuole analizzare l'argomento "omogenitorialità" in Italia si deve prima di tutto compiere una semplice, ma efficace distinzione temporale che riguarda i tipi di famiglie omogenitoriali esistenti nel territorio in relazione alla loro risonanza sociologica (Monaco & Nothdurfter, 2021):

- La prima generazione di ricerca (anni '80 e '90) riguardava persone omosessuali che avevano figli perché avuti da precedenti relazioni eterosessuali (la maggior parte erano donne);
- A cavallo del nuovo millennio hanno iniziato ad avere maggiore risalto, nel dibattito sociologico, tematiche relative alla genitorialità gay e lesbica;

²⁹ Articolo 4, c. 1., legge 19 febbraio 2004, n. 40.

³⁰ Articolo 6, legge 4 maggio 1983, n. 184.

- La seconda generazione di ricerca ha visto come principale promotore l'associazione "Famiglie Arcobaleno", nata nel 2005. Grazie alla sua nascita la ricerca sociologica ha cominciato ad affrontare temi nuovi come i percorsi verso la genitorialità gay e lesbica, la vita quotidiana di queste famiglie, le strategie di cura verso i figli e le esperienze genitoriali;
- La terza generazione di persone omosessuali e di ricerca sociale nata dopo l'approvazione della legge sulle unioni civili (avvenuta nel 2016), ha portato quest'ultima a porre al centro del dibattito pubblico italiano i diritti genitoriali e dei minori. Si tratta infatti di un'omogenitorialità più consapevole perché più conscia è l'identità sessuale dei genitori, i quali desiderano avere figli con il partner dello stesso sesso.

Partendo dagli anni '90, la genitorialità gay e lesbica aveva una scarsissima rilevanza sia politica che sociale. L'obiettivo di quel periodo storico era, infatti, direzionato verso la rivendicazione dell'esistenza delle relazioni orizzontali tra persone dello stesso sesso che però, non contemplavano ancora la presenza di figli all'interno della coppia. Trappolin e Tiano (2019), attraverso delle interviste a persone appartenenti alla comunità LG, rilevano una polarizzazione tra genitorialità e omosessualità. Le stesse persone omosessuali pensano che avere figli sia un atto egoistico perché, per poterlo realizzare è necessario "forzare" quelle che sono le "leggi" naturali, contemplando così solamente la genitorialità all'interno delle coppie etero. I bambini, infatti, hanno bisogno di un padre e di una madre. Gli autori giustificano queste affermazioni ritenendole il risultato di un'impostazione dell'idea di famiglia culturalmente subita che non permette quindi la possibilità di andare oltre e contemplare altri tipi di genitorialità al di fuori di quella eterosessuale. Negli anni '90 però, erano presenti anche delle idee differenti. In alcune interviste, alcune persone LG, pensano che sia giusto per una coppia avere un figlio, perché essendo tale, il fatto che nasca questo desiderio è del tutto normale, ma allo stesso tempo si interrogano sulle conseguenze che i figli possono subire a causa della composizione della loro famiglia e, soprattutto, l'impatto di questo tipo di famiglia sulla società. In relazione alla paura dell'opinione della società, negli anni '90, non era raro che persone omosessuali intraprendessero relazioni eterosessuali (sposandosi in alcuni casi) e avessero dei figli, anche questo sintomo di una società discriminatoria e non aperta all'accettazione di una sessualità differente da quella prevalente.

Nonostante ciò, la progettazione e la realizzazione di maternità lesbiche in Italia, prima degli anni 2000, sono presenti anche se i casi riscontrati sono veramente pochissimi. Danna (2019) ne riporta due: uno avvenuto nel 1988 e uno, invece, nel 1994. Nel 1996 ha inoltre compiuto una ricerca che coinvolgeva 52 donne che amavano altre donne con figli: 50 avevano avuto figli da precedenti relazioni etero, 2 di loro, invece, tramite inseminazione artificiale, ma non hanno voluto partecipare alla ricerca.

Gli anni 2000 sono degli anni importanti perché si inizia a percepire una graduale separazione tra le famiglie eterosessuali e le forme di genitorialità omosessuale (avere figli non è più ritenuto solo un privilegio delle coppie eterosessuali). Sono 2 le ricerche significative compiute sul suolo italiano tra metà degli anni '90 e il 2003 che fanno percepire che qualcosa sta cambiando (Tiano & Trappolin, 2019):

- Lo studio condotto da Barbagli e Colombo (2001). Si tratta di un'indagine nazionale compiuta dall'Istituto Cattaneo di Bologna rispetto alla genitorialità di persone omosessuali (sia donne che uomini), ma senza fare riferimento a figli nati al di fuori di possibili relazioni eterosessuali. Oltre a questo, gli autori non hanno approfondito l'analisi della composizione effettiva dei nuclei familiari;
- Lo studio condotto da Bertone, Casiccia, Saraceno e Torriani (2003). I dati raccolti si riferiscono alla città di Torino. Da questo studio è emerso che l'11% degli uomini gay e il 29% delle donne lesbiche intervistate intendevano la genitorialità come un progetto che dovesse essere intrapreso in coppia e che avrebbero concretizzato con l'adozione (per gli uomini) e attraverso la procreazione medicalmente assistita (per le donne).

Questi studi hanno però un limite comune: il mancato approfondimento dell'eterogeneità delle famiglie coinvolte. Questo non permette, quindi, la realizzazione di un quadro più dettagliato di quella che era, in quegli anni, la situazione familiare delle coppie omosessuali con figli o che ne volevano avere.

L'anno 2005 ha segnato un punto di svolta per tutte quelle persone LG che volevano diventare genitori. L'associazione "Famiglie Arcobaleno: associazione genitori omosessuali", istituita proprio nel 2005, è composta da genitori LGBTQI+, in coppia, single o separati che hanno realizzato o vogliono realizzare il loro progetto di genitorialità. Grazie a questa associazione, per la prima volta in Italia, si è portato al dibattito pubblico il tema dell'omogenitorialità e la volontà di tutelare questo tipo di

formazioni sociali e familiari. Il suo obiettivo principale è quello di tutelare i diritti dei figli di genitori appartenenti alla comunità LGBTQI+ ed offrire a queste famiglie servizi di supporto psico-giuridico e didattico anche promuovendo attività culturali e spazi di incontro per famiglie e bambini.

Ma chi sono le “Famiglie Arcobaleno”?³¹

- Sono coppie LGBTQI+ che decidono di avviare un percorso di genitorialità facendo ricorso sia a tecniche di procreazione medicalmente assistita o a percorsi di gestazione per altri e altre GPA in paesi dove ciò è consentito per legge;
- Uomini o donne che hanno avuto figli o figlie in una relazione eterosessuale e che, in seguito, scoprono o decidono di vivere seguendo un differente orientamento sessuale o una nuova identità di genere;
- Coppie o persone singole LGBTQI+ che hanno scelto il coparenting (cioè persone che non sono legate da una relazione affettiva, ma che decidono di avere un figlio);
- Famiglie allargate e ricomposte, genitori separati, genitori single, genitori adottivi.

È importante mettere in luce che l'avvento dell'associazione “Famiglie Arcobaleno”, oltre ad ampliare la rilevanza di queste nuove forme di famiglie, ha aiutato a superare la polarizzazione tra omosessualità maschile e genitorialità.

2.2.4 L'omogenitorialità nell'anno 2023: fatti di attualità

Il 19 gennaio 2023, il Ministero dell'Interno e più specificatamente il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato una circolare indirizzata ai Sindaci di tutti i comuni del territorio italiano. L'oggetto del documento in questione riguarda la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 38162 pubblicata il 30 dicembre 2022 la quale riporta: “la pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude la automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e a «fortiori» dell'originario atto di nascita nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d'intenzione, oltre

³¹ <https://www.famigliarcobaleno.org/>

al padre biologico, anche se l'atto di nascita è stato formato in conformità della «lex loci»³². La sentenza ha inoltre specificato che “anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, e che l'ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l'adozione in casi particolari, (ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d, della l. n. 184 del 1983), in quanto, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, l'adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il "partner" del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita”³³.

Questa circolare ha quindi l'obiettivo di ribadire, come definito al sottoparagrafo 2.2.2, che non è possibile, per l'ordinamento italiano, riconoscere che il genitore sociale di un minore avuto attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita, sia effettivamente suo padre o sua madre se non attraverso l'adozione del configlio. Si tratta, quindi, di voler precisare che non è consentita in Italia la registrazione dell'atto di nascita dei bambini nati da coppie dello stesso sesso, anche perché questa possibilità non è riconosciuta per l'effetto della legge sulle unioni civili che non prende una posizione in merito. Dopo la pubblicazione della circolare sono moltissimi i figli e le figlie delle famiglie arcobaleno che vivono nella concreta possibilità di “perdere” uno dei due genitori anche se alcune amministrazioni comunali (come Roma, Torino, Bologna, Firenze, Bari e Padova) hanno dichiarato che continueranno a trascrivere gli atti di nascita nonostante queste nuove indicazioni.

Il 19 giugno 2023 una notizia è comparsa in moltissime testate giornalistiche: la Procura di Padova ha impugnato i 33 atti dell'anagrafe di bambine e bambini con due mamme che dal 2017 il sindaco Sergio Giordani ha permesso fossero registrati così da permettere il riconoscimento anche della mamma non biologica. La prima udienza è fissata a novembre 2023 e, come riportato nell'atto giudiziario inviato a ognuna di queste famiglie, ribadisce che “un atto di nascita registrato con “due mamme” va contro le leggi

³² Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, *Circolare DAIT, N. 3 del 19 gennaio 2023*, <https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-003-servdemo-19-01-2023.pdf>.

³³ Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, *Circolare DAIT, N. 3 del 19 gennaio 2023*, <https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-003-servdemo-19-01-2023.pdf>.

e i pronunciamenti della Cassazione”³⁴. Le conseguenze principali saranno due: la cancellazione dall’atto di nascita del nome della madre non biologica e la cancellazione del secondo cognome del minore appartenente sempre alla madre non biologica. Quindi, tutti questi bambini e bambine saranno ufficialmente figli di un solo genitore. Il sindaco della città di Padova dice: “dal 2017 trascrivo gli atti di nascita delle bambine e dei bambini figli di due mamme. È un atto di responsabilità verso questi piccoli perché non accetto il pensiero che ci siano bambini discriminati fin da subito, e appena nascono, nei loro fondamentali diritti”³⁵.

In merito a questa notizia gli assistenti sociali e gli psicologi del Veneto, per la prima volta hanno deciso di prendere una posizione inequivocabile. La presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Mirella Zambello spiega: “Il vuoto normativo e gli orientamenti politici dichiarati anche in tema di gestazione per altri non devono avere ricadute potenzialmente traumatiche sulle famiglie e specialmente su bambine e bambini, che rischiano di subire discriminazioni e vedere gravemente lesa il superiore interesse che hanno come minorenni di vivere serenamente nella propria famiglia, l’unica che abbiano conosciuto. Riteniamo fondamentale che ad ogni bambino venga garantito il riconoscimento legale delle figure genitoriali: per questo dichiariamo la nostra contrarietà rispetto ad una presa di posizione istituzionale che, anziché promuovere, lede i diritti dei bambini, ponendoli in una situazione di discriminazione”³⁶.

Continuando, il presidente dell’Ordine degli psicologi del Veneto Luca Pezzullo afferma: “Il benessere psicologico dei bambini e delle bambine è un diritto fondamentale, che va tutelato in tutte le realtà familiari. Ogni situazione che metta in discussione la legittimità e stabilità della propria famiglia può generare inevitabile confusione e stress, con potenziali ripercussioni sulla salute mentale dei bambini e anche degli adulti coinvolti. Il nome e il cognome rappresentano una prima forma di identità stabile che i

³⁴ Il Sole24 Ore (2023), *Padova, la Procura impugna 33 atti di nascita con due mamme: illegittimi. Chiesta anche la rettifica del doppio cognome. Ad aprile la procura chiese gli atti dei 33 bambini registrati dal 2017*, scaricabile da: <https://www.ilsole24ore.com/art/padova-procura-impugna-33-atti-nascita-due-mamme-illegittimi-AEdbZRID>.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Ordine Assistenti Sociali del Veneto, (2023), *PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO: “COPPIE OMOGENITORIALI, L’IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI NASCITA ATTO LESIVO DEI DIRITTI PSICOLOGICI E SOCIALI DEI MINORI”*, <https://assistentisociali.veneto.it/7955/psicologi-e-assistenti-sociali-del-veneto-coppie-omogenitoriali-limpugnazione-degli-atti-di-nascita-atto-lesivo-dei-diritti-psicologici-e-sociali-dei-minori/>, consultato il 24 giugno 2023.

minori introiettano ed esprimono pronunciando le prime parole. Un cambio di cognome, non voluto e non preparato, non può essere considerato un mero atto burocratico senza conseguenze. Mettere in una situazione di indeterminatezza identitaria che crea grave disagio in una situazione di impotenza e rifiuto, non può che avere ripercussioni psicologiche per gli adulti e a cascata sui figli e le figlie».³⁷

Le posizioni dei due ordini sono quindi molto chiare. Lo scopo è quello di promuovere un contesto di accettazione e rispetto per tutte le forme di famiglia definendo un approccio inclusivo e rispettoso così da permettere la creazione di un ambiente che favorisca la salute emotiva e il benessere sociale.

Ma quanti sono i minori con almeno un genitore gay o lesbica? Non è possibile definirlo in maniera precisa perché non esiste un censimento ufficiale che determini in maniera concreta il numero, ma “il progetto Silver Rainbow pubblicato nel 2019 e realizzato con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “dichiara di avere almeno un figlio il 7% delle persone LGBTQIA+” (cioè oltre a quelle lesbiche e gay, anche quelle bisessuali, transessuali queer e intersessuali). In maggioranza si tratta di donne bisessuali (il 20,3% di loro ha un figlio) e uomini bisessuali (il 19,4%), seguiti dalle persone trans, intersex o di altro tipo con figli (15,2%), dalle donne lesbiche (9,5%) e dagli uomini gay (3,7%). Anche in questo caso le percentuali non si riferiscono esclusivamente ai bambini nati dal progetto genitoriale di una coppia dello stesso sesso, che anzi sono una minoranza, ma a tutti quelli che hanno almeno un genitore che a un certo punto della propria vita si è identificato come LGBT+. Contano dunque molte più famiglie allargate o ricostituite che famiglie omogenitoriali di prima costituzione (in cui cioè due persone dello stesso sesso decidono di avere insieme dei figli)” (Tebano, 2023). L’articolo de *Il Corriere della Sera* citato presume che i bambini nati all’interno di coppie dello stesso sesso siano molti meno di 100 mila (questo dato è stato ricavato proiettando i dati della ricerca “Modi di” realizzata nel 2005 da Arcigay con il patrocinio dell’Istituto superiore di sanità e dalla quale emergeva che “il 17,7% dei gay e il 20,5% delle lesbiche con più di 40 anni ha prole” con la popolazione gay e lesbica italiana odierna) (ibidem).

³⁷ Ordine Assistenti Sociali del Veneto, (2023), *Psicologi e assistenti sociali del veneto: “coppie omogenitoriali, l’impugnazione degli atti di nascita atto lesivo dei diritti psicologici e sociali dei minori”*, <https://assistentisociali.veneto.it/7955/psicologi-e-assistenti-sociali-del-veneto-coppie-omogenitoriali-impugnazione-degli-atti-di-nascita-atto-lesivo-dei-diritti-psicologici-e-sociali-dei-minori/>, consultato il 24 giugno 2023.

Si precisa però che anche in questo caso la ricerca non ha posto distinzione tra genitorialità biologica o sociale, né tra genitorialità relativa ad una fase precedente della propria vita.

Un altro fatto di cronaca accaduto nel corso del 2023 è la proposta di legge definita dal partito “Fratelli d’Italia” e che vede come prima firmataria Maria Carolina Varchi che prevede che la gestazione per altri diventi un reato universale. Dopo che la Commissione Giustizia della Camera ha concluso con il voto positivo degli emendamenti a fine maggio del 2023, diventa ancora più concreta la possibilità che questa legge entri in vigore. Nello specifico, la legge prevede che il divieto di questa pratica sia imposto ai cittadini italiani anche se viene effettuata all’estero (visto che in Italia non è permessa). Questo è sintomo di una chiara volontà di impedire alle coppie o single omosessuali di avere figli e quindi la posizione del Governo rimane chiara: ogni forma di surrogazione di maternità, in quanto forma di commercializzazione della genitorialità, è lesiva della dignità della donna e dei diritti dei bambini.

La posizione dell’Italia, dopo i fatti di cronaca esplicitati, è inequivocabile: l’omogenitorialità non è considerata ammissibile e non può essere riconosciuta al pari della genitorialità eterosessuale. Ma sono veramente due tipi di genitorialità diversi?

Per rispondere a questo interrogativo, si utilizzeranno le parole riportate all’interno dell’articolo *Parenthood desire in italian homosexual couples* (Gorla, Santona, Tognasso e Vecchi, 2021). L’obiettivo principale dello studio (che è stato condotto in Italia) è quello di indagare le motivazioni della genitorialità nelle coppie dello stesso sesso e di valutare se l’orientamento sessuale influenza gli aspetti motivazionali della genitorialità. Più precisamente si vuole comprendere se le motivazioni che spingono alla creazione di un progetto di genitorialità siano differenti tra le coppie etero e quelle omosessuali e, infine, esplorare la relazione tra il desiderio di avere figli e le motivazioni ritenute importanti per averli. Gli studiosi hanno quindi coinvolto 62 coppie (per un totale di 124 persone) di cui 31 coppie omosessuali (14 composte da uomini e 17 da donne) e 31 coppie eterosessuali che fungevano da gruppo di controllo. Si tratta di persone con un’età compresa tra i 20 e i 44 anni, senza figli e in relazione con il partner da almeno 2 anni, la maggior parte del campione è nata al nord e vive al nord. Le coppie omosessuali sono state reclutate attraverso associazioni, mentre quelle eterosessuali utilizzando il reclutamento a “palla di

neve”. Tutte le coppie etero sono sposate, mentre 2 donne lesbiche e un uomo gay avevano avuto un matrimonio eterosessuale in passato.

Per raggiungere gli obiettivi definiti in precedenza è stato somministrato un questionario anonimo che i partecipanti hanno svolto online. I risultati mettono in evidenza come il desiderio di avere figli sia pressoché identico tra i due gruppi di coppie (uomini e donne omosessuali 72,6%, partecipanti eterosessuali 80,6%). La maggioranza dei partecipanti totali desidera avere figli anche se le coppie eterosessuali prevalgono. Questo aspetto può essere giustificato dalla situazione italiana delle famiglie arcobaleno e dell'argomento “omogenitorialità” (si rimanda al paragrafo 2.2.2). I genitori omosessuali, in Italia, devono crescere i loro figli in completa assenza di leggi specifiche che tutelino le relazioni di genitorialità omosessuale. Un altro problema, poi, è sicuramente lo stigma a livello sociale che queste famiglie subiscono ed è per questo che, per una coppia omosessuale, prendere la decisione di avere dei figli include il valutare la possibilità di subire discriminazioni ed episodi di intolleranza che le coppie etero non devono gestire. Un altro fattore di ostacolo per la genitorialità omosessuale è la preoccupazione delle coppie di non essere supportati dalla loro famiglia e in particolare dai loro genitori nella realizzazione del progetto genitoriale che vogliono costruire.

Nonostante questi fattori “negativi”, l'84,4% delle coppie omosessuali ha intenzione di realizzare il desiderio di genitorialità, anche in questo caso la percentuale riferita alle coppie etero è più alta (96%). In generale, però, le donne hanno maggiore desiderio di diventare genitori indipendentemente dal loro orientamento sessuale.

Gli autori ribadiscono che non ci sono differenze sostanziali in merito alla relazione tra motivazione e desiderio di genitorialità tra i due gruppi di genitori e per questo, questi due aspetti, non sarebbero correlati all'orientamento sessuale. Più specificamente, invece, lo studio fa emergere che, soprattutto in riferimento alle donne eterosessuali, la loro volontà di diventare madri è fortemente motivata da affermazioni come “avere figli da ad una persona un incentivo speciale per avere successo”, oppure “uno degli scopi più alti della vita è avere figli”, oppure “avere figli crea un legame più forte tra i partner” che connettono il raggiungimento della vita adulta con la volontà di avere un figlio. Questo tipo di motivazione non è prevalente nel gruppo di partecipanti omosessuale e gli autori spiegano questa differenza ipotizzando che il raggiungimento dell'età adulta per una persona omosessuale sia correlato ad altri percorsi evolutivi personali come, per esempio,

l'accettazione della propria sessualità e la comprensione positiva del sé. Oltre a questo, gli autori sostengono che data l'eredità delle discriminazioni subite in passato dalle persone gay e lesbiche e i conseguenti atteggiamenti sociali negativi nei loro confronti (che persistono ancora oggi), è più probabile che diano la priorità ad altri obiettivi di vita piuttosto che al diventare genitori per sentirsi realizzati a pieno.

2.3 Un'analisi della letteratura: ricerche e studi pro e contro l'omogenitorialità

Nagy e Nothdurfter (2016) si interrogano sulle motivazioni che portano le ricerche sociali su argomenti LGBTQIA+ ad avere poca risonanza all'interno della letteratura relativa al servizio sociale. I motivi principali sono:

- La mancanza di interesse degli studiosi di questi argomenti;
- La paura degli autori delle ricerche su questo argomento di essere etichettati a discapito quindi della loro carriera professionale;
- La convinzione degli stessi autori che gli argomenti da loro trattati siano più adatti a riviste specialistiche piuttosto che a riviste generiche.

Gli autori riscontrano che gli stessi autori di articoli o ricerche su argomenti LGBTQIA+ affrontino queste questioni con un approccio sbagliato. La tendenza è quella di parlare di discriminazione di una minoranza argomentandola attraverso esperienze e problemi emotivi e psicologici individuali piuttosto che considerarla un problema sociale. Il servizio sociale, quindi, dovrebbe chiedersi criticamente come i discorsi dominanti e le strutture normative modellino le idee e i concetti di molte pratiche promosse da questo lavoro. Infatti, gli approcci tradizionali usati all'interno del servizio sociale come pratiche antidiscriminatorie e anti-oppressive non sono adatti a combattere la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. È necessario, dunque, che il servizio sociale si interroghi su come le pratiche e le norme inquadrino le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Secondo Jeyasingham (2008), il problema principale è l'invisibilità delle persone gay e lesbiche all'interno del servizio sociale perché si tratta di un ambiente "eteronormato". È necessario, quindi, adottare una nuova prospettiva, la prospettiva queer, che consente di mettere in discussione l'opposizione binaria strutturata da uomo e donna. Se questo accadesse il servizio sociale sarebbe

facilitato nel comprendere la natura delle discriminazioni e delle disuguaglianze che le persone LGBTQIA+ sperimentano nella vita quotidiana.

Consultando la letteratura a riguardo, quello che si può affermare in maniera certa e convinta è che sono molti di più gli studiosi e gli autori che sono a favore della genitorialità omosessuale che quelli contro. Successivamente, verranno riportate le ricerche più significative a sostegno di entrambe le correnti di pensiero.

2.3.1 La capacità genitoriale in relazione al sesso biologico del genitore

In questo filone di studi e ricerche quello che si vuole comprendere è se le capacità genitoriali siano strettamente connesse al sesso biologico dei genitori. Infatti, quando si parla di omogenitorialità, il primo problema che viene messo in risalto è la mancanza della figura materna o della figura paterna. È per questo che si manifesta la volontà di comprendere se la genitorialità omosessuale crei potenziali danni sullo sviluppo in senso globale di un bambino.

Perché mai l'ambiente più adatto a crescere un bambino/a dovrebbe essere determinato unicamente dal sesso di chi lo alleva?

Bottino e Danna (2005) sostengono la tesi che per essere all'altezza del compito di allevare dei figli, i genitori, al di là del loro sesso biologico, debbano essere in grado di creare con loro un rapporto armonico all'interno di un ambiente positivo. La diversità di due genitori non è determinata solamente dal genere (maschile o femminile), ma un'influenza importante viene data anche dai condizionamenti sociali. La riduzione della diversità genitoriale in base al sesso, infatti, è il risultato della creazione di identità sociali stereotipate. Sicuramente il cattolicesimo ha avvalorato il fatto che la diversità genitoriale è definita anche dal genere biologico del genitore, in quanto, la dottrina considera l'uomo e la donna complementari tra loro. È per questo che, per le autrici, sarebbe più corretto utilizzare le espressioni "funzione materna" e "funzione paterna" che corrispondono a queste caratteristiche:

- La funzione materna ha il compito di soddisfare le esigenze affettive e di cura materiale, soprattutto in relazione ai bambini più piccoli;
- La funzione paterna ha il compito di introdursi con autorità all'interno della diade madre-bambino/a e scinderla.

Queste funzioni, però, non hanno dei confini definiti chiaramente in base al sesso del genitore, tanto che nemmeno all'interno delle famiglie coniugali (cioè formate da una coppia genitoriale uomo-donna) è presente questa separazione netta tra ruolo genitoriale e sesso del genitore. È quindi possibile definire che non esiste un determinismo biologico, ma piuttosto è presente un intreccio tra sesso, genere, biologia e società. La funzione paterna può essere quindi svolta anche da una donna, come quella materna può essere svolta da un uomo.

A sostegno delle loro affermazioni, la ricerca condotta da Stacey e Biblarz (2001) ha esaminato 21 studi americani effettuati dal 1981 al 1998. Per la prima volta viene affermato che l'orientamento sessuale dei genitori conta, ma non in relazione all'idoneità o meno a svolgere tale funzione, quanto piuttosto al tipo di educazione che possono dare ai figli. Gli autori sostengono, infatti, che i figli delle coppie omosessuali si sentono meno confinati dai ruoli di genere e si sentono più liberi di esprimere la propria sessualità perché crescono e sono inseriti in un contesto di pensiero più aperto. Continuando, si esclude la presenza di qualsiasi danno che possa essere causato ai figli per l'orientamento sessuale dei genitori. I figli delle coppie omosessuali, infatti, sono il risultato di un progetto genitoriale fortemente voluto e desiderato proprio per il percorso necessario per procreare. Le coppie omosessuali si confermano più unite, flessibili ed egualitarie, mentre i loro figli rivelano livelli di adattamento, autostima e altri indicatori di benessere emotivo, ma anche di ansia e depressione, simili a quelli dei figli di coppie eterosessuali. Analogamente avviene per le funzioni cognitive: essi mostrano tendenzialmente livelli più alti per ciò che riguarda la tolleranza nei confronti degli altri, la popolarità sociale e i successi scolastici. Infine, è più probabile che non aderiscano ai tradizionali ruoli di genere nell'abbigliamento, nelle attività e nelle aspirazioni professionali.

Si rileva però un aspetto negativo riscontrato nei figli con genitori omosessuali: la stigmatizzazione subita da parte dei coetanei, ma allo stesso tempo ci si chiede se queste problematiche siano create dalla società o da queste famiglie.

Concludendo, è interessante osservare che il genere biologico del genitore non viene ritenuto essenziale per uno sviluppo corretto di un bambino, mentre per quanto riguarda l'orientamento sessuale del genitore, sembra che ci siano dei benefici sui figli se la coppia genitoriale è dello stesso sesso. Inoltre, lo studio riconosce che le pressioni ideologiche rispetto a questo argomento limitano lo sviluppo di una cultura più inclusiva

e questo ha comportato e comporta la nascita di assunti etero-normativi impliciti (per esempio che lo sviluppo regolare di un bambino dipenda dall'essere figlio di un matrimonio o di un'unione eterosessuale).

Anche Cavina e Danna (2009) sostengono la tesi validata da Biblarz e Stacey: si è superato il concetto che un bambino ha bisogno di una figura femminile (madre) che solitamente è portatrice di cure materne nello spazio domestico e di una figura paterna che ha, invece, un ruolo più autoritario. È necessario quindi cambiare prospettiva e adeguarsi ai nuovi modelli di famiglia che si stanno creando in questi ultimi decenni come adeguamento dei cambiamenti legati alla società. Si riscontra, infatti, una maggior presenza di famiglie ricomposte, di figli nati fuori dal matrimonio, per non parlare della marcata instabilità coniugale. All'interno di questo clima di cambiamenti, le famiglie omogenitoriali sono uno dei protagonisti dei processi di “de-tradizionalizzazione” che investono le relazioni sociali. Per queste autrici è necessario, dunque, cambiare prospettiva e concentrarsi maggiormente sul concetto di “come le persone fanno famiglia” e non chiedersi più “che cos'è la famiglia”.

2.3.2 Alcune ricerche italiane

In Italia sono state condotte delle ricerche che hanno lo scopo di comprendere le possibili conseguenze, sia negative che positive, rispetto alle famiglie omogenitoriali sia in relazione alle capacità genitoriali, che al benessere delle coppie e dei loro figli.

La ricerca condotta da Baiocco nel 2013 ha indagato la genitorialità all'interno di un gruppo di 32 genitori omosessuali (16 padri gay e 16 donne lesbiche) e in relazione a 32 genitori eterosessuali. Sono state definite delle variabili di indagine quali: l'adattamento familiare, la soddisfazione di coppia e la percezione delle proprie competenze genitoriali. Da questo studio è emerso che le madri lesbiche riferiscono una maggiore soddisfazione di coppia e hanno una valutazione più favorevole delle altre coppie della ricerca rispetto al benessere dei loro figli e figlie. In generale, i genitori omosessuali registrano un maggior impegno genitoriale rispetto alle coppie eterosessuali.

La ricerca di D'amore, Simonelli e Miscioscia (2013) ha inteso valutare la qualità delle interazioni familiari triadiche utilizzando la procedura osservativa standardizzata del “Lausanne Trilogue Play” (LTP) in dieci famiglie di madri lesbiche e l'hanno poi

confrontata con i dati emersi dalla letteratura sulle interazioni triadiche in altre tre tipologie di famiglie composte da:

- Genitori eterosessuali non clinici;
- Genitori eterosessuali con madre depressa;
- Genitori eterosessuali ricorsi a procreazione medicalmente assistita (PMA).

I risultati ottenuti hanno sottolineato che la qualità delle interazioni triadiche familiari non è influenzata dalla composizione familiare e che le famiglie composte da madri lesbiche sono caratterizzate da un livello di interazione triadica simile a quelle eterogenitoriali non cliniche e ricorse a PMA.

La ricerca condotta da D'amore e Baiocco nel 2014 ha voluto valutare il supporto percepito della rete amicale, lo stigma sessuale interiorizzato e il senso di efficacia genitoriale in 20 padri gay e 20 madri lesbiche, riscontrando una forte associazione tra supporto amicale, bassi livelli di stigma sessuale interiorizzato ed efficacia genitoriale percepita. Quindi, l'efficacia genitoriale non è solo il frutto di competenze personali, ma è influenzata anche dal contesto sociale in cui le famiglie sono inserite e dall'accettazione che il contesto manifesta nei loro confronti.

Inoltre, Baiocco (2015) ha confrontato il funzionamento familiare, la soddisfazione di coppia e il benessere psicologico dei bambini e delle bambine nati da una relazione omosessuale (40 genitori, 20 padri gay e 20 madri lesbiche) con quelli dei bambini e delle bambine nati da una relazione eterosessuale (40 genitori). Dai risultati è emerso che i genitori gay e lesbiche riportano livelli più elevati di soddisfazione di coppia e un miglior funzionamento familiare rispetto ai genitori eterosessuali (è presente maggiore flessibilità e comunicazione all'interno della famiglia). Per quanto riguarda, invece, i bambini e le bambine, non sono emerse differenze significative tra la genitorialità omosessuale e quella eterosessuale né rispetto alla regolazione emotiva, né rispetto al benessere psicologico e nemmeno rispetto alla presenza di eventuali problemi relazionali tra pari.

Infine, lo studio di Carone e collaboratori del 2016 ha valutato la genitorialità condivisa (in termini di integrità familiare e conflitto) in un campione di 140 genitori gay e lesbiche (28 coppie di papà e 42 coppie di mamme) confrontandola in base al loro status parentale (si fa riferimento alle possibili differenze tra genitore biologico e non biologico). I genitori non biologici, sia gay che lesbiche, hanno riportato un minor livello di conflittualità. Una delle ipotesi formulate a motivazione di questo riscontro, è il vuoto

legislativo che caratterizza il contesto giuridico italiano in materia di omogenitorialità creando una propensione dei genitori non biologici a mostrarsi “genitori eccellenti”. Rispetto alla relazione tra i due genitori, i genitori biologici tendono ad essere meno conflittuali nei confronti del partner-genitore non biologico. Questa dinamica viene spiegata come riflesso di una situazione di “doppia minoranza” vissuta dal genitore non biologico sia in quanto omosessuale, sia in quanto genitore non biologico (e quindi privo di tutela rispetto al legame con il proprio figlio). Un altro risultato emerso indica che lo stigma sessuale interiorizzato ha un effetto significativo sulla capacità dei genitori di promuovere un senso di integrità familiare ed evitare commenti negativi e svalutanti nei confronti dell’altro genitore.

Le ricerche condotte all’interno del contesto italiano non evidenziano particolari conseguenze negative rispetto al benessere generale dei membri che le compongono. È quindi, inevitabile chiedersi come mai le istituzioni italiane perseverino nella loro intenzione di non garantire loro i diritti che gli spettano.

2.3.3 Alcune ricerche internazionali contro l’omogenitorialità

Nonostante “una recente analisi della letteratura sull’omogenitorialità (...) ha potuto stabilire come intorno agli anni duemila si sia raggiunto un consenso pressoché unanime della comunità scientifica intorno al principio che non sussistano differenze significative tra i figli di genitori omosessuali ed eterosessuali” (Ferrari, 2015, p.152-153), sono presenti degli studi che sostengono la tesi opposta. Si riportano in seguito i più rilevanti.

Il primo, in ordine cronologico, è quello condotto dal Sarantakos nel 1996. Lo studio ha coinvolto tre gruppi di 58 bambini:

- Il primo gruppo era formato da figli di genitori eterosessuali sposati;
- Il secondo gruppo da figli di genitori eterosessuali conviventi;
- Il terzo da figli di coppie omosessuali (di cui non si conosce la storia di genitorialità).

I bambini sono stati valutati dagli insegnanti rispetto a otto aree diverse: lingua, matematica, studi sociali, sport, popolarità, apprendimento, relazioni genitori-scuola, supporto nei compiti a casa e aspirazioni genitoriali. Le valutazioni sono state poi, integrate con alcuni test e dall’osservazione diretta dei bambini. I risultati sui bambini del

terzo gruppo riportano valutazioni peggiori in tutte le aree, fatta eccezione dell'area "studi sociali" dove i bambini delle famiglie omogenitoriali risultano avvantaggiati.

È importante però fare alcune precisazioni. I bambini del terzo gruppo fanno parte, in realtà, di famiglie ricomposte dove, quindi, uno dei due genitori aveva intrapreso una relazione con una persona dello stesso sesso. La selezione del gruppo di controllo non è adeguata sulla variabile della ricomposizione familiare: la variabile del divorzio, propria del terzo gruppo, non è presente negli altri due.

Lo studio è caratterizzato da situazioni cariche di discriminazioni e atteggiamenti pregiudizievoli riportati dallo stesso Sarantakos in relazione, sia alle valutazioni svolte dagli insegnanti sui bambini, che dalle interviste condotte agli insegnanti stessi. Ciononostante, lo studio confuta la tesi che i due "tipi di genitori" analizzati non sono uguali rispetto a:

- La stabilità delle relazioni affettive intraprese dai genitori: le coppie omosessuali sono più instabili perché avviene con maggiore frequenza che il genitore cambi partner;
- La non-monogamia sessuale: poiché le coppie omosessuali non sono coppie chiuse, questo comporta un ritardo di crescita e di sviluppo sociale ed emotivo nei bambini.

Lo studio è stato negli anni fortemente criticato da molti ricercatori e studiosi. Patterson, nel suo report per l'American Psychological Association afferma: "i risultati anomali riportati da questo studio sono da attribuire a idiosincrasie nel suo campione e nelle sue metodologie e non sono pertanto affidabili. Una lettura esperta dell'articolo di Sarantakos rivela che certe caratteristiche della sua metodologia e del campionamento hanno molto probabilmente distorto i risultati rendendoli un indicatore non valido del benessere dei bambini cresciuti da genitori gay e lesbiche sotto almeno tre aspetti. Invero, mentre le differenze che Sarantakos ha osservato tra i bambini sono anomale nel contesto della ricerca sull'orientamento sessuale dei genitori, sono molto coerenti con i risultati degli studi sull'effetto del divorzio dei genitori sui figli" (Ferrari, 2015, p.155-156).

Anche Herek critica lo studio di Sarantakos soprattutto in relazione alle valutazioni condotte dagli insegnanti sui bambini. Anche lui sostiene che è presente un pregiudizio intrinseco e questo potrebbe distorcere l'immagine reale dei bambini dei tre gruppi.

Un'altra ricerca che ha riscosso una certa visibilità è stata condotta Regnerus nel 2012, si tratta della prima ricerca a riportare dei risultati negativi condotta su un campione di adulti statisticamente significativo (tremila adulti dai 18 ai 39 anni). Regnerus ha diviso il campione di figli adulti in otto gruppi relativamente a categorie familiari di corrispondenza:

- Famiglie biologiche ancora intatte;
- Adottati da estranei;
- Divorziati tardi;
- Affidato;
- Genitore single;
- Madre lesbica;
- Padre gay;
- Altro.

I rispondenti che venivano inclusi nel gruppo di figli di madre lesbica o figli di padre gay erano coloro che rispondevano in modo affermativo alla seguente domanda: “Da quando sei nato all’età di diciotto anni (o fino a quando hai lasciato la casa per stare per conto tuo), uno dei due genitori ha mai avuto una relazione romantica con qualcuno dello stesso sesso?”. Le risposte a queste domande hanno prodotto come risultato che 175 adulti del campione sono stati inseriti nella categoria “madri lesbiche” e 73 in quella “padri gay”.

Lo studio riporta che chi ha vissuto con madri lesbiche e con padri gay, in relazione a chi ha vissuto all’interno di “famiglie biologiche intatte”, ha:

- Usufruito maggiormente di assistenza di welfare;
- Avuto minori successi scolastici;
- Vissuto in un clima di minore sicurezza all’interno della famiglia di origine;
- Subito più arresti;
- Avuto maggiori episodi di depressione.

La metodologia di classificazione del campione, soprattutto in relazione a quello che dovrebbe rappresentare i figli di genitori omosessuali, è stata fortemente criticata. “la variabile “struttura familiare” viene ridotta a una relazione avuta dal genitore in qualche momento della vita del figlio. In base a tale divisione del campione, quindi, sono stati

presentati i dati del confronto tra le “famiglie biologiche ancora intatte” e gli altri tipi di famiglia in relazione a quaranta variabili” (Ferrari, 2015, p. 156). Questo studio ha generato una sorta di scandalo dal punto di vista scientifico soprattutto in relazione al fatto di voler rappresentare l’omogenitorialità attraverso la domanda riportata precedentemente la cui variabile operativizzata non “identifica realmente le famiglie omogenitoriali e non è in alcun modo sufficientemente specifica da identificare famiglie ricomposte in senso omosessuale” (Ferrari, 2015, p.157). Si tratta, quindi, di definire una categoria rispetto ad un evento puntuale e per questo generativo di categorie molto eterogenee che invece vengono paragonate e accorpate in una omogenea. È presente, dunque, una forte discrepanza: si paragona l’aver avuto almeno una relazione del genitore con persone dello stesso sesso a relazioni matrimoniali “certificate”.

La stessa rivista che ha permesso la pubblicazione di questo studio ha poi affidato a Sherkat di compiere un’indagine interna per meglio capire le circostanze della pubblicazione. La sua conclusione è stata che l’articolo non avrebbe mai dovuto essere pubblicato anche per la presenza di alcuni conflitti di interessi, primo su tutti il fatto che la sua indagine è stata finanziata quasi interamente dal “Witherspoon Institute”, un centro di ricerca indipendente di area conservatrice che, all’interno della sua *mission* dichiara di essere contro il matrimonio egualitario, la ricerca sulle cellule staminali e l’aborto.

CAPITOLO III

La ricerca: l'omogenitorialità affidataria

Il presente lavoro di ricerca intende “esplorare” la realtà degli affidi familiari da parte di persone o coppie omosessuali, tema ancora poco studiato come già delineato nel capitolo precedente (cfr. paragrafo 2.3) oltretutto di una possibilità ancora poco conosciuta sia culturalmente, sia dalle persone omosessuali stesse. In relazione alle possibilità legali in Italia di genitorialità omosessuale e al fatto che questo argomento è ancora poco esplorato, si è ritenuto che potesse essere interessante e innovativo per la realizzazione di un elaborato di tesi che potesse fornire un apporto alla ricerca sociale. In particolare, in un momento storico in cui i recenti fatti di cronaca hanno dato spazio e visibilità a queste nuove forme familiari emergenti mettendo in risalto, non solo la loro presenza e il loro radicamento nel contesto italiano, ma soprattutto le conseguenze legali e affettive della assenza di una loro piena legittimazione, l'affido rappresenta un territorio in cui alle persone o coppie LG viene chiesto di mettersi in gioco in termini genitoriali nei confronti di bambini o adolescenti che vivano situazioni di rischio di pregiudizio nel loro contesto di origine. Di fatto viene chiesto loro proprio di svolgere quella funzione che ad oggi lo Stato non riconosce pienamente.

In questi termini, De Cordova, Selmi e Sità (2020) hanno evidenziato come in Italia le famiglie omogenitoriali debbano negoziare e affermare la loro esistenza e legittimità all'interno dei servizi sanitari, sociali ed educativi. Come già ribadito nel paragrafo 2.1, la legge Cirinnà non legifera e non legittima le famiglie omogenitoriali alimentando un clima d'incertezza e privando di tutele legali i minori che crescono all'interno. Anche se in Italia la letteratura e la ricerca sociale confermano che l'adeguatezza dell'ambiente familiare e delle competenze genitoriali non sono correlate all'orientamento sessuale del genitore del minore, questo non riflette la realtà presente all'interno dei vari servizi a cui una famiglia omogenitoriale può rivolgersi. Gli autori,

infatti, sostengono che sono presenti pregiudizi omotransfobici che minano il benessere dei minori. Pettigrew (1995) lo definisce “pregiudizio sottile” perché deriva da narrazioni di senso comune in cui si enfatizzano differenze tra gruppi opposti (in questo caso tra persone eterosessuali e omosessuali) e si associano, al gruppo di maggioranza, i valori positivi e tradizionali, mentre quello di minoranza è portatore di valori sconosciuti. Il personale che opera in questi servizi è esposto all’influenza del discorso pubblico e delle narrazioni non scientificamente provate sull’omogenitorialità, ma è bene precisare che il loro sapere è costruito su precisi assunti eteronormativi che fungono da premessa della loro pratica professionale. È per questo motivo che, anche inconsapevolmente, i professionisti fondano il loro sguardo partendo dalla famiglia “tradizionale”. Per scardinare questa prassi, è necessario che gli operatori si impegnino in più livelli (operativo, organizzativo e politico-istituzionale) per creare un ambiente inclusivo e privo di pregiudizi nei confronti delle famiglie omogenitoriali.

Il progetto europeo “DoingRight(s) – Innovative tools for professionals working with LGBT families”, avviato nel 2017, ha proprio lo scopo di colmare il gap di formazione in campo sociosanitario, educativo, sociale, psicosociale e giuridico dei professionisti che lavorano con famiglie LGBT e i loro figli. “La generale assenza di una formazione strategica per una cultura che includa tutti, pone le famiglie LGBT e i loro figli sotto enormi pressioni e difficoltà poiché devono trovare il modo di inserirsi in un sistema che non ha strumenti efficaci per far fronte ai loro bisogni”³⁸. Il progetto, coordinato dall’Università di Verona, coinvolge 6 partner da tre Paesi europei differenti (Italia, Polonia e Spagna) e mira a colmare questa lacuna sviluppando un curriculum transnazionale e intersettoriale sulla diversità familiare.

I principali obiettivi sono:³⁹

- Produrre una definizione interdisciplinare e cross-settoriale delle sfide che le famiglie LGBT pongono ai professionisti in Europa a partire dall’articolazione dello stato delle conoscenze su questa popolazione e delle prospettive degli operatori dei servizi; si lavora attraverso lo scambio e la formazione congiunta e orientata al miglioramento delle pratiche di inclusione a partire

³⁸ <https://sites.hss.univr.it/doingrights/>

³⁹ <https://assr.regione.emilia-romagna.it/progetti-internazionali/conclusi/doing-rights>

dall'implementazione della preparazione degli operatori e dei dirigenti delle istituzioni coinvolte;

- Identificare un set di competenze professionali, generali e specifiche, per il lavoro con genitori LGBT e i loro figli all'interno di diversi contesti: servizi sanitari, scuola e servizi educativi per l'infanzia, servizi sociali, servizi di assistenza legale;
- Produrre un curriculum transnazionale, cross-settoriale e interdisciplinare per la formazione di professionisti (già in servizio e futuri) che lavorano con genitori LGBT e i loro figli in Europa, con particolare attenzione ai contesti dove questa formazione è assente o insufficiente;
- Promuovere lo sviluppo di una sensibilità diffusa sia in ambito accademico che nel mondo dei servizi (incluso il management) su questi temi, facilitando l'accesso ai materiali didattici prodotti e l'adozione dei moduli formativi da parte dei destinatari (Università, centri di formazione, enti locali, associazioni professionali...).

Gli enti coinvolti sono stati: servizi pubblici, associazionismo LGBT e soggetti accademici. In particolare, in Italia, sono stati coinvolti un totale di 32 operatori attraverso la messa in atto di 3 *focus group* realizzati in Emilia-Romagna e Veneto tra aprile e dicembre 2018 dal team dell'Università di Verona e da quello Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna. Il primo *focus group* ha coinvolto professionisti/e in ambito sociale e sanitario, impegnati/e a livello di management e coordinamento; il secondo, invece, ha coinvolto professionisti/e in ambito sociale e sanitario che lavorano a un livello operativo, l'ultimo *focus group* ha coinvolto professionisti/e in ambito educativo, sia a livello di coordinamento che operativo. "L'obiettivo di questi *focus group* è stato quello di esplorare le rappresentazioni e gli immaginari di operatori e operatrici sui genitori omosessuali e sul proprio lavoro con questa popolazione, invitandoli a riflettere sugli strumenti, sia interpretativi che operativi, che hanno a disposizione per mettersi in relazione con queste famiglie, nonché sui loro bisogni di formazione e approfondimento" (De Cordova et al., 2020, p. 109).

Il primo elemento emerso dai *focus group* è la difficoltà degli operatori singoli e dei servizi nel loro complesso, a riconoscere queste famiglie e ritrarre le proprie pratiche di conseguenza. Dalle riflessioni dei partecipanti emerge che "i genitori omosessuali non sono percepiti come utenti verso cui avere un approccio di esclusione/rifiuto o al

contrario, inclusione/accettazione proattiva, ma genitori verso cui non si è sviluppato approccio alcuno: restano dunque sia impensati che impensabili (...)" (De Cordova et al., 2020, p. 111). Parallelamente, però, il secondo elemento ricorrente nei *focus group* è il ruolo cruciale che l'organizzazione e gli strumenti del servizio stesso giocano nel riconoscere e accogliere queste famiglie. Infatti, escludere o includere i genitori dello stesso sesso e i loro figli non è un'azione postulabile sul piano individuale (cioè esito di un'impostazione valoriale, della sensibilità e delle competenze della persona singola), ma è insita nelle pratiche e negli strumenti che i servizi utilizzano. I professionisti rilevano che le pratiche e gli strumenti a loro disposizione sono pensati e creati per coppie e famiglie eterosessuali e questo, oltre a rendere difficile la rilevazione di forme familiari o bisogni differenti da parte degli operatori, determina un disincentivo alla visibilità dei genitori stessi promuovendo un atteggiamento *don't task, don't tell* (De Cordova et al., 2020). Continuando, si evidenzia che non si tratta di discriminazione esplicita o di mancato accesso al servizio, ma di un accesso condizionato al silenzio sulla propria condizione familiare che viene percepito come un elemento di vantaggio perché solleva gli operatori dalla fatica di rivedere le proprie pratiche stabilite e rimaste uguali negli anni. Si può quindi definire che sia presente una resistenza al cambiamento e una mancanza di adattabilità dei servizi, ma allo stesso tempo anche qualora alcuni strumenti venissero modificati, il sistema nel suo complesso rende difficile la stabilizzazione di nuove pratiche e strumenti inclusivi perché caratterizzato da "un'inerzia eteronormativa" (De Cordova et al., 2020, p. 112).

Un altro argomento portato all'attenzione dai partecipanti dei *focus group* è "la "crisi" dei saperi esperti nell'incontro con queste famiglie, in particolare sull'asse del genere, perché scombinano i nessi tra genere, generatività e genitorialità, e così facendo obbligano a mettere in discussione concezioni sedimentate di maschile e femminile" (De Cordova et al., 2020, p. 113). È in questo che gli operatori manifestano perplessità, dubbi e messa in discussione di "saperi esperti" che invece di diventare una risorsa si trasformano in un vincolo: "essendo tarati su precise concezioni di genere, infatti, sono difficilmente traducibili per interpretare in maniera efficace la genitorialità omosessuale e lasciano così gli/le operatori/trici senza bussola per orientarsi a fronte di questa nuova esperienza" (De Cordova et al., 2020, p. 114). Al contempo però, si può affermare che l'incontro con utenze diverse e che non rispettano i criteri eteronormativi è una risorsa

che permette ai servizi di essere più tolleranti e disposti al confronto con le diversità. Oltre a questo, i partecipanti dei *focus group*, come testimoni dei cambiamenti sociali odierni, si riconoscono anche un ruolo di ricerca, di costruzione di conoscenza di nuove realtà e non solo di acquisizione e verifica di saperi prodotti altrove.

3.1 Le fasi della ricerca

La ricerca realizzata ha necessitato di circa 5 mesi di lavoro (da marzo 2023 a luglio 2023) mentre la raccolta dei dati è avvenuta dal 12 maggio 2023 al 23 maggio 2023 attraverso modalità online utilizzando il portale “Zoom”. Il progetto di ricerca si è sviluppato in diverse fasi:

- Prima fase: analisi del territorio della Regione Veneto per l’individuazione e il reclutamento del campione della ricerca;
- Seconda fase: reclutamento del campione attraverso l’invio via e-mail della lettera di presentazione del progetto e del progetto di ricerca stesso ai diversi servizi affido del territorio veneto e a diverse associazioni della comunità LGBTQIA+ quali “Famiglie Arcobaleno e "Rete Genitori Rainbow”;
- Terza fase: definizione degli incontri online per la raccolta dei dati;
- Quarta fase: svolgimento degli incontri online per la raccolta dei dati;
- Quinta fase: analisi dei dati raccolti e stesura della relazione di ricerca.

3.2 La finalità principale e gli obiettivi specifici

La finalità iniziale e principale di questa ricerca è quella di rilevare l’atteggiamento delle persone, coppie e famiglie appartenenti alla comunità omosessuale rispetto alla pratica dell’affidamento familiare unitamente agli atteggiamenti e opinioni degli operatori impegnati nei servizi per l’affido rispetto al collocamento dei minori presso le famiglie della suddetta comunità.

Gli obiettivi specifici possono essere riassunti così:

- Analizzare la portata del fenomeno nella Regione Veneto in termini di abbinamenti realizzati e potenziali;
- Analizzare gli atteggiamenti e le opinioni degli operatori dei servizi CASF nei confronti dei contesti familiari non tradizionali con particolare riferimento alle famiglie omogenitoriali;
- Rilevazione della presenza del “pregiudizio sottile”⁴⁰ da parte degli operatori che lavorano all’interno dei servizi CASF (si rimanda a pagina 62 del seguente capitolo);
- Analizzare le opinioni, gli atteggiamenti e le motivazioni delle persone, coppie e famiglie omosessuali sull’affido familiare.

Infatti, la presenza sempre più evidente di nuove forme di aggregazione familiare che caratterizza la società odierna, sembra influire solo in modo residuale sulla realtà dei servizi che si occupano dell’affido familiare. Se da un lato si riscontra un crescente bisogno di individuare sempre nuove “risorse familiari” disponibili e capaci di fornire supporto e accoglienza a bambini e ragazzi temporaneamente collocati fuori famiglia, dall’altro si rileva come frequentemente le “risorse familiari” a disposizione siano costituite quasi totalmente da famiglie cosiddette tradizionali. La volontà è quella di “dare voce” a coloro che lavorano all’interno dei CASF e a genitori affidatari omosessuali per comprendere il loro punto di vista e l’effettiva presenza di queste risorse affidatarie nel territorio della Regione Veneto.

3.3 Il campione e le sue caratteristiche

Il campione della ricerca può essere diviso in due gruppi:

- Il gruppo degli operatori che lavorano all’interno dei CASF della Regione Veneto (assistenti sociali, educatori e psicologi);
- I genitori affidatari omosessuali.

Gli operatori sono stati contattati attraverso l’utilizzo della posta elettronica. Il 6 marzo 2023 sono stati inviati agli indirizzi istituzionali dei CASF della Regione Veneto una lettera di presentazione del progetto e il progetto di tesi, con la richiesta di esprimere

⁴⁰ Pettigrew (1995).

un interesse alla collaborazione al progetto di ricerca da parte degli operatori. Da quel giorno è iniziata una fitta corrispondenza sia via e-mail che telefonica con i vari servizi. Molti di loro hanno avuto l'esigenza di concordare un colloquio telefonico con il ricercatore per fare domande e avere delle spiegazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite nella e-mail di presentazione. Altri servizi, vista la mancata risposta iniziale, sono stati contattati più volte. Il 20 aprile sono state inviate le e-mail di convocazione ai 15 servizi che avevano dato conferma della loro disponibilità, segnalando il giorno e l'orario dell'incontro che si sarebbe svolto online e per questo motivo veniva riportato anche il link di accesso alla piattaforma "Zoom". In allegato sono state inviate "l'informativa sul trattamento dei dati personali" e la liberatoria, cioè un modulo che ogni partecipante doveva compilare e restituire al ricercatore, dove dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali che sarebbero stati raccolti tramite l'audio-video registrazione dell'incontro online.

È stato deciso di organizzare gli incontri in una fascia oraria mattutina (9:30-11:00 circa) perché più adatta alle esigenze dei vari operatori. Sono stati organizzati due incontri: il primo incontro si è svolto il 12 maggio 2023 e il secondo il 18 maggio 2023. La scelta di organizzare due incontri è stata determinata dal numero di adesioni e finalizzata a organizzare gruppi composti da al massimo 10 persone che consentissero a ciascuno di avere uno spazio per potersi esprimere.

Si è cercato di creare due gruppi omogenei, seguendo queste indicazioni:

- Evitare che servizi della stessa provincia e soprattutto della stessa zona fossero all'interno dello stesso gruppo;
- Seguire le eventuali indicazioni di disponibilità date dai servizi (per questo caso specifico, solo due servizi avevano indicato il giorno della settimana che preferivano e uno aveva chiesto di definire il giorno dell'incontro con molto anticipo);
- Cercare di creare dei gruppi omogenei sia dal punto di vista numerico, in base al numero di partecipanti previsti per ogni servizio (alcuni servizi avevano messo a conoscenza il ricercatore di quanti di loro avrebbero partecipato all'incontro), che dal punto di vista del ruolo professionale dei vari partecipanti cercando di creare così gruppi che potessero avere tutte e tre le figure presenti, come anche nei CASF.

Queste indicazioni non sono state seguite in modo restrittivo, ma solo utilizzate come guida.

In tutto hanno dato la loro disponibilità e hanno partecipato ai *focus group* 23 operatori, 2 uomini e 21 donne, con un'età compresa tra i 30 e i 62 anni (età media: 47 anni⁴¹) provenienti da 13 servizi (pari al 57%) della Regione Veneto dei 22 servizi contattati su 23 totali della regione, 5 dei contattati non hanno mai risposto, 2 hanno comunicato che non erano disponibili con motivazioni relative alla mancanza di tempo per seguire il progetto, mentre 2, che inizialmente avevano dato conferma, non hanno poi risposto alle e-mail di reclutamento (non partecipando così agli incontri).

Tabella 1: resoconto dei servizi contattati in relazione alle risposte ricevute.

Province	Contattati	Non rispondono	Indisponibili	Dichiarata disponibilità interrompono la comunicazione	Disponibili
Padova	4	0	0	0	4
Belluno	2	0	0	0	2
Treviso	3	2	0	0	1
Venezia	4	1	0	1	2
Rovigo	2	1	0	1	0
Vicenza	4	0	1	0	3
Verona	3	1	1	0	1
Totale	22	5	2	2	13

Le figure che operano all'interno del CASF sono solitamente tre: assistente sociale, psicologo ed educatore. Quest'ultima figura non è però sempre presente e quindi si era inizialmente pensato di non coinvolgerla nel progetto ma, in seguito a richieste specifiche di alcuni servizi, si è scelto di includere questa figura professionale. Infatti, alcuni CASF hanno riportato che la loro presenza fosse indispensabile poiché lavoravano all'interno del servizio da molto tempo e quindi sarebbero stati in grado di fornire informazioni anche meno recenti.

⁴¹ Dato ricavato dal ricercatore attraverso l'uso di un foglio di calcolo di Excel sommando l'età dei 23 partecipanti e dividendola per il numero di partecipanti.

Hanno partecipato in totale: 11 assistenti sociali, 4 educatrici e 8 psicologi. I 13 servizi a cui appartengono, invece, sono così distribuiti in relazione alle provincie della Regione Veneto in cui si trovano:

- Provincia di Padova: 4 servizi su 5 totali (2 servizi Ulss e 2 servizi comunali);
- Provincia di Belluno: 2 servizi su 2 totali (2 servizi Ulss);
- Provincia di Treviso: 1 servizio su 3 totali (un servizio Ulss);
- Provincia di Venezia: 2 servizi su 4 totali (2 servizi Ulss);
- Provincia di Rovigo: nessun servizio su 2 totali;
- Provincia di Vicenza 3 servizi su 4 totali (tutti servizi Ulss);
- Provincia di Verona 1 servizio su 3 totali (un servizio Ulss).

Come si può notare, l'unica provincia che non è riuscita a coinvolgere nello studio è la provincia di Rovigo. Oltre a questo, si può notare che la provincia di Padova e la provincia di Vicenza sono state le più rappresentate all'interno della ricerca, anche se la provincia di Belluno è stata l'unica in cui tutti i servizi presenti hanno aderito al progetto.

Come accennato in precedenza, gli operatori sono stati divisi in due gruppi così composti:

- Gruppo 1 (incontro svolto il 12 maggio 2023): 10 operatori, tutte donne, provenienti da 6 servizi diversi, con un'età compresa tra i 34 e i 62 anni (età media del gruppo 54 anni⁴²). Le figure professionali erano così suddivise: 5 assistenti sociali, 4 psicologhe e una educatrice;
- Gruppo 2 (incontro svolto il 18 maggio 2023): 13 operatori, di cui 2 uomini, provenienti da 7 servizi diversi, con un'età compresa tra i 30 e i 56 anni (età media del gruppo 42 anni⁴³). Le figure professionali erano così suddivise: 6 assistenti sociali, 4 psicologi e 3 educatrici.

⁴² Dato ricavato dal ricercatore attraverso l'uso di un foglio di calcolo di Excel sommando l'età dei 10 partecipanti e dividendola per il numero di partecipanti.

⁴³ Dato ricavato dal ricercatore attraverso l'uso di un foglio di calcolo di Excel sommando l'età dei 13 partecipanti e dividendola per il numero di partecipanti.

In questo caso, i due gruppi formati, si possono definire omogenei rispetto al numero e alla diversificazione delle figure professionali presenti all'interno.

Tabella 2: totale partecipanti in relazione al ruolo professionale e al gruppo di appartenenza

	Gruppo 1	Gruppo 2	Totale
Assistente sociale	5	6	11
Psicologo	4	4	8
Educatore	1	3	4
Totale	10	13	23

Gli operatori sono stati poi raggruppati per fasce d'età, sia per una questione di praticità, sia per garantire il rispetto della privacy. Le fasce d'età sono state definite partendo dall'età più bassa presente all'interno del campione (30 anni), fino all'età più alta (62 anni) (vedi tabella 3). Come riportato dalla tabella 3, i due gruppi non sono omogenei dal punto di vista dell'età dei partecipanti. Nel gruppo 1, infatti, 9 operatori su 10 hanno più di 50 anni, nessun operatore rientra nella fascia 40-49 anni e solo un operatore è inserito in quella 30-39 anni. La media è dunque molto più alta del gruppo 2 (54 anni contro i 42 del secondo gruppo). Il gruppo 2 è sicuramente più "giovane" perché 6 operatori su 13 hanno un'età compresa tra i 30 e 39 anni. Gli operatori che rientrano nella fascia 50-59 sono solo 3, mentre non è presente nessun professionista con un'età compresa tra i 60 e i 62 anni.

In generale, la prevalenza degli operatori ha tra i 50 e i 59 anni.

Tabella 3: numero di partecipanti in relazione alla fascia d'età di appartenenza e al gruppo in cui sono stati collocati.

	Gruppo 1	Gruppo 2	Totale
30-39 anni	1	6	7
40-49 anni	0	4	4
50-59 anni	8	3	11
60-62 anni	1	0	1
Totale	10	13	23

Dal punto di vista del genere non è stato possibile creare dei gruppi omogenei per la massiccia prevalenza di donne tra gli operatori coinvolti. L'unica precisazione potrebbe essere fatta in riferimento al fatto che gli unici due uomini presenti, in quanto non facenti parte dello stesso servizio, potessero essere collocati ognuno in un gruppo diverso, ma, purtroppo, non è stato possibile.

Tabella 4: numero di partecipanti in relazione al sesso e al gruppo in cui sono stati collocati.

	Gruppo 1	Gruppo 2	Totale
Donne	10	11	21
Uomini	0	2	2
Totale	10	13	23

Dalla tabella 5 si evince che la provincia più rappresentata in relazione al numero di operatori che hanno partecipato alla ricerca è quella di Padova, con 8 operatori. È bene precisare, però, che nella provincia di Padova sono presenti il numero maggiore di CASF (sono 5 in totale). Dopo Rovigo, la provincia meno rappresentata è Verona, nella quale sono presenti 3 servizi, di cui solo uno si è reso disponibile con un solo operatore.

Tabella 5: numero di operatori in relazione alla provincia in cui operano e al gruppo in cui sono stati inseriti

	Gruppo 1	Gruppo 2	Totale
Provincia di Padova	1	7	8
Provincia di Belluno	0	3	3
Provincia di Treviso	3	0	3
Provincia di Venezia	3	0	3
Provincia di Rovigo	0	0	0
Provincia di Vicenza	3	2	5
Provincia di Verona	0	1	1
Totale	10	13	23

Per quanto riguarda il campione di genitori affidatari omosessuali (sia single che coppie) è bene fare alcune precisazioni. Le caratteristiche del campione dovevano rispettare alcune prerogative:

- Essere persone gay o lesbiche;
- Essere in coppia o single;

- Aver intrapreso il percorso di conoscenza con gli operatori del servizio per l'affido a cui si sono rivolti ed essere ritenuti idonei;
- Essere già stati abbinati ad un minore o essere in attesa di abbinamento.

Il progetto di ricerca definito, prima di iniziare la fase di reclutamento, riteneva importante riuscire a creare un gruppo di genitori disponibili per l'incontro online per dare voce anche alle loro riflessioni ed esperienze. Purtroppo, fin da subito, il reclutamento di genitori con queste caratteristiche è risultato molto complesso. Il ricercatore ha infatti contattato, più volte nell'arco di circa 2 mesi (da inizio marzo 2023 a inizio maggio 2023) associazioni di genitori omosessuali rilevanti sul territorio nazionale, per chiedere loro se desiderassero partecipare al progetto (si tratta di "Rete Genitori Rainbow" e "Famiglie Arcobaleno"). Le associazioni sono state contattate via e-mail utilizzando le stesse modalità di reclutamento scelte per i servizi CASF. Nonostante il numero corposo di e-mail inviate e i vari tentativi di contatto telefonico/via messaggio, non è mai giunta una risposta.

Dopo aver partecipato ad una serata informativa online organizzata dalle associazioni "M'ama - Dalla parte dei bambini", "La Rete delle MammeMatte" e "Politropa ArciGay Rovigo" il giorno venerdì 14 aprile 2023, si è attivato un contatto con una delle due fondatrici della prima associazione riportata. L'incontro era mirato alla sensibilizzazione e all'informazione soprattutto rispetto alla possibilità di affido alle coppie o single omosessuali. Questo incontro è stato fondamentale per riuscire ad avere un aggancio che permettesse di entrare in contatto con alcuni genitori affidatari della comunità LG. Dopo aver spiegato le caratteristiche del campione, il contatto ha pubblicato un annuncio all'interno di vari gruppi "Whatsapp" e "Facebook" di cui faceva parte.

Si è riusciti, quindi, a reclutare un campione di genitori affidatari, anche se molto piccolo. Si tratta, infatti, di 5 donne (inizialmente erano 6, ma il giorno prima dell'incontro, una non ha più dato la sua disponibilità).

Durante l'incontro online, una delle 5 donne ha detto di non essere omosessuale e che si era resa disponibile all'incontro perché, rispetto all'annuncio che aveva ricevuto nel quale si chiedeva disponibilità alla partecipazione al progetto, non era definito chiaramente che le persone single dovessero essere omosessuali. Questa incomprensione può essere giustificata dal fatto che, per cause di forza maggiore, il ricercatore non si è

occupato direttamente della stesura dell'annuncio e del reclutamento iniziale. In ogni caso, in sede di incontro è stato deciso, in accordo con la relattrice del progetto di ricerca presente, di non escludere questa persona dalla ricerca.

Il campione di genitori affidatari, dopo essere stati reclutati attraverso l'associazione "M'ama - Dalla parte dei bambini", è stato contattato dal ricercatore tramite messaggio "Whatsapp" per la comunicazione del giorno previsto per l'incontro online. Oltre a questo, sono state chieste le e-mail delle partecipanti per inviare "l'informativa sul trattamento dei dati personali" e la liberatoria, cioè un modulo che ogni persona doveva compilare e restituire al ricercatore per il consenso alla registrazione audio-video dell'incontro.

Come già accennato, il campione che si è reso disponibile è formato da 5 donne e più precisamente:

- Una coppia di donne lesbiche, in attesa di affidamento;
- 2 single lesbiche, una che inizierà un affido residenziale e una che è in attesa di udienza per un affido residenziale di un minore con disabilità media;
- Una single eterosessuale che da circa 2 anni ha intrapreso un'esperienza di affido residenziale di due minori.

L'età media del campione è di 47 anni⁴⁴.

È bene precisare che nessuna delle 5 persone è residente all'interno della Regione Veneto perché l'associazione non ha molti contatti con questo territorio e perché opera su tutto il territorio nazionale.

L'incontro online con i genitori affidatari si è svolto il giorno 23 maggio 2023 dalle ore 21:30 alle ore 23:00 circa.

⁴⁴ Dato ricavato dal ricercatore attraverso l'uso di un foglio di calcolo di Excel sommando l'età delle 5 partecipanti e dividendola per il numero di partecipanti.

3.4 Gli strumenti

Lo strumento principale utilizzato per questo progetto di ricerca è il *focus group*⁴⁵, nella modalità online. È stata scelta l'intervista di gruppo per permettere di raccogliere le riflessioni e le opinioni di operatori e genitori attraverso la promozione di un confronto e un dialogo tra di loro costruttivo in cui le riflessioni di ciascuno diventino stimolo per gli altri senza che si debba convenire ad una posizione comune. Questo non sarebbe stato possibile se si fosse deciso di intervistare i genitori e i servizi singolarmente. Infatti, proporre le medesime domande ad un gruppo di persone che hanno vissuto esperienze simili e che sono portatori di conoscenze o gradi di riflessioni diverse sul tema, è funzionale per esplorare tematiche nuove o poco indagate e per costruire paradigmi interpretativi. Infatti, questo tipo di strumento può essere paragonato ad una discussione di gruppo dove il moderatore propone ad un gruppo di persone, che sono state individuate secondo criteri determinati in precedenza, un tema. Sarà proprio attraverso il dialogo che questo tema verrà indagato.

In riferimento a questo progetto di ricerca, ogni *focus group* ha avuto una durata di circa un'ora e mezza.

Erano presenti, oltre ai partecipanti, altri 2 ricercatori: la sottoscritta e la relattrice di questo progetto di ricerca. Si è scelto di organizzare i *focus group* nella modalità online, in quanto tutti i 13 servizi tranne uno, hanno indicato come la modalità che più permetteva loro di dare la propria disponibilità. Infatti, come previsto da progetto di ricerca, i ricercatori avevano dato la disponibilità di poter svolgere gli incontri anche in presenza a Padova all'interno di un'aula dell'università.

È importante ricordare che ogni *focus group* è caratterizzato da due proprietà che possono essere osservate:

- Il livello di strutturazione: definisce il grado di specificazione della traccia utilizzata per la sua conduzione;
- Il livello di direttività: è rappresentato dal livello di conduzione scelto da parte del moderatore.

⁴⁵ La realizzazione dei *focus group* è stata possibile avvalendosi di altri strumenti meramente tecnici e di supporto come la posta elettronica (per la corrispondenza e la comunicazione tra i servizi), la piattaforma "Zoom" e l'applicazione di messaggistica "Whatsapp" (per la corrispondenza con i genitori).

Nel caso specifico della ricerca che si sta presentando, il moderatore si è limitato a porre delle domande agli operatori e ai genitori coinvolti precedentemente definite. Si può, quindi, affermare che la direttività è stata di livello basso, la strutturazione di livello medio.

Il primo *focus group* si è svolto il 12 maggio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 circa. Erano presenti, oltre ai due ricercatori, 10 operatori provenienti da 6 servizi diversi. Il secondo *focus group* è stato realizzato il 18 maggio 2023 dalle 9:30 alle 11:00 circa ed erano presenti, oltre ai due ricercatori, i medesimi del primo *focus group*, 13 operatori provenienti da 7 servizi. Dopo una breve presentazione della ricerca e una breve presentazione degli operatori (sono stati invitati a dire il loro nome, cognome, il servizio in cui lavorano e il ruolo professionale che ricoprono), ai due gruppi sono state poste le medesime domande⁴⁶, riportate successivamente:

- Per aprire questo focus vi chiediamo se all'interno del vostro servizio abbiate o meno incontrato single o coppie omosessuali?
 - a. Se sì, ci potete raccontare come la coppia si è approcciata al servizio, alla formazione e poi ai colloqui di conoscenza?
 - b. Se no, quali sono, a vostro parere, le ragioni che giustificano l'assenza di queste famiglie? Mancano nel vostro territorio, il territorio tende a stigmatizzarle quindi non si presentano per non subire ripercussioni negative, altro
- In riferimento alle coppie che avete formato e repute positive, siete arrivati alla proposta di affido? Se sì, come avete individuato il minore da proporre? Si trattava di un caso di beneficenza o giudiziale? Come è andata la proposta alla famiglia di origine del minore o la reazione della famiglia di origine e come è andato in generale l'affido?
- In termini generali, anche sulla base del racconto dei colleghi, quali bambini pensate siano collocabili/affidabili alle coppie o ai single omosessuali? Esiste per voi una sorta di "minore tipo" per questo tipo di genitori affidatari? Pensate debba avere delle caratteristiche specifiche rispetto al fatto che si tratta di persone omosessuali?

⁴⁶ Le domande sono state elaborate prima degli incontri dal ricercatore e dalla relatrice del progetto di ricerca e hanno seguito gli obiettivi e la finalità della ricerca.

- Ritenete che le famiglie di origine potrebbero muovere delle opposizioni alla proposta di collocamento del figli/a ad una coppia LG (considerando che la coppia in questione è stata ritenuta assolutamente adeguata all’abbinamento)? Secondo voi si può partire con un clima di reticenza da parte dei genitori biologici per poi arrivare ad una “accettazione”? O al contrario temete che le famiglie di origine potrebbero agire contro il servizio qualora venissero a conoscenza del collocamento del loro figlio presso una persona o coppia omosessuale?
- Ancora, molti esperti del mondo infantile e di affido tendono a giustificare la loro contrarietà all’affido alle coppie LG sostenendo che il minore abbia già una vita difficile e stia già affrontando un periodo particolare e per questo non è il caso di inserirlo in un contesto familiare che lo penalizzerebbe ancora di più perché nel nostro territorio si tratta di famiglie ancora stigmatizzate. Che ne pensate? Siete d’accordo con questa affermazione?
- In riferimento a ciò, alcuni Tribunali (non della Regione Veneto), affidano il minore ad un solo genitore della coppia LG anche se entrambi hanno portato a termine il percorso di formazione e sono stati ritenuti idonei al ruolo che vogliono investire. Che ne pensate a riguardo?
- Infine, partendo dalla riflessione che vede l’affido familiare come una pratica solo parzialmente sovrapponibile alla genitorialità in quanto chiede agli adulti di occuparsi della cura dei bambini senza immaginare una relazione duratura nel tempo e quindi una restituzione nel tempo di quanto donato. Vi chiediamo, le persone omosessuali possono portare nella volontà di intraprendere il progetto di affido delle motivazioni differenti rispetto alle coppie eterosessuali oppure ne immaginate o ne avete rilevate di identiche?

Il terzo *focus group*, quello in cui partecipanti erano i genitori affidatari, si è svolto il giorno 23 maggio 2023 dalle ore 21:30 alle ore 23:00 circa, sempre in modalità online (in questo caso, vista la distanza delle partecipanti è stata una scelta automatica e di convenienza). Sono state coinvolte 5 donne mamme affidatarie (2 single lesbiche, una coppia lesbica e una single eterosessuale) provenienti da 4 zone differenti dell’Italia.

È stata fatta una breve presentazione del progetto di tesi e le partecipanti sono state invitate a presentarsi dicendo nome, cognome e la loro zona di residenza. Le domande poste alle partecipanti sono le seguenti:

- Vi chiediamo innanzitutto di raccontarci come, nel vostro percorso di vita, siete arrivate a pensare, e poi a decidere di attivare, una esperienza di affido.
- Ci raccontate come vi siete approcciate al servizio affido, come avete vissuto la fase di formazione e di conoscenza e poi la proposta di affido?
- Molti esperti del mondo infantile e di affido tendono a giustificare la loro contrarietà all'affido alle coppie LG sostenendo che il minore abbia già una vita difficile e stia già affrontando un periodo particolare e per questo non è il caso di inserirlo in un contesto familiare che lo penalizzerebbe ancora di più perché nel nostro territorio si tratta di famiglie ancora stigmatizzate. Che ne pensate? Siete d'accordo con questa affermazione?
- Di fatto, tra gli operatori dei Servizi Sociali si rilevano posizioni molto differenziate in riferimento alle famiglie LGBTQIA+. Voi che "clima" avete incontrato all'interno dei servizi? Avete visto un atteggiamento di apertura nei vostri confronti? Avete esplicitato/vi è stato chiesto il vostro orientamento sessuale?
- La scelta della vostra coppia o di voi per questo specifico bambino come vi è stata motivata?
- La famiglia di origine del minore come ha vissuto la proposta e poi l'esperienza di affido? Erano d'accordo rispetto all'affido del loro figlio a persone omosessuali? Pensate che, anche se una famiglia inizialmente sia contraria a causa dell'orientamento sessuale degli affidatari, non ci sia possibilità di far loro cambiare idea e portare a termine l'abbinamento per l'affido? Per coloro che non sono state abbinate ad un minore, cosa pensate a riguardo? Come vi comportereste se dovesse capitare?
- Se avete rapporti con la sfera scolastica dei minori in affidamento, qual è la posizione della scuola nei vostri confronti? Avete trovato delle difficoltà? Se sì, come le avete affrontate? / Pensate di trovarne? Come vi comportereste?

- Durante i *focus group* con alcuni operatori di alcuni Casf della Regione Veneto, hanno riportato che gli elementi valutati su genitori affidatari omosessuali non sono diversi da quelli presi in esame su genitori affidatari etero. Pensate che le coppie o I single omosessuali dovrebbero essere valutati diversamente? Ci sono degli elementi che dovrebbero essere modificati o aggiunti relativamente alle valutazioni che il servizio compie per l' idoneità?

Ogni *focus group* è stato audio-video registrato (con il consenso scritto di ogni partecipante) e trascritto *verbatim*. Per la trascrizione il ricercatore si è affidato alla modalità “dettatura” presente all'interno del programma di scrittura “Microsoft – Word”. Il ricercatore è poi intervenuto modificando e correggendo eventuali errori di comprensione delle singole parole effettuati dal programma.

3.5 Analisi dei dati

3.5.1 Gli operatori

L'analisi dei dati raccolti in relazione alle riflessioni e alle opinioni dei professionisti coinvolti nei *focus group* può portare a compiere una prima importante affermazione: tutti gli operatori intervistati si sono dimostrati molto aperti e favorevoli all'affido rivolto a coppie e singoli omosessuali. Alcuni servizi, infatti, avevano incontrato questa realtà e hanno quindi riportato la loro esperienza. In particolare, all'interno della tabella numero 6 si riportano i dati precisi che permettono di comprendere numericamente la presenza dell'utenza omosessuale affidataria nel campione analizzato.

Tabella 6: panoramica delle esperienze dei servizi CASF del Veneto in relazione all'affidamento di minori a persone omosessuali.

Province	Richiesta info	Solo formaz.	Affianc. solidali	In attesa di abbin.	Abbin. iniziato e interrotto	Abbin.i in corso	Tot.
Padova		1 coppia gay e 1 single lesbica	1 coppia gay	1 coppia lesbica			4
Belluno						1 coppia gay e 1 single lesbica	2
Treviso							0
Venezia	1 coppia gay, 1 single gay		1 coppia gay			1 coppia lesbica	4
Vicenza	2 coppia gay		2 single gay			1 coppia gay	5
Verona					1 coppia gay	1 coppia lesbica	2
Totale casi	4	2	4	1	1	5	17

La tabella numero 6 permette di mettere in evidenza che la provincia di Treviso è l'unica a non aver riportato la presenza di coppie o single dichiaratamente omosessuali che si siano rivolti al servizio CASF. È importante ribadire che a tutti gli operatori è stato chiesto di riportare casi di persone che o si sono dichiarati fin da subito omosessuali o che comunque lo hanno riferito in un secondo momento.

Vista la poca risonanza del fenomeno, è stato chiesto anche agli altri operatori di motivare questa carenza di persone omosessuali che si avvicinano al servizio. Ecco alcune testimonianze:

Noi non abbiamo avuto esperienza di accessi con coppie omosessuali e non so dire il motivo reale quale potesse essere, semplicemente un mio pensiero... Perché sono realtà piccole e un po' perché probabilmente di base c'è un mero pregiudizio anche privo di riscontri obiettivi, ma credo che un po' ci sia questa idea di base un po' pregiudizievole probabilmente di fare un affido a una coppia omosessuale, però, ripeto non ci sono riscontri, è un po' diciamo il mio pensiero rispetto alle realtà con cui mi interfaccio.

Psicologa (30-39 anni)

Noi abbiamo notato che in realtà c'è un problema proprio a livello di conoscenza sull'affido sia che siano proprio omosessuali che eterosessuali, non cambia niente. Non è un problema legato all'orientamento sessuale è che spesso non si sa che c'è d'affido e come funziona.

Psicologa (30-39 anni)

(...) l'altra cosa è che sicuramente il fatto di fare un percorso di affido per una coppia omogenitoriale o per un single sia comunque un dover mostrare e dichiarare di essere appunto una persona gay o lesbica e questo credo che non sia visto troppo bene come cultura come non sia ancora così scontato, insomma, è così, anche se, per esempio nell'ambito del percorso nascita, abbiamo cominciato a seguire e cominciano a venire delle coppie omogenitoriali di donne.

Psicologa (50-59 anni)

(...) ci aspettiamo che le persone (omosessuali) arrivino, magari non subito proprio perché insomma siamo comunque una realtà piccola.

Educatrice (50-59 anni)

In merito alle riflessioni riportate, è interessante soffermarsi sull'ultima. L'educatrice in questione è fiduciosa e convinta che prima o poi queste coppie o questi single si approcceranno al servizio nonostante quello che è stato detto dagli altri partecipanti rispetto ai problemi culturali e alla poca conoscenza della pratica dell'affido in generale. Questa aspettativa è sicuramente sintomo di una effettiva apertura verso questa tipologia di genitori affidatari, ma allo stesso tempo, dà l'impressione che i professionisti siano in attesa che le cose cambino da sole, che il loro "intervento" inizi quando le persone arrivano al servizio. Infatti, i dati riportati nella tabella numero 6 dimostrano che il numero di abbinamenti effettivi è molto piccolo (5 su 17 casi totali) soprattutto considerando il fatto che interessano 4 provincie diverse del Veneto (quindi si fa riferimento ad un territorio molto ampio). Continuando, si può poi reputare interessante che ci sia solo un caso in cui la risorsa affidataria sia in attesa di abbinamento (nella provincia di Padova). Da questo dato può essere interessante affermare che nelle altre 5 provincie rimanenti non siano presenti risorse di genitori affidatari omosessuali, ad oggi, ritenuti idonei per l'abbinamento con un minore. È quindi evidente come la portata del fenomeno che si vuole analizzare in questo elaborato sia veramente molto esigua e non ancora affermata nel territorio. Sono poi stati riscontrati 4 casi in cui gli operatori

intervistati hanno classificato come “affidamenti solidali” o “aiuto compiti” o “supporto pomeridiano”. Specificamente, il caso della provincia di Venezia avrebbe dovuto poi essere formalizzato come “affido familiare” (visto il parere positivo del servizio CASF partecipante al *focus group*), ma questo non è stato possibile a causa di un parere negativo riportato dal servizio sociale del comune di competenza.

Per quanto riguarda i 2 casi riportati che hanno partecipato solo alla formazione per poi interrompere il percorso, in riferimento alla donna single, si mette in evidenza che quest’ultima si era presentata alla formazione come single, ma che in realtà poi ha fatto comprendere agli operatori che avesse una compagna che però non era intenzionata a diventare genitore affidatario. Per questo motivo, il percorso si è interrotto. Sono stati poi riscontrati 4 casi in cui alcune persone si siano avvicinate al servizio solo per chiedere informazioni. Anche questo aspetto può far emergere una domanda in particolare: perché non hanno proseguito? Le motivazioni riportate dai professionisti sono state:

- Motivi lavorativi che non hanno permesso la partecipazione al corso di formazione;
- Spostamento presso il servizio CASF della zona di residenza (in questo caso i potenziali genitori affidatari si erano rivolti ad un servizio lontano dalla loro zona di residenza);
- Non c’è stato il tempo sufficiente per proseguire l’iter di valutazione (al momento del *focus group* i potenziali genitori si erano rivolti da pochi giorni al servizio e quindi è avvenuto soltanto il primo colloquio informativo);
- Mancata presentazione al primo appuntamento conoscitivo (in questo caso, dopo un accesso spontaneo per chiedere informazioni, era stato concordato un ulteriore incontro al quale però non si è presentato nessuno).

Dopo questa breve panoramica sulle varie esperienze riportate dagli operatori intervistati, tutte le riflessioni e le opinioni espresse durante i *focus group* verranno analizzate in relazione ai macro-temi emersi.

Il primo tema importante che è stato discusso è: l’eventuale preferenza di abbinamento a coppie o singoli omosessuali di un determinato “tipo” di minore e l’opinione delle famiglie di origine. Si voleva comprendere se gli operatori ritenessero che delle situazioni di affido fossero più adatte all’abbinamento con genitori omosessuali anche in relazione al minore che sarebbe stato affidato e alla sua provenienza.

La riflessione principale elaborata dai vari professionisti è stata che, come in qualunque caso di affidamento familiare, non esistono situazioni standard o procedure di abbinamento predefinite perché ogni caso di affidamento viene valutato e studiato singolarmente. Per questo motivo non ci sono “tipi” di minori più adatti di altri ad essere abbinati a coppie o single omosessuali, ma quello che viene ritenuto fondamentale dagli operatori sono i bisogni del minore e della sua famiglia di origine in relazione alle risorse che i genitori affidatari possono mettere a disposizione in un possibile percorso di affido.

(...) dal punto di vista delle risorse genitoriali noi abbiamo visto anche nelle coppie che abbiamo valutato nei percorsi di conoscenza che le risorse genitoriali non sono di genere, insomma non so come dire, la coppia è stata valutata come coppia con lo stesso percorso con il quale valutiamo le coppie eterosessuali quindi la dimensione della storia familiare, le appartenenze, la solidità della relazione di coppia; quindi, su quest'area non abbiamo riserve particolari.

Psicologo (50-59 anni)

Anche se viene sottolineato come le coppie omosessuali possano garantire l'assenza o presenza di alcune specifiche figure:

(...) Poi l'altra cosa che abbiamo guardato è se servivano figure maschili o femminili nel senso che in alcuni casi, insomma, c'era questo bisogno particolare per le storie dei loro padri e delle loro madri per cui abbiamo valutato anche questi aspetti.

Educatrice (40-49 anni)

La professionista, in questo caso sottolinea che lei, con la sua equipe ha considerato anche questo aspetto: se un minore ha avuto un'esperienza particolarmente negativa in famiglia a causa della figura maschile di riferimento, questo porterà a prediligere un affidamento a una coppia o a una single lesbica e viceversa.

Gli operatori riportano riflessioni e considerazioni più o meno omogenee quando si fa riferimento alla famiglia di origine del minore. Si voleva comprendere quali fossero le modalità operative dei professionisti in relazione ad un possibile disaccordo della famiglia del minore se quest'ultimo fosse affidato a persone omosessuali. Si può affermare che gli operatori prediligono l'elemento della consensualità, anche se si tratta di affidi giudiziari (in alcuni casi).

(...) sento anch'io che è importantissimo il consenso dei genitori se è consensuale ovviamente sempre di più, ma anche se fosse un affido giudiziale perché comunque adesso sempre più anche il tribunale

chiede, anche negli affidi giudiziali, di lavorare per progetto concordato e consensuale anche da parte della famiglia d'origine.

Assistente sociale (50-59 anni)

(...) se la famiglia, come dire, fosse totalmente contraria, è difficile pensare di avviare un affido se non si riesce a lavorare e a sollevarli dalle preoccupazioni che questo aspetto potrebbe comportare nell'affido (si riferisce all'omosessualità degli affidatari).

Psicologa (50-59 anni)

Per quanto riguarda far partecipare la famiglia biologica, sì perché io parto dal presupposto che l'affido è temporaneo e quindi il bambino ogni qualvolta entra in una famiglia affidataria, notiamo che nei vari passaggi di crescita sente un conflitto di lealtà tra la coppia affidataria e quella biologica. Se entrambe le coppie in qualche modo collaborano, si accordano anche a distanza rispetto al bene del minore, sicuramente risponderà al bisogno del bambino di elaborare poi la sua storia. Per me è un passaggio importante che la famiglia biologica acconsenta e sia d'accordo all'affido.

Psicologa (30-39 anni)

L'ideale sarebbe quello di lavorare con la consensualità e quindi con il consenso, di far sentire al bambino che i genitori biologici sono d'accordo. Questo, lo sappiamo, permette al bambino di viverci bene l'esperienza dell'affido e credo anche che sia importante il lavoro con l'equipe di tutela minori in tal senso: che ci sia un lavoro precedente, un confronto nel capire se quella famiglia possa in qualche modo accettare un abbinamento con una coppia lesbica o gay.

Psicologa (50-59 anni)

In relazione al tema dell'opinione della famiglia di origine rispetto all'affidamento del figlio a persone omosessuali, gli operatori hanno elaborato molte riflessioni interessanti che fanno riferimento a varie situazioni che si potrebbero verificare.

Alcuni professionisti hanno riportato una testimonianza opposta alla domanda posta loro: in questo caso è stata la famiglia affidataria a non voler intraprendere il percorso di affido perché il/la minore in questione si identificava come persona non binaria. La potenziale famiglia affidataria, vista anche la loro matrice di stampo cattolico, non si è resa disponibile per l'affidamento perché si trovava in difficoltà rispetto alla direzione identitaria del/della minore. Questo fa comprendere come i problemi culturali legati

all'orientamento sessuale e all'identità di genere siano insiti non soltanto sulle famiglie di origine, ma anche in quelle affidatarie.

Continuando, un altro intervento interessante è stato:

Indipendentemente da quello che posso pensare io, se ho un'adolescente che è contrario per i suoi motivi, forse non sarebbe la scelta più adeguata (abbinarlo ad una coppia o ad un single omosessuale) perché rischiamo di far saltare poi l'affido. Se è un ragazzo o una ragazza un po' più grande magari provare a sentire anche cosa ne pensa nel limite del possibile ovviamente perché poi le risorse sono quelle, le situazioni sono molto particolari però aggiungerei anche questo da tenere in considerazione.

Psicologa (30-39 anni)

In questo caso, la psicologa in questione, riporta la necessità di non dimenticarsi dell'opinione del minore rispetto alla sessualità del/dei genitore/i affidatario/tari. Questa riflessione può essere ulteriormente ampliata in relazione ad una testimonianza di una prima conoscenza di una minore con i suoi potenziali futuri papà affidatari, la quale inizialmente non era del tutto d'accordo con la scelta del servizio di affidarla a due papà, ma poi conoscendoli la sua opinione è cambiata:

(...) abbiamo lasciato un tempo per conoscersi per cui la ragazzina che era più grande e che era perplessa dal fatto di avere due papà, poi, dopo averli conosciuti ha cambiato idea e ha acconsentito all'affidamento. Successivamente, ha trovato anche insieme all'educatore, perché lei era in comunità, delle modalità e delle anche delle domande che lei ha fatto a loro (ai papà affidatari).

Educatrice (40-49 anni)

Un aspetto importante che è stato messo in luce è la consapevolezza delle persone omosessuali rispetto all'eventuale pregiudizio e rifiuto che alcune famiglie di origine dei minori possono avere nei loro confronti:

Nel caso della coppia gay che abbiamo studiato, loro erano molto consapevoli della peculiarità della loro coppia per cui si ponevano anche con atteggiamento di grande disponibilità e si affidavano a noi per capire meglio quale bambino potesse essere abbinato. (...) Noi abbiamo trovato una grande disponibilità da parte di questa coppia, consapevoli anche dell'importanza che la famiglia di origine fosse assolutamente al corrente e, come dire, che ci fosse una grande trasparenza sia coi servizi che con la famiglia di origine ecco (del fatto che fossero una coppia omosessuale).

Psicologa (50-59 anni)

Infatti, per i professionisti intervistati, l'orientamento sessuale viene considerato come una caratteristica della coppia o della persona che non ha un'importanza in sede valutativa, ma che non può essere omesso alla famiglia di origine, sia per lavorare in un clima di consensualità (come definito in precedenza), sia per questioni culturali che la famiglia di origine può portare. Se è presente un rifiuto categorico verso l'omosessualità per questioni culturali e/o religiose, per gli operatori è chiaro e automatico non proporre una coppia o un single omosessuale come possibile famiglia affidataria perché in questo caso non si riuscirebbe a creare un'alleanza e una collaborazione tra le figure adulte interessate al perseguimento del bene del minore.

Credo che procederemo come normalmente si fa per tutti gli altri affidi lì dove ci sono delle difficoltà, delle preoccupazioni, dei motivi che potrebbero andare a inficiare l'esito dell'affido, questo sarebbe un elemento da tenere in considerazione come altri (in relazione all'omosessualità degli affidatari e al dissenso della famiglia di origine del minore).

Assistente sociale (50-59 anni)

Ci siamo trovati tempo fa con un nucleo di origine straniera e ci siamo proprio interrogati su come viene vissuta l'omosessualità. In quel caso, ci siamo documentati, anche guardando degli articoli online e avevamo letto che era proprio una cosa contro la legge. Quindi lì ci siamo interrogati su quanto una proposta di questo tipo in quel caso potesse invece essere, come dire, un peso veramente aggiuntivo per tutti, ma anche per il minore in primis che poi si ritrova a essere dentro a queste appartenenze familiari che se non curiamo in maniera adeguata, anche un po' prevedendo alcune fatiche aggiuntive, rischiamo di aggiungere fatiche dove già ce ne sono tante.

Assistente sociale (40-49 anni)

Infine, viene posta una riflessione che nessun altro ha elaborato:

La famiglia di origine potrebbe anche accettare senza approfondire, nel senso accettare perché la vede una famiglia diversa e non concorrenziale e quindi niente, in questo caso credo che vada ben valutato (il caso).

Psicologa (50-59 anni)

Si tratta sicuramente di un aspetto che deve essere approfondito aprendo ad un utilizzo del pregiudizio sulle famiglie omogenitoriali in una direzione che favorirebbe il loro collocamento in affidamento presso queste famiglie.

Si è poi indagato se, secondo il loro parere, decidere di avviare un percorso di affidamento con una coppia o un single omosessuale possa in qualche modo aumentare quello che è il disagio e il momento particolare che il minore sta affrontando proprio in relazione allo stigma ancora molto presente nella nostra società nei confronti delle persone omosessuali. Le riflessioni nate da questa domanda sono state molto interessanti e confermano ulteriormente l'apertura e la volontà dei professionisti di lavorare con questi genitori affidatari.

Mi viene un po' in mente quando le coppie adottive ci dicono che non vorrebbero un bambino di colore per i problemi di interazione che avrebbe. La stessa cosa accade se la coppia (omosessuale) ha affrontato e ha comunque gestito insomma delle difficoltà, dei pregiudizi, delle difficoltà di integrazione, di stigmatizzazione e ha fatto un suo percorso e si sente comunque in qualche modo forte per affrontare dei pregiudizi e questo lo trasferisce anche i bambini. Questo aspetto fa parte della valutazione delle capacità, delle risorse di queste coppie.

Assistente sociale (50-59 anni)

L'idea che io mi sono fatta è che comunque, in qualche modo, nel momento in cui si inizia la conoscenza di queste coppie noi possiamo capire che hanno anche loro fatto un percorso di elaborazione della loro situazione e per questo possono forse diventare un'ulteriore risorsa proprio perché hanno consapevolezza in qualche modo di cosa implichi dover affermare una condizione che magari socialmente non è così accettata ancora nella nostra cultura. Sono coppie che si sono presentate qui apertamente e spontaneamente, avendo fatto una scelta elaborata, si erano informate ed hanno una grande apertura e disponibilità che sicuramente, almeno io credo, diventino veramente risorse per aiutare un bambino in affidamento. Aggiungo che credo possa essere anche un valore aggiunto (l'omosessualità) rispetto a mettersi in relazione e a comprendere fino in fondo quello che magari i bambini possono vivere.

Assistente sociale (60-62 anni)

Mi sembra che in certi casi (il rapporto al fatto che i genitori affidatari siano persone omosessuali) potrebbe essere quasi un aiuto nel senso che un minore in affidamento comunque vive una situazione di diversità e

quindi, forse perché non trovarsi bene in una situazione alquanto diversa cioè quindi “non tradizionale”? Potrebbe anche essere positivo.

Educatrice (50-59 anni)

In base anche a quanto la coppia affidataria ha elaborato, trovato delle risorse anche proprio oltre che rispetto al proprio orientamento, ma alla gestione dello stigma, questo poi potrebbe diventare un fattore protettivo nel senso che riesce anche a supportare un minore nello stigma e anche in altri stigmi. Spesso i bambini in affido comunque si sentono diversi, comunque devono spiegare il fatto di avere due mamme e due papà anche nel caso di avere una coppia affidataria etero per cui potrebbe diventare anche un fattore di resilienza.

Psicologo (40-49 anni)

Viene ribadita inoltre la centralità della motivazione con cui il servizio definisce l’abbinamento di un minore ad una coppia o a un single omosessuale: è necessario che sia chiaro, compreso e accettato da tutti i protagonisti del percorso di affido (il minore, la famiglia affidataria e quella di origine). Questo dà la possibilità di legittimare maggiormente la scelta del servizio di:

(...) dare senso all'esposizione del bambino che è più evidente rispetto ad una coppia tradizionale dove ci si accorge meno di questo elemento (in riferimento all'omosessualità dei genitori affidatari).

Psicologo (50-59 anni)

In relazione a questa riflessione, un’educatrice (40-49 anni) riporta, in relazione alle sue esperienze di affido a coppie omosessuali, che sia fondamentale far conoscere i genitori affidatari e lasciare loro il tempo di comprendersi. Anche questo può essere di aiuto al servizio per capire se la scelta da loro intrapresa sia effettivamente quella migliore per il bambino e la sua famiglia. Però non sempre si possono prevedere tutte le possibili ripercussioni negative che un abbinamento può rivelare, infatti, un’altra considerazione esplicitata è che molto spesso eventuali dubbi, difficoltà o problemi nascono durante il percorso di affido. Una testimonianza di una educatrice (30-39 anni) riporta:

Quando si parlava dell'integrazione rispetto proprio l'orientamento sessuale quindi più legato al percorso personale degli affidatari, mi è venuto subito in mente un episodio di una nostra coppia che si è resa conto durante l'affido di non accettare il colore della pelle del bambino ed è una cosa che non avevamo potuto prevedere prima e si è verificata durante. Se una persona non è riuscita magari a integrare, a sviscerare,

ad avere consapevolezza rispetto ad alcune sue fatiche, può capitare anche questo cioè di non accettare quell'aspetto, di non riuscire ad avere anche una reazione di affetto con un bimbo di colore, in questo caso.

Un altro tema rilevante che si è voluto analizzare è stato quello relativo alla motivazione che spinge le coppie o i single omosessuali ad avvicinarsi all'affido. I professionisti hanno riportato opinioni differenti, molti di loro sono convinti che non ci sia una differenza rispetto a quelle che possono essere le motivazioni che spingono una coppia o un single eterosessuale a intraprendere un percorso di affido: la volontà è quella di mettere in campo le proprie risorse genitoriali per un/una bambino/a che in un momento particolare della sua vita deve essere accompagnato e supportato da altre figure genitoriali che non siano quelle biologiche.

Credo che a muovere queste coppie sia il desiderio di genitorialità sociale che possiamo ritrovare in altre coppie e anche non fertili o che non possono generare eterosessuali, quindi, è una scelta di genitorialità sociale che vedo vicina alle altre scelte di genitorialità sociale anche per le coppie etero.

Assistente sociale (50-59 anni)

La motivazione all'affido di queste coppie secondo me risponde a istanze auto-riparative di genitorialità e di sensibilità e impegno sociale. Io credo che queste siano le istanze che muovono queste coppie ad avvicinarsi all'affido, ripeto non ho esperienza, però immagino possano essere queste che un po' sono quelle che spesso rivediamo anche nelle coppie eterosessuali.

Psicologa (30-39 anni)

Vengono, però, ribaditi due aspetti:

- La quasi totalità dei professionisti non pensa che l'affido sia un ripiego della mancata possibilità delle coppie o dei single omosessuali di adottare in Italia;
- Gli operatori intervistati riportano che l'approccio all'affido delle persone omosessuali sia il frutto di un percorso di autoanalisi e di preparazione a volte più profondo e più motivato rispetto alle coppie eterosessuali.

Ho sentito grande elaborazione e questa consapevolezza non è così chiara in altre coppie (intende non omosessuali) di voler proprio utilizzare le loro risorse emotive, organizzative e anche proprio il

lavoro di consapevolezza fatto sulla loro diversità per sperimentare una genitorialità sociale attraverso l'affido.

Assistente sociale (60-62 anni)

È rilevante, però, che quattro professioniste si siano dichiarate in difficoltà nel dare una risposta “universale” affermando che ogni situazione è a sé e che non sia possibile dare una risposta univoca perché in questo caso si fa riferimento ad emozioni e vissuti molto personali.

Infine, un altro tema molto attuale e molto discusso che ha caratterizzato una parte delle risposte date dai professionisti è il forte ruolo politico che si sentono di rivestire rispetto alle coppie o ai single omosessuali (si rimanda al sottoparagrafo 2.2.4).

(...) forse anche a livello personale ed etico dico abbiamo anche un ruolo in questo, come dire, riuscire ad aprire alla società anche alle diverse possibilità (di famiglia). Penso che se siamo noi i primi che abbiamo questo pregiudizio ... chiaro c'è anche una parte personale che va messa in gioco. Io vivo, per esempio, in un piccolo paese per cui vi dico che queste realtà sono viste ancora come molto stigmatizzate ... però ho notato anche che nel tempo soprattutto nei giovani che c'è maggior apertura. Quindi se la coppia se la sente direi che è lì il punto di forza e si può andare avanti.

Educatrice (50-59 anni)

(...) e stavo proprio riflettendo sul fatto che stiamo muovendo i primi passi in quest'ambito (cioè dell'affido alle coppie o ai single omosessuali) e anche le domande sollecitano molto i pensieri e le riflessioni anche future che poi faremo nelle situazioni che ci troveremo a vivere lavorativamente e personalmente.

Assistente sociale (50-59 anni)

La sensazione riportata dagli operatori è quella di essere i primi che affrontano e si interrogano rispetto all'affidamento alle persone omosessuali e per questo alcuni di loro sentono la necessità che si crei maggiore confronto tra professionisti e tra servizi diversi in vista di poter generare una cultura dell'accoglienza che inglobi anche queste famiglie.

Stavo pensando che il tema dell'accoglienza è un tema molto scottante in questo tempo e in una società sempre più complessa. Dovremmo iniziare a promuovere una cultura dell'accoglienza in senso lato e qui invece facciamo tanta fatica anche a livello sociale e prima ancora a

livello politico. Quindi anche il tema dell'omosessualità apre appunto a delle questioni e questo significa che è necessario sensibilizzare, ma anche promuovere una cultura ampia dell'accoglienza che vada oltre la mentalità degli operatori. Forse come servizi abbiamo anche un po' questo compito di tenere uno sguardo aperto che vada oltre anche al nostro contesto lavorativo e alle situazioni che si presentano.

Assistente sociale (50-59 anni)

Penso che questo lavoro di accoglienza e di apertura debba essere condiviso proprio anche con gli altri servizi, non solo con i centri affidi, ma debba essere fatto proprio un lavoro di riflessione perché davvero, come si diceva prima, siamo dei pionieri e, come dire, stiamo muovendo i primi passi e quindi è necessario fare formazione. Credo che questi pensieri che stiamo condividendo oggi debbono essere allargati anche appunto alle altre realtà con cui collaboriamo.

Psicologa (50-59 anni)

(...) insomma, però ci vuole ancora una grande condivisione soprattutto e anche a livello sociale, politico, culturale. Vediamo che con quella prevalenza di cultura, anche cattolica, non è così semplice confrontarci, ci troviamo spesso a scontrarci anche con dei colleghi che ci parlano dei ruoli: "no ma come deve esserci per forza un papà e una mamma". Non è così scontato e credo che ci siano tanti altri passi da fare e che per questo dobbiamo informarci ulteriormente e condividere.

Psicologa (50-59 anni)

Si comprende che i professionisti sentono e manifestano la necessità di essere maggiormente formati e di potersi confrontare tra loro proprio perché stanno "muovendo i primi passi" alla scoperta di queste realtà familiari nuove che caratterizzano la società odierna. E proprio in relazione a questo, al termine del secondo *focus group* si è aperto spontaneamente uno spazio di confronto su un dubbio portato da uno degli operatori: ci si interrogava sul comportamento da tenere nei confronti di una persona omosessuale che si approcci al servizio senza dire spontaneamente quale sia il suo orientamento sessuale. Infatti, non essendo un elemento che deve essere valutato per essere ritenuto idoneo come genitore affidatario, non è argomento di indagine e quindi, soprattutto in riferimento alle persone single, è auspicabile che, per quanto riguarda le relazioni affettive avute o in corso, ci sia trasparenza nei confronti degli operatori. Le risposte hanno permesso di evidenziare da un lato la necessità che i servizi stessi operino per rendere visibile e "normalizzare" il fatto che anche le coppie o i single omosessuali possono intraprendere

un percorso di affidamento, senza che questo crei imbarazzo e per evitare di veicolare messaggi che lasciano un velo di mistero rispetto a quali possano essere i requisiti per diventare un genitore affidatario. In questo modo, le persone dovrebbero sentirsi più libere di poter parlare del proprio orientamento sessuale, senza il timore di essere giudicati o esclusi dal percorso di affidamento.

3.5.2 Le famiglie

Vengono qui riportati i contenuti del *focus group* nel quale hanno partecipato 5 mamme affidatarie (una coppia lesbica, 2 single lesbiche e una single eterosessuale). Vista la scarsa rappresentatività del gruppo in questione, anche in riferimento al fatto che si tratta di persone che risiedono fuori dalla Regione Veneto, si utilizzeranno le testimonianze raccolte per avvalorare o meno le riflessioni e le opinioni degli operatori precedentemente analizzate.

Tutte e quattro le mamme lesbiche riportano di aver avuto un'esperienza molto positiva rispetto all'approccio con i servizi per l'affidamento ai quali si sono rivolte.

Per quanto mi riguarda ho fatto un percorso con i servizi sociali splendido (...). Devo dire che ho trovato, sia appunto da parte dei miei servizi sociali, assolutamente accoglienti e disponibilissimi, ma anche poi per quanto riguarda la Giudice di Napoli e tutto il team diciamo, cioè, veramente un'apertura notevole cioè mi sono trovata veramente molto molto molto bene e senza nessun tipo di difficoltà.

Mamma single lesbica, 55 anni

Abbiamo trovato sempre estrema apertura anzi, veramente proprio carini, molto ben disposti, accoglienti e senza nessun tipo di pregiudizio anzi molto molto contenti, insomma, e tutti speravano (che ci fosse concesso un affidamento). Infatti, la frase più frequente era: "ma speriamo che il giudice...", come dire, come se la preoccupazione fosse mettere bene le cose al giudice; quindi, che non ci fosse da parte loro nessun ostacolo. Ci hanno chiaramente detto in realtà che tanti giudici non sono proprio così aperti o comunque se possono scegliere, un giudice 8 volte su 10 predilige la famiglia tradizionale, però i servizi sociali hanno sempre dimostrato un atteggiamento aperto.

Coppia lesbica, 45 e 47 anni

In relazione alle esperienze positive riferite dalle mamme affidatarie, da quest'ultime è stato detto che, secondo il loro punto di vista, gli strumenti utilizzati dai professionisti per la valutazione delle loro risorse genitoriali sono adeguati e non pensano ci sia la necessità di riadattarli ad esigenze specifiche che possono caratterizzare i genitori affidatari omosessuali. Le mamme affidatarie lesbiche hanno infatti ribadito che sono state fatte loro domande "normali" che volevano indagare la loro quotidianità, la loro vita, le loro abitudini per comprendere appunto quali fossero le risorse che potevano mettere a disposizione per un eventuale abbinamento.

È interessante notare come, al contrario di quello che la letteratura riporta, cioè dell'eteronormatività che caratterizza gli strumenti definiti e utilizzati dagli operatori, le mamme in questione non ritengano che per quanto riguarda l'affido, ci sia la necessità di apportare delle modifiche in sede valutativa.

Il ricercatore ha voluto indagare sull'opinione delle mamme affidatarie lesbiche in relazione al possibile rifiuto della famiglia d'origine di affidare a loro i propri figli. Le intervistate hanno faticato a definire una loro opinione in merito per vari motivi:

- La famiglia di origine è praticamente inesistente;
- Si tratta di un affidamento giudiziale;
- Non sono riuscite a dare una risposta nemmeno facendo riferimento ad una situazione ipotetica.

La coppia lesbica ha però affermato che:

(...) io ho la mia opinione: che in quel caso (cioè che i genitori biologici non siano d'accordo) non verrebbe scelta una copia di quel tipo (cioè omosessuale) se (i servizi) percepissero che c'è già qualche ostilità da parte della famiglia. Secondo me viene scartata per tanti altri motivi opinabili, ma questo potrebbe avere senso più degli altri perché ad un certo punto vai a incasinare la vita a tutti, quindi, forse può essere un motivo valido.

La mamma affidataria single eterosessuale, vista la sua personale esperienza, è fermamente convinta che, come ribadito anche dagli operatori della Regione Veneto intervistati, ci siano delle situazioni in cui l'aspetto culturale non può essere né sottovalutato, né negoziato:

Sarebbe successo un finimondo se il padre biologico avesse saputo che venivano affidate ad una persona omosessuale perché la sua cultura di provenienza è profondamente omofoba.

Anche in questo caso le riflessioni e i pensieri degli operatori a riguardo trovano una concreta approvazione anche da parte dei genitori affidatari.

Un altro argomento affrontato con le mamme affidatarie durante il *focus group* è stata la motivazione che le ha spinte a scegliere la genitorialità dell'affido familiare. Come ipotizzato dagli operatori, nessuna ha esplicitato che si trattasse di un "ripiego" al fatto che non possano adottare. Anzi, quello che è emerso è che ognuna di loro ha compiuto dei percorsi personali di analisi e conoscenza di sé stessa.

Un'ultima importante considerazione emersa alla fine del *focus group* è il modo in cui i servizi fanno informazione rispetto all'affido. Un'opinione che è stata riscontrata anche tra gli operatori è:

Io, ad esempio, trovo che proprio l'affido di per sé sia poco conosciuto a prescindere da coppie o single omosessuali. L'istituto dell'affido, al contrario dell'adozione è ancora poco conosciuto e quindi, sarebbe necessario promuovere degli incontri, un qualcosa proprio di formazione, per far capire che esiste e che l'affido è rivolto a queste persone, ci sono queste possibilità. Noi, per dire, parlando del nostro progetto a familiari e amici cioè a tutti abbiamo dovuto spiegare che cos'è l'affido. Molti ci chiedevano come mai in Italia si può fare e quindi era necessario specificare che non è adozione, è affido e quindi è un'altra cosa.

Coppia lesbica, 45 e 47 anni

(...) c'è una disinformazione totale nel senso che, mentre sull'adozione è tutto più chiaro, insomma, apparentemente però più o meno si sa di più rispetto all'affido. Anche a me, per esempio, molta gente mi ha chiesto ma come l'affido a me, ma come, com'è possibile... cioè io non so, ma probabilmente il lavoro che fanno "Le Mamme Matte" cioè quello di sensibilizzare in varie maniere, naturalmente potrebbero farlo i servizi sociali, facendo degli incontri con le famiglie di zona, con chi è disponibile, cioè organizzare degli incontri per sensibilizzare maggiormente sull'argomento.

Mamma single lesbica, 55 anni

Secondo una mamma affidataria gli incontri non bastano e non sono sufficienti per poter espandere la possibile fetta di persone adulte interessate all'affido. Il suo suggerimento è di parlarne nelle scuole o di parlarne maggiormente in televisione. Viene suggerito, quindi di utilizzare i canali social per promuovere e pubblicizzare eventuali incontri e riunioni informative organizzate dai servizi competenti. L'idea viene ritenuta valida da tutte.

3.6 Limiti della ricerca

Il progetto di ricerca qui esposto è caratterizzato dalla presenza di alcuni limiti.

La ricerca è riuscita a dare voce agli operatori presenti all'interno di 13 servizi su 23 totali della Regione Veneto, ma non è stato possibile raccogliere le motivazioni di coloro che hanno scelto di non partecipare. Inoltre, i dati sugli studi e affidi realizzati su coppie omosessuali fanno riferimento alla memoria personale degli operatori mentre sarebbe estremamente interessante sviluppare una ricerca quantitativa sul dato.

A questo si aggiunge il fatto che non siano emerse, all'interno dei *focus group* realizzati, posizioni contrarie alla pratica dell'affido a coppie e a single omosessuali. Il limite, in questo caso, non è riconducibile alla loro contrarietà in senso stretto perché in realtà è un fatto molto positivo, ma in senso lato. Non c'è stata la possibilità di instaurare dei dibattiti in cui fosse presente l'idea opposta che, potenzialmente, avrebbe potuto generare dei risultati diversi.

Continuando, si può considerare un limite la scelta di svolgere i *focus group* online. Questo non ha permesso al ricercatore di poter osservare in maniera più diretta anche il linguaggio non verbale degli operatori e non sentire eventuali commenti o riflessioni che alcuni di loro hanno fatto a microfono spento o sottovoce. Conseguentemente, si può però stabilire che, se i *focus group* non fossero stati fatti online, probabilmente il numero di partecipanti sarebbe stato minore.

In relazione al campione di genitori affidatari, il primo limite è sicuramente, la sua ridotta portata. Si tratta di un campione molto piccolo che non risiede all'interno della Regione Veneto e che quindi non ha dato riscontri rispetto al rapporto diretto con eventuali servizi coinvolti nello studio. Allo stesso tempo, però, ci ha permesso di comprendere quelle che sono le dinamiche sia negative (e quindi che permettono di apprezzare maggiormente i CASF della Regione Veneto) che positive (che quindi ci

danno la speranza di una reale e concreta apertura delle istituzioni verso l'omogenitorialità affidataria).

3.7 Gli sviluppi futuri

In merito ai possibili sviluppi futuri, sarebbe interessante poter realizzare un ampliamento della ricerca in tutte le altre Regioni del territorio italiano. Oltre a questo, conseguentemente a quello che è stato definito al paragrafo 3.6, sarebbe funzionale implementare una ricerca quantitativa per comprendere chiaramente la portata del fenomeno dell'omogenitorialità affidataria, colmando così un vuoto a livello statistico di questo tipo di dati.

Infine, sarebbe interessante riproporre, tra due anni, la partecipazione al progetto di ricerca ai 13 servizi che si sono resi disponibili per questo progetto. Si potrebbe così appurare se le riflessioni, i dubbi e i momenti di confronto emersi in questa prima ricerca abbiano o meno dato l'avvio a prassi e metodi operativi differenti e per comprendere se e come la posizione dei professionisti in merito al tema analizzato sia o meno mutata.

Conclusioni

Quando si fa riferimento all'affido familiare è difficile pensare che esistano coppie o single omosessuali che, in Italia, decidono di intraprendere questo percorso. In realtà, sebbene pochi e molto rari, si possono riscontrare dei casi di affidamento avvenuti in questi termini.

Ci si potrebbe domandare, perché fare ricerca sociale su situazioni ancora poco presenti e quindi poco incidenti sulla realtà del lavoro nell'area sociale? Prima di iniziare questa indagine la mia risposta sarebbe stata banale. Infatti, può essere riassunta in una semplice parola: interesse personale. Essendo un fenomeno nuovo e ancora poco studiato, è nato un interesse forte nel volerlo approfondire intervistando gli operatori che lavorano in prima linea all'interno dei centri per l'affido e i genitori che vivono o hanno vissuto o vivranno l'esperienza dell'affido personalmente. Ora, a lavoro concluso, è maturata in me una nuova consapevolezza: tutte le persone intervistate (sia i professionisti che i genitori) hanno manifestato chiaramente la necessità di fare ricerca, la necessità di confronto, di dialogo e di divulgazione anche, o forse potrei dire, proprio su quei contesti di confine che toccano i servizi sociali quando ancora non esistono prassi e pensieri condivisi, rilevando come la ricerca possa aiutare la costruzione di questi processi di conoscenza e definizione di prassi. Gli operatori sociali e i genitori intervistati si sentono dei "pionieri", si definiscono la prima generazione di professionisti che si ritrovano a combattere un sistema e dei saperi costruiti *ad hoc* per una società eteronormata quindi, oramai, obsoleti.

È attraverso le loro parole che, questo elaborato, assume un significato ancora più importante perché racchiude all'interno testimonianze e riflessioni, dubbi e perplessità di chi si "scontra" ogni giorno con situazioni nuove, non ancora affermate chiaramente all'interno della cultura e per questo necessitano di essere ascoltati.

L'affidamento familiare, in Italia, viene disciplinato per la prima volta dalla legge 184/1983, modificata poi con l'introduzione della legge 149/2001 e ampliata dalla legge

173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini in affidamento familiare. Più specificamente, “il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”⁴⁷. Le tutele presenti all’interno dell’ordinamento italiano in relazione alla pratica dell’affidamento familiare stabiliscono delle priorità che caratterizzano un *modus operandi* che vuole prediligere la crescita del minore all’interno di un ambiente di tipo familiare preservando, dove possibile, i legami con la famiglia di origine in vista di un rientro o, al contrario, qualora non potesse verificarsi, il rapporto con la famiglia affidataria come previsto dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173.

È importante ribadire che, nessuna delle leggi che si riferiscono all’affidamento familiare delinea delle caratteristiche specifiche che i genitori affidatari devono possedere. Un semplice parallelismo può essere fatto con i requisiti imposti invece dall’adozione (come il fatto che i due genitori siano sposati e quindi di conseguenza che siano di sesso opposto). Per l’affidamento non è richiesto nulla di tutto ciò e quindi qualsiasi cittadino, incluse le persone single o le coppie non sposate, può accedere a prescindere dal suo orientamento sessuale. Sebbene l’opportunità sia concessa, come riportato in precedenza, sono molto poche le persone omosessuali che si rivolgono ai servizi per l’affido e si mettono a disposizione di bambini momentaneamente allontanati dai loro contesti familiari. Le principali motivazioni, riportate dai genitori affidatari omosessuali e dagli operatori dei CASF della Regione Veneto nei *focus group* organizzati, per giustificare questa esigua presenza sono state:

- Il fenomeno dell’affidamento familiare è in generale poco conosciuto anche tra le persone eterosessuali;
- Esiste un problema informativo alla base: le persone omosessuali non sanno che possono diventare genitori affidatari perché i servizi, durante le giornate informative o all’interno delle locandine che elaborano, non lo esplicitano chiaramente;

⁴⁷ Art. 2 comma 1, Legge 184/1983, “Diritto del minore ad una famiglia”.

- È presente uno stigma culturale all'interno della società italiana nei confronti delle persone omosessuali e per questo, decidere di diventare genitore affidatario, significherebbe mostrare chiaramente la propria omosessualità;
- Vi è la preoccupazione di ritrovare all'interno dei servizi, l'atteggiamento di pregiudizio presente nella società;
- I servizi operano in territori piccoli dove l'omosessualità non è accettata e questa situazione si riflette al loro interno.

Dai focus group è emerso che i professionisti che hanno avviato degli affidi familiari con single o coppie omosessuali, li ritengono delle risorse veramente valide per assolvere in maniera corretta al compito genitoriale. D'altra parte, i genitori affidatari omosessuali intervistati riportano esperienze molto positive con i servizi a cui si sono rivolti, riferendo che i professionisti si sono dimostrati molto aperti e disponibili nei loro confronti. Quindi, tutte le considerazioni emerse hanno permesso di constatare che i professionisti sono "al passo" con i cambiamenti della società e che, nonostante la mancanza di preparazione specifica rispetto al tema dell'omogenitorialità, riconoscono l'enorme risorsa genitoriale affidataria che le coppie e i single omosessuali possiedono. L'affido familiare, dunque, è uno "strumento da privilegiare" (Regione Veneto, 2008, p. 27) perché potenzialmente permette a un minore, pur non vivendo più all'interno della sua famiglia di origine, di mantenere comunque un rapporto con essa, se possibile, ma arricchendo il suo cammino di persone positive che diventano per lui/lei un sostegno genitoriale ulteriore. Ed è proprio per questo che tutti i professionisti concordano sul fatto di lavorare sempre in situazioni di consensualità anche qualora si tratti di un affido giudiziale. Più specificamente, ritengono sia importante che la famiglia d'origine accetti la possibilità che il loro figlio sia affidato ad una coppia o a un single omosessuale, questo permette di mantenere uno degli obiettivi principali dell'affido ovvero la creazione di un rapporto di collaborazione genitoriale, dove possibile, tra le due famiglie che si occupano del minore (cioè quella di origine e quella affidataria).

Un aspetto che mi ha fatto molto riflettere è proprio questo: le situazioni e le esperienze riportate dagli operatori e dai genitori affidatari omosessuali sono molto in contrasto con i fatti di cronaca che hanno caratterizzato l'Italia nell'anno 2023 in tema di omogenitorialità. Basti pensare alla volontà della legislatura di dichiarare "reato

universale” la gestazione per altri⁴⁸ o l’intenzione, che si sta sempre di più concretizzando, di impedire la trascrivibilità automatica degli atti di nascita che riportano come genitori del minore due persone dello stesso sesso. Infatti, l’argomento “omogenitorialità” in Italia è ancora molto dibattuto e, ad oggi, non esistono tutele per queste famiglie, le cosiddette “famiglie arcobaleno”. L’approvazione della legge 20 maggio 2016, n.76, che stabilisce i diritti e i doveri reciproci rispetto alle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, è sicuramente il simbolo di un grande passo avanti da parte dello Stato italiano nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+, ma allo stesso tempo, il legislatore ha scelto di non prendere una posizione in merito alla richiesta e alla necessità di definire delle leggi e delle tutele specifiche per tutte quelle famiglie composte da due genitori dello stesso sesso e i loro figli biologici avuti attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita effettuate all’estero, in paesi dove sono legalmente autorizzate. Dunque, ad oggi, in Italia, un minore che nasce all’interno di una famiglia omogenitoriale, sebbene a tutti gli effetti possieda due genitori in grado di occuparsi di lui, legalmente risulterà figlio/a soltanto di quello biologico. L’unico modo per colmare questo vuoto normativo è quello di iniziare il percorso di richiesta di adozione del configlio (anche se non esiste una legge che definisca chiaramente la possibilità di estenderla anche alle coppie omogenitoriali). Si basa, infatti, sull’articolo 44 della legge 184/1983 che permette l’adozione del figlio del coniuge, purché vi sia il consenso del genitore biologico e a condizione che l’adozione corrisponda all’interesse del minore. Si tratta però di una adozione non legittimante che mira a tutelare il diritto del minore ad avere una famiglia in situazioni in cui la legge non avrebbe consentito di giungere all’adozione piena. Il procedimento di adozione in questione non è, però, automatico, ma deve essere proposto davanti ad un Tribunale per i minorenni “che effettua un’indagine

⁴⁸ si intende la possibilità che una donna porti avanti una gravidanza per conto di un’altra coppia (cioè gli aspiranti genitori del nascituro) o di un genitore designato. Questa donna non avrà legami biologici con il feto, in quanto è la “portatrice gestazionale” e mette a disposizione il suo corpo. Saranno i genitori o solo uno di loro a fornire il patrimonio genetico del feto attraverso l’ovulo o lo sperma che poi verrà sottoposto a inseminazione artificiale.

sull' idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l' ambiente familiare dell' adottante”⁴⁹.

È lecito quindi chiedersi, perché la legislatura non sembra essere disposta ad assecondare quelli che sono i cambiamenti che la società inevitabilmente subisce? La risposta a questa domanda è molto complessa, ma quello che questa ricerca ha potuto riscontrare, ovviamente in relazione al contesto analizzato, è che sicuramente le potenzialità per un' apertura delle istituzioni verso l' omogenitorialità, anche quando agita in un contesto di affidamento, è possibile.

I genitori coinvolti nello studio hanno infatti riportato che la motivazione che li ha spinti ad intraprendere il percorso di affidamento sia il risultato di un' autoanalisi e di una consapevolezza profonda rispetto alle loro potenzialità genitoriali e alle situazioni di bisogno dei bambini e non una mera alternativa alla genitorialità biologica (viste le difficoltà a cui si va incontro in Italia). E quindi perché non pensare ci possano essere altre coppie o single omosessuali con la stessa volontà, ma che non sono informati rispetto alla concreta possibilità di poter accedere a questa pratica? I professionisti hanno raccontato di essere in attesa di un loro arrivo ai servizi, sono fiduciosi che, in un futuro l' omogenitorialità affidataria diventerà effettivamente una risorsa presente e indispensabile per il collocamento di minori provenienti da famiglie in momentanea difficoltà. Allo stesso tempo, però, la grande disponibilità manifestata dagli operatori durante i focus group sembra non bastare, visti i pochissimi casi di affidamento a coppie o single omosessuali effettivamente concretizzate all' interno del territorio della Regione Veneto. Si può dedurre, quindi, che nonostante le loro buone intenzioni, la strada verso l' eliminazione di pregiudizi o tabù, rispetto al tema dell' omogenitorialità, ancora presenti all' interno di servizi pubblici, sia lunga e complessa.

I professionisti disposti a fare questo “passo avanti” però ci sono, ma allo stesso tempo si sentono da soli, privi di sostegni e di supporto in primis dalla legislazione italiana che, assumendo questa direzione oppositiva non agevola il lavoro, ma anzi, lo ostacola e li vede protagonisti di situazioni che li mettono di fronte a perplessità operative. È per questo che è importante fare ricerca perché permette di comprendere chiaramente quelle

⁴⁹ Camera dei Deputati, *Il dibattito sulla stepchild adoption*, https://temi.camera.it/leg17/post/il_dibattito_sulla_stepchild_adoption.html?tema=temi/diritto_di_famiglia

che sono le maggiori problematiche rispetto ad un fenomeno specifico e, soprattutto, quelle che sono le soluzioni che coloro che devono affrontare queste difficoltà ogni giorno ritengono siano più funzionali. Nel caso specifico della ricerca qui esposta, gli operatori non sembrano ancora in grado di definire chiaramente quelle che sono le soluzioni più corrette per mitigare il problema della poca affluenza affidataria omosessuale presso i loro servizi. Questa posizione può essere giustificata dal contesto italiano, che, come esplicitato poc'anzi, è caratterizzato da convinzioni culturali molto radicate verso la cosiddetta “famiglia tradizionale” e di conseguenza una presa di posizione opposta può essere facilmente affossata dalla maggioranza.

E per questo che, l'Italia del 2023 ci costringe ad andare ancora in piazza per rivendicare diritti che altre comunità di persone già possiedono e per questo non possono essere chiamati tali.

Questo lavoro di ricerca è dedicato a chi questi privilegi non li possiede, ma nonostante tutto, si mette a servizio della società accompagnando e sostenendo bambini e ragazzi in un momento particolarmente difficile della loro vita. È in questi termini che voglio raccontare la pratica dell'affido familiare a coppie e single gay e lesbiche: un atto di altruismo scelto e realizzato con naturalezza e dedizione.

Bibliografia

- Amato P. R. (2012). The well-being of children with gay and lesbian parents, *Social Science Research*, 41 (2012), p. 771-774.
- Baiocco R., Carone N. e Lingiardi V. (2016). *Il benessere dei bambini e delle bambine con genitori gay e lesbiche*, in F. Corbisiero e R. Parisi (a cura di), *Famiglia, omosessualità, genitorialità. Nuovi alfabeti di un rapporto possibile* (pp. 77-83), Velletri (RM), PM Edizioni.
- Baiocco R., Baumgartner E., Fontanesi L., Ioverno S., Laghi F., Lingiardi V. e Santamaria F. (2015). Lesbian Mother families and gay father families in Italia: family functioning dyadic satisfaction, and child well-being, *Sexuality Research and Social Policy*, 12, (2015), p. 202-212.
- Baiocco R., Biondi P., Ioverno S., Laghi L., Mazzoni S. e, Santamaria F. (2013). Famiglie composte da genitori gay e lesbiche e famiglie composte da genitori eterosessuali: benessere dei bambini, impegno nella relazione e soddisfazione diadica, *Infanzia e adolescenza, volume XII*, 2 (pp. 99-112).
- Biblarz T.J. e, Stacey J. (2010). How does the gender of parents matter?, “*Journal of Marriage and Family*”, 72, p. 3-22, DOI:10.1111/j.1741-3737.2009.00678.x.
- Bonifazi L. e Giacconi B. (2022). *L'assistente sociale e l'assistente sociale specialista. Manuale per l'esame di abilitazione per Assistente sociale (sez. B) e Assistente sociale specialista (sez. A)*, Rimini, Maggioli Editore.
- Bottino M. e Danna D. (2005). *Bambini ai gay?*. Trieste, Asterios.
- Cavina C. e Danna D. (a cura di) (2009). *Crescere in famiglie omogenitoriali*. Milano, FrancoAngeli.

- Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (2014). *L'affidamento al servizio sociale*, scaricabile da: https://www.minori.gov.it/sites/default/files/ricerca_affidamento_al_servizio_sociale.pdf.
- Consiglio Regionale del Veneto (2008). *Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare*, scaricabile da: http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/LG_AFFIDO_2008_web.pdf.
- Corradini F. e Ranieri M.L. (2019). *Linee guida e procedure di servizio sociale. Manuela ragionato per lo studio e la consultazione*. Trento, Erickson.
- Corte europea dei diritti dell'uomo (2015). *Causa Oliar e altri c. Italia (Ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11)*, scaricabile da: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22appno%22:%5B%2218766/11%22,%2236030/11%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-157810%22%5D%7D>.
- Crocetta C. (2018). *La cura dei legami: normativa e pratica dell'affido familiare*. Padova, Cleup.
- Crouch S. R., Davis E., McNair R., Power J. e Waters E. (2014). Parent-reported measures of child health and wellbeing in same-sex parent families: a cross-sectional survey, *BMC Public Health*, 14, p. 635.
- De Cordova F., Selmi G. e Sità C. (2020). Professioni educative, sanitarie e sociali di fronte alle famiglie omogenitoriali: dai modelli ideali alle pratiche, *La rivista delle politiche sociali*, volume I, pp. 105-118.
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (2023). *Circolare DAIT, N. 3 del 19 gennaio 2023*, scaricabile da: <https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-003-servdemo-19-01-2023.pdf>.
- Ferrari F. e Rigliano P. (2015). *La famiglia inattesa. I genitori omosessuali e i loro figli*. Milano, Mimesis Edizioni.
- Goldberg A. E. (2015). *Omogenitorialità. Famiglie con genitori gay o lesbiche: studi e ricerche*. Trento, Erickson.

Gorla L., Santona A., Tognasso G. e Vecchi A. (2021). Parenthood desire in italian homosexual couples, *Journal of Family Issues*, p. 1-19.

Il portale di informazione antidiscriminazione LGBT (2010). *Sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010*, scaricabile da: <http://www.portalenazionalelgbt.it/bancadeidati/schede/sentenza-1382010-della-corte-costituzionale/file/Sentenza%20della%20Corte%20Costituzionale%20n%20138%20del%202010%20ITA>.

Istat (2012). *La popolazione omosessuale nella società italiana*, scaricabile da: https://www.istat.it/it/files//2012/05/report-omofobia_6giugno.pdf.

Istat (2018; 2019; 2020; 2021). Unioni Civili – Cittadinanza, scaricabile da: <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=47591>.

Lenti L. (2018). *Diritto di famiglia e servizi sociali*. Torino, Giappichelli Editore, II edizione.

Marks L. (2012). Same-sex parenting and children's outcomes: A closer examination of the American psychological association's brief on lesbian and gay parenting, *Social Science Research*, 41, p. 735-751.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2021). *Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi residenziali per i minorenni. Esiti della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regione e Province autonome*, scaricabile da: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2049%20-%20Rilevazione%20dati%20bambini%20e%20ragazzi%20in%20affidamento%20anno%202019/QRS-49-Minorenni-affidamento-servizi-residenziali-2019.pdf>.

Monaco S. (2022). Italian same-sex parenting in time of COVID-19: constructing parenthood on insecure grounds, *Family Relations*, 71, p. 463-474.

Monaco S. e Nothdurfter U. (2021). Stuck under the Rainbow? Gay Parents' Experiences with Transnational Surrogacy and Family Formation in Times of COVID-19 Lockdown, *Italian Sociological Review*, XI, 2, pp.509-529, DOI: <https://doi.org/10.13136/isr.v11i2.451>.

- Monaco S. e Nothdurfter U. (2021). Discovered, made visible, constructed, and left out: LGBT+ parenting in the Italian sociological debate, *Journal of Family Studies*, volume XXIX, 2, pp. 471-488, DOI: [10.1080/13229400.2021.1935299](https://doi.org/10.1080/13229400.2021.1935299).
- Nagy A. e Nothdurfter U. (2016). Few and far from radical? LGBT-related contributions in European social work journal publishing, *British Journal of Social Work*, 46, p. 2227-2244.
- Nagy A. e Nothdurfter U. (2017). Yet another minority issue or good news for all? Approaching LGBT issues in European social work education, *European Journal of Social Work*, 20 (3), 374-386.
- Ordine Assistenti Sociali Consiglio Nazionale (2020). *Codice Deontologico dell'assistente sociale*, scaricabile da: <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2020/03/Il-nuovo-codice-deontologico-dellassistente-sociale.pdf>.
- Pettigrew T.F. e Meertens R.W. (1995). Subtle and Blatant Prejudice in Western Europe, *European Journal of Social Psychology*, 25, 1, pp. 57-75.
- Regione Emilia-Romagna (2001). *Il processo di semplificazione e federalismo amministrativo nelle politiche sociali*, scaricabile da: https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_5_2001/Felicori.pdf.
- Regione Veneto (2020). *Affido familiare*, scaricabile da: <https://www.regione.veneto.it/web/sociale/affido-familiare#:~:text=I%20CASF%20sono%20servizi%20sopra,familiare%20e%20in%20particolare%20di>.
- Regnerus M. (2012). How different are the adult children of parents who have same-sex relationship? Findings the new structures study, *Social Science Research*, 41, p. 752-770.
- Remotti F. (2008). *Contro natura. Una lettera al Papa*. Roma, Editori Laterza.
- Ruggeri A. (2014). Noterelle in tema di affido di minori a coppie di omosessuali, *Nuove autonomie*, XXIII, 1, pp. 2282-7986.
- Senato della Repubblica (1947). *La Costituzione*, scaricabile da: <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione>.

Schumm W.R. (2015). Sarantakos's research on same-sex parenting in Australia and New Zealand: importance, substance, and corroboration with research from the United States, *Comprehensive Psychology*, volume IV, 16.

Tiano A. e Trappolin L. (2019). *Diventare genitori, diventare famiglia. Madri lesbiche e padri gay in Italia tra innovazione e desiderio di normalità*. Milano, Wolters Kluwer Italia.

Sitografia

Articolo29 (2016). *Sentenza della Corte Suprema n. 12962 del 2016*, <http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2016/06/SENTENZA-CORTE-DI-CASSAZIONE.pdf>, ultima consultazione 4 giugno 2023.

Camera dei Deputati (1988). *PDL N. 2340, Disciplina della famiglia di fatto, 12 febbraio 1988*, <http://legislature.camera.it/dati/leg10/lavori/stampati/pdf/23400001.pdf>, ultima consultazione: 28 aprile 2023.

Camera dei Deputati (n.d.). *Il dibattito sulla stepchild adoption*, https://temi.camera.it/leg17/post/il_dibattito_sulla_stepchild_adoption.html?tema=temi/diritto_di_famiglia, ultima consultazione: 30 aprile 2023.

Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (2001). *Legge 28 marzo 2001, n° 149*, https://www.minori.gov.it/sites/default/files/legge_2001_n_149.pdf, ultima consultazione: 15 maggio 2023.

Diritto.it (2023). *Le differenze tra matrimonio e unioni civili*, <https://www.diritto.it/le-differenze-tra-matrimonio-e-unione-civile/>, ultima consultazione: 28 aprile 2023.

DoingRight(s) - Innovative tools for professionals working with LGBT families (2023). <https://sites.hss.univr.it/doingrights/>, ultima consultazione: 20 giugno 2023.

Famiglie Arcobaleno, <https://www.famigliearcobaleno.org/>, ultima consultazione: 29 aprile 2023.

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (1956). *Legge 25 luglio 1956, n. 888*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1956/08/16/056U0888/sg>, ultima consultazione: 23 aprile 2023.

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (1977). *Decreto del Presidente della Repubblica*, 24 luglio 1977, n°616, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1977/08/29/234/so/0/sg/pdf>, ultima consultazione: 23 aprile 2023.

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (1998). *Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/05/21/098A4235/sg>, ultima consultazione: 23 aprile 2023.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2004). *Legge 19 febbraio 2004, n. 40*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/24/004G0062/sg>, ultima consultazione: 29 aprile 2023.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2016). *Legge 20 maggio 2016, n. 76*, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>, ultima consultazione 28 aprile 2023.

Il Dubbio (2016). *La storia delle unioni civili “fallite” dal 1986 ad oggi*, <https://www.ildubbio.news/avvocatura/la-storia-delle-unioni-civili-fallite-dal-1986-ad-oggi-h4f9fwnf>, ultima consultazione: 28 aprile 2023.

Il Sole24 Ore (2023). *Padova, la Procura impugna 33 atti di nascita con due mamme: illegittimi. Chiesta anche la rettifica del doppio cognome. Ad aprile la procura chiese gli atti dei 33 bambini registrati dal 2017*, <https://www.ilsole24ore.com/art/padova-procura-impugna-33-atti-nascita-due-mamme-illegittimi-AEdbZRID>, ultima consultazione: 24 giugno 2023.

Istat (2019). *Popolazione residente al 1° gennaio 2019 per fasce d’età*, <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18461#>, ultima consultazione: 19 aprile 2023.

Istat (2020). *Popolazione residente al 1° gennaio 2020, Veneto, per fasce d’età*, <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18460>, ultima consultazione: 19 aprile 2023.

Istat (2019). *Popolazione residente in Italia – bilancio anno 2019*, <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18461>, ultima consultazione: 18 aprile 2023.

Ordine Assistenti Sociali del Veneto (2023). *PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO: “COPPIE OMOGENITORIALI, L’IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI*

NASCITA ATTO LESIVO DEI DIRITTI PSICOLOGICI E SOCIALI DEI MINORI”, <https://assistentisociali.veneto.it/7955/psicologi-e-assistenti-sociali-del-veneto-coppie-omogenitoriali-limpugnazione-degli-atti-di-nascita-atto-lesivo-dei-diritti-psicologici-e-sociali-dei-minori/>, ultima consultazione: 24 giugno 2023.

Parlamento europeo (2003). *Relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea*, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0281_IT.html, ultima consultazione: 30 aprile 2023.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (1983). *Legge 184/1983*, https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali/OrdinamentoPCM/OrganizzazioneInterna/CommAdozioniIntern/legge_184.pdf, ultima consultazione: 15 maggio 2023.

Regione Emilia-Romagna (1994). *Risoluzione sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità - (doc. A3-0028/94)*, https://www.informafamiglie.it/normative/le-famiglie/Risoluzione%20europea%20A3-0028_94.pdf, ultima consultazione: 30 aprile 2023.

Regione Emilia-Romagna (2020). *DoingRight(s) - Innovative tools for professionals working with LGBT families*, <https://assr.regione.emilia-romagna.it/progetti-internazionali/conclusi/doing-rights>, ultima consultazione: 20 giugno 2023.

Tebano E. (2021). *I veri numeri sui figli delle coppie dello stesso sesso che hanno bisogno di essere riconosciuti all'anagrafe*, Corriere della Sera, la ventisettesima ora, https://27esimaora.corriere.it/23_marzo_21/numeri-coppie-stesso-sesso-09707ed8-c769-11ed-b36c-2a3973ff88c4.shtml#:~:text=Gli%20iscritti%20all'associazione%20Famiglie,spiega%20la%20presidente%20Alessia%20Crocini, ultima consultazione: 18 giugno 2023.

Unione Forense per la Tutela dei diritti umani (2015). *La Corte Europea condanna l'Italia per il mancato riconoscimento delle unioni civili delle coppie "same-sex"*, <https://www.unionedirittumani.it/news/la-corte-europea-condanna-litalia-per-il-mancato-riconoscimento-delle-unioni-civili-di-coppie-same-sex/>, ultima consultazione: 28 aprile 2023.